

Andrea Castagnetti
La feodalizzazione degli uffici pubblici

[A stampa in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto 2000 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 47), II, pp. 723-819 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

ESTRATTO

SETTIMANE DI STUDIO
DEL CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

XLVII

**IL FEUDALESIMO
NELL'ALTO MEDIOEVO**

8-12 aprile 1999



IN SPOLETO
PRESSO LA SEDE DEL CENTRO
2000

ANDREA CASTAGNETTI

LA FEUDALIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI

Il tema della feudalizzazione degli uffici pubblici è stato oggetto di discussione e di totale ripensamento ad opera di storici del diritto, come ha delineato, con efficacia, Giovanni Tabacco¹ e ha osservato sinteticamente Cinzio Violante². Dell'ampia rassegna critica degli studi fino agli anni Sessanta, tracciata dal Tabacco, ricordiamo le posizioni significative di due autori. Il primo, Vittore Colorni, sostiene la persistenza delle strutture pubbliche

(1) G. TABACCO, *Fief et seigneurie dans l'Italie communale. L'évolution d'un thème historiographique*, in *Le Moyen-Age*, LXXIV (1969), pp. 5-37, 203-218: il bilancio storiografico tracciato dall'autore su feudo e signoria in età comunale costituisce un punto di partenza assai utile per le riflessioni sul nostro tema; in particolare, sulla feudalizzazione degli uffici l'autore si era già soffermato in precedenza e tornerà altre volte: G. TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, in *Studi medievali*, ser. 3^a, XI (1970), pp. 607-611, con riferimento anche alla storiografia tedesca, in particolare a H. MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1933, pp. 437-438; G. TABACCO, *Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches*, Roma, 1980, p. 227; G. TABACCO, *Alleu et fief considérés au niveau politique dans le royaume d'Italie (Xe-XIIe siècles)*, in *Cahiers de civilisation médiévale*, XXIII (1980), pp. 3-15; G. TABACCO, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. FIRPO, II/2, Torino, 1983, p. 93; G. TABACCO, *Feudalesimo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, IV, Roma, 1994, p. 74.

(2) C. VIOLANTE, *Marchesi, conti e visconti tra circoscrizioni d'ufficio signorie e feudi nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, II, Roma, 1996, p. 9, che sottolinea l'astrattezza, a volte, degli storici del diritto, pur assai benemeriti per i loro studi.

del regno e della natura pubblica degli uffici marchionale e comitale, con riferimento specifico alla dinastia dei Canossa, fino a che, in età comunale, la teoria feudale si estende al diritto pubblico, utilizzando l'istituto giuridico del 'doppio dominio', eminente ed utile ³.

A lui si riallaccia lo studio di Piero Brancoli Busdraghi, tuttora fondamentale, basato su una larghissima documentazione ⁴: l'autore, dopo avere mostrato la formazione nella Lombardia della nozione tecnica di feudo quale *ius in re*, si sofferma espressamente, nell'ultima parte, sulla 'feudalizzazione dei pubblici poteri' ⁵, che si verifica, sotto l'aspetto strettamente giuridico, solo nel secolo XII, nello sforzo degli imperatori, in particolare di Federico I, di ristabilire l'autorità regia, anche attraverso la costituzione di un apparato amministrativo; essa presuppone, inoltre, la formazione del concetto di *iura regalia*, avvenuta in ambito italiano durante la lotta delle investiture ⁶, nello stesso periodo in cui a fronte dell'impero si affermano i poteri del papato e, localmente, quelli dei comuni cittadini. Lo studioso si avvicina, sotto questo aspet-

(3) V. COLONI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano, 1959, p. 26 sgg.

(4) P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo*, Milano, 1965. I risultati dell'importante ricerca del Brancoli Busdraghi sono sostanzialmente accolti dal Tabacco, il quale, tuttavia, osserva che essa presenta una certa rigidità interpretativa e una prospettiva troppo 'lombarda' e 'comunale', aderente a quella dei giuristi cittadini della prima età comunale: TABACCO, *L'allodialità* cit., p. 606; TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 230.

(5) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., pp. 166 ss.

(6) J. FRIED, *Der Regalienbegriff in 11. und 12. Jahrhundert*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 29 (1973), pp. 450-528; per la discussione, in relazione alle prospettive, rispettivamente, della storiografia italiana e tedesca, rinviamo ai contributi recenti di M. NOBILI, *Il 'Liber de anulo et baculo' del vescovo di Lucca Rangiero, Matilde e la lotta per le investiture negli anni 1110-1111*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, Roma, 1992, pp. 159-206, e C. MARTI, *'Res ecclesiae', 'beneficia ecclesiastica' und Regalien im Investiturstreit*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, p. 466 sgg.

to, ad ampia parte della storiografia dell'ultimo mezzo secolo, la quale, nel periodo successivo al concordato di Worms e fra le conseguenze del lungo e laborioso travaglio politico e ideologico, suole porre l'inizio del processo di feudalizzazione, che, applicato inizialmente nei rapporti fra l'impero e le chiese ⁷, si sarebbe poi esteso ai rapporti tra il re e i principi territoriali fino ad informare la costituzione stessa dell'impero nel periodo di Federico Barbarossa ⁸.

Secondo il Brancoli Busdraghi, i poteri pubblici - si noti: poteri pubblici, non uffici pubblici -, di varia natura e variamente detenuti - ad esempio, da marchesi e conti, dalle chiese, dai signori rurali, propriamente detti o meno -, non erano mai stati in precedenza considerati quali feudi del regno ⁹; a sostegno, egli porta l'esempio ¹⁰ della concessione del *comitatus* al vescovo di Trento, elargita da Corrado II nell'anno 1027, un *comitatus* che, come esplicitamente viene dichiarato nel privilegio, era stato in precedenza detenuto *beneficii nomine* da duchi, marchesi e conti: sulla concessione del comitato e sul riferi-

(7) P. CLASSEN, *Das Wormser Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung*, a cura di J. FLECKENSTEIN, Sigmaringen, 1973, pp. 453 sgg.; MITTEIS, *Lehnrecht* cit., p. 228; H. MITTEIS, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, trad. it. Brescia, 1962, pp. 246-247.

(8) La tesi è comunemente accettata, anche in opere di storia generale aggiornate: per il regno teutonico e l'impero si vedano, oltre alle opere classiche di MITTEIS, *Lehnrecht* cit., p. 437 sgg., e MITTEIS, *Le strutture* cit., pp. 321-323, le sintesi recenti di J.-P. CUVILLIER, *Storia della Germania medievale. Nascita di uno Stato (VIII-XIII secolo)*, voll. 2, Paris, 1979, trad. it. Firenze, 1985, I, pp. 356-357; H. FUHRMANN, *Germany in the High Middle Ages. c. 1050-1200*, Cambridge, 1986, p. 97; H. K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. I. Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft*, Stuttgart - Berlin - Köln, 1990, pp. 64-65; E. BOSCHOF, *Königtum und Königsherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert*, München, 1993, p. 102; per la storiografia italiana, G. TABACCO, G. G. MERLO, *Medioevo. V-XV secolo*, Bologna, 1981, pp. 248-249.

(9) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 167.

(10) *Ibid.*, p. 167, nota 51: il privilegio alla chiesa trentina è citato assieme a due atti di investitura concernenti le regioni della Romania e del Lazio, atti sui quali non ci soffermiamo.

mento agli ufficiali regi avremo occasione di tornare a soffermarci¹¹. Che i poteri pubblici, nell'età di Federico Barbarossa in poi, siano interpretati, sotto l'aspetto feudale in modi dichiarati o impliciti, è la tesi dell'opera fondamentale dell'Haverkamp¹², i cui risultati sono accolti, con riserve sull'intensità e continuità della concezione 'feudale' dell'impero di Federico I¹³, dal Tabacco, che, poi, con il Brancoli Busdraghi¹⁴, sottolinea come l'affermazione prepotente dei comuni cittadini abbia impedito l'effettuazione generalizzata dell'ordinamento 'feudale'¹⁵.

Ci proponiamo, prima di segnalare l'affermazione della concezione feudale di tutti i poteri pubblici, in larga parte, come vedremo, costituiti in ambito regionale e locale da effettivi poteri signorili, formati attraverso processi vari, di seguire l'evoluzione in concreto degli uffici pubblici, cioè di quelle strutture pubbliche di matrice carolingia, anzitutto i comitati, poi le marche, che, quando e dove sopravvissero, conservando le antiche titolature comitale e marchionale, vennero via via trasformandosi in dominazioni eterogenee, come appaiono nel primo periodo di impero di Federico I, limite cronologico del nostro contributo. L'ambito territoriale è costituito, in prevalenza, dalle regioni della *Langobardia* settentrionale, regioni fra quelle italiche nelle quali più intensi furono

(11) Cfr. sotto, testo corrispondente alle note 149 sgg.

(12) A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstauer in Reichsitalien*, voll. 2, Stuttgart, 1970-1971, II, pp. 313-558, 735-740.

(13) G. TABACCO, Recensione ad Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., in *Studi medievali*, ser. 3^a, XIV (1973), pp. 235-236.

(14) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., pp. 176-177.

(15) TABACCO, Recensione cit. (sopra, nota 13), pp. 234-235; TABACCO, *Gli orientamenti* cit., pp. 231-232, 237; TABACCO, *Regno, impero e aristocrazie nell'Italia postcarolingia*, I ed. 1991, poi in G. TABACCO, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino, 1993, p. 137.

l'affermazione e lo sviluppo degli istituti vassallatico-beneficari e, in seguito, feudo-vassallatici.

Poniamo ora l'attenzione sulle circoscrizioni soggette al governo degli ufficiali pubblici, circoscrizioni o distretti pubblici, per constatarne la costituzione ed evoluzione. Punto di partenza sono i distretti comitali di tradizione carolingia, che tanto a lungo hanno costituito nel regno italico gli ambiti territoriali e i punti di riferimento, le principali strutture territoriali di inquadramento, "lo spazio di vita e l'orizzonte mentale"¹⁶ degli uomini del tempo. Eredi solo in parte degli antichi territori o 'agri municipali' di età romana, che subirono, in età longobarda, profonde modificazioni, a volte anche radicali¹⁷, in età carolingia furono organizzati sotto il governo dei conti, avendo come riferimento le sedi vescovili nelle città e il territorio delle diocesi e quindi, indirettamente, riprendendo una configurazione che si avvicinava a quella dei municipi romani¹⁸: in talune regioni e in taluni periodi, richiamati in vita dopo lungo oblio anche in età postcarolingia, come a Padova¹⁹, o, in pochi casi, costituiti per una crescita di una città o, meglio, di una chiesa vescovile, come a Novara²⁰, o per il trasferimento in una nuova località della sede vescovile, come a Ferrara²¹. Ciò non

(16) C. VIOLANTE, *Primo contributo ad una storia delle istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centro-settentrionale durante il Medioevo: province, diocesi, sedi vescovili*, in *Miscellanea historiae ecclesiasticae. V. La cartographie et l'histoire socio-religieuse de l'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle*, Louvain, 1974, p. 169.

(17) Ibid., p. 178 sgg.; V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, p. 66 sgg.

(18) VIOLANTE, *Primo contributo* cit., pp. 183-184; FUMAGALLI, *Terra* cit., p. 73 sgg.

(19) A. CASTAGNETTI, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 191-196.

(20) G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, 1995, pp. 29 e 187.

(21) A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 19-21, 29-31.

toglie che alcuni comitati siano decaduti o scomparsi, soprattutto se frutto di una volontà politica che forzava la situazione territoriale, come nel caso del comitato 'carolingio' di Gavello, ai confini tra *Langobardia* e *Romania*, istituito nel secolo IX, che ebbe vita non lunga²², nonostante il tentativo compiuto alla metà dello stesso secolo di affiancarvi una nuova sede vescovile, un esperimento di assai breve durata²³.

Il termine *comitatus*, che indicava inizialmente l'ufficio del conte, passò a designare il territorio soggetto alla sua giurisdizione. La ripartizione amministrativa dei territori dell'impero carolingio in comitati²⁴ assegna ad essi il ruolo di struttura territoriale di base per l'azione dei conti e dei *missi* regi nei confronti degli uomini liberi, che nell'ambito del comitato di appartenenza assolvevano agli obblighi pubblici, soprattutto a quelli concernenti la partecipazione alle sedute giudiziarie e la difesa²⁵, così che il comitato rappresentava una istituzione e uno strumento essenziale del sovrano carolingio per la riorganizzazione dell'impero in materia di giustizia, amministrazione ed esercito²⁶, senza che per questo esso debba essere considerato in una prospettiva statica.

La ripartizione amministrativa, sistematica o meno, in comitati, indipendentemente dalla loro natura²⁷, può

(22) A. CASTAGNETTI, *Tra 'Romania' e 'Langobardia'. Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona, 1991, pp. 10-23.

(23) *Ibid.*, pp. 23-25.

(24) H. K. SCHULZE, *Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins*, Berlin, 1973, p. 309.

(25) *Ibid.*, pp. 304-305.

(26) *Ibid.*, p. 347, ribadito in H. K. SCHULZE, *Die Grafschaftsorganisation als Element der frühmittelalterlichen Staatlichkeit*, in *Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus*, 14 (1990), pp. 45-46.

(27) Brevi cenni sulla problematica del *comitatus* - comitati di ufficio o amministrativi (*Amtsgraftschaften*), comitati di banno o di protezione regia (*Königsbanngraftschaften*, *Muntgraftschaften*) e comitati allodiali (*Allodialgraftschaften*), con

essere seguita attraverso le fonti normative²⁸, dichiarata, almeno programmaticamente, già nel capitolare della *divisio regnorum* dell'anno 806²⁹, mentre nella rimanente documentazione, pubblica e privata, il termine si afferma con gradualità: verso la metà del secolo esso è impiegato in senso territoriale nelle cancellerie regie dei figli di Ludovico il Pio; per il regno italico la prima attestazione è in un diploma di Lotario I dell'anno 839, nel quale si nomina il comitato di Asti³⁰.

Pochi anni dopo, il termine *comitatus* con significato territoriale fa la sua comparsa anche nella documentazione giudiziaria. Nel primo placito, svoltosi a Milano verso la metà del secolo³¹, *comitatus* riveste insieme un significato territoriale e funzionale, poiché viene dichiarato che il conte Giovanni 'aveva' il *comitatus* di Seprio e che i beni contesi erano situati nel suo *ministerium*, termine questo ultimo, che indica senza dubbio l'ufficio comitale e che è collegato, nella legislazione carolingia, in

l'elaborazione del concetto di *Streugrafschaft* o 'comitato sparso', che indica un comitato costituito non da una circoscrizione definita, ma da aree non contigue, sulle quali si esercita il governo di un conte -, ampiamente dibattuta nella storiografia tedesca, si leggono in A. CASTAGNETTI, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 1995, pp. 31-32.

(28) J. PRINZ, *Pagus und Comitatus in den Urkunden der Karolinger*, in *Archiv für Urkundenforschung*, 17 (1942), pp. 330-331; anche U. NONN, *Pagus und comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter*, Bonn, 1983, pp. 45-47.

(29) MGH, *Capitularia regum Francorum*, voll. 2, Hannover, 1883-1897, I, n. 45, "Divisio regnorum", 806 febbraio 6, p. 128, cap. 4; cfr. G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitalità*, in *Studi senesi*, XLIII (1929), pp. 350-355.

(30) DD *Lotharii I*, n. 37, 839 aprile 1; cfr. R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, p. 27. Quattro decenni più tardi in una carta privata appaiono due Alamanni che abitano nel comitato astigiano: F. GABOTTO (ed.), *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Pinerolo, 1904, n. 12, 876 dicembre, Asti.

(31) C. MANARESI (ed.), *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 48, 844 aprile, Milano.

genere, proprio al placito comitale³², mentre nella documentazione giudiziaria italica, prescindendo dal riferimento all'ufficio ecclesiastico³³, assume fin dall'inizio anche un significato territoriale³⁴; parimenti *comitatus*, nel significato funzionale³⁵ e territoriale³⁶. Anche in un placito, svoltosi a Trento nell'anno 845, *comitatus* viene impiegato nei due significati di ufficio del conte e di distretto territoriale sottoposto al conte: nel *comitatus Tridentinus* risiedevano un gruppo di abitanti di alcuni villaggi, ai quali un abate di un monastero veronese aveva mosso lite presso il medesimo *comitatus*, dunque al tribunale comitale, al fine di ottenere le prestazioni d'opera³⁷. Dalla metà del secolo il termine si diffonde anche nella documentazione privata, affiancandosi a quello tradizionale di *finis* per indicare il territorio in cui sono ubicati villaggi, chiese e beni terrieri o nel quale abitano o dal quale provengono singole persone³⁸.

(32) Sul *ministerium* quale ufficio amministrativo del *comes* si veda SCHULZE, *Die Grafschaftsverfassung* cit., pp. 326 e nota 121, con il rinvio alle fonti legislative; *ibid.*, p. 327, nota 121 ex., la segnalazione di alcuni documenti privati nei quali appare l'equivalenza di significato di *ministerium* con *comitatus*, inteso quale ufficio del conte.

(33) MANARESI, *I placiti* cit., I, n. 12, 801 maggio 29, in territorio di Bologna; n. 16, 803 luglio, Lucca; n. 26, 813 aprile, Lucca.

(34) *Ibid.*, I, n. 45, 823 aprile-840 giugno 20, Milano, p. 149: « res in ministerio Stazonense ».

(35) *Ibid.*, I, n. 59, 854 agosto 25, Moragnano; n. 87, 879 maggio 30, Moragnano; n. 91, 880 dicembre-881 febbraio, Piacenza.

(36) *Ibid.*, I, n. 53, 850 aprile, Roma: viene fatto riferimento per due volte a chiese, battisteri e monasteri posti nel comitato di Siena; n. 68, 865 marzo, Como: *missi* imperiali agiscono « per singulas denominatas comitatoras »; n. 81, 877 gennaio, Verona: uno degli astanti proviene « de comitatu Vicentiae ».

(37) *Ibid.*, I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento; illustrazione del placito in CASTAGNETTI, *Teutisci* cit., pp. 11-91.

(38) In assenza di studi sistematici sulla comparsa di *comitatus* nella documentazione della *Langobardia*, segnaliamo lo spoglio della documentazione relativa ai comitati veneti in CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 170-171 (Verona), p. 180 (Vicenza), pp. 182-183 (Monselice), pp. 198-199 (Treviso).

In età carolingia i conti svolgevano funzioni effettive di governo su tutto il comitato, città e territorio tradizionalmente afferente³⁹; e tali rimasero per l'età postcarolingia in alcune zone, subendo vieppiù un processo di erosione delle loro prerogative, dovuto, oltre che all'estendersi dei privilegi di immunità e di esenzione⁴⁰, alla crisi generale delle strutture pubbliche del regno⁴¹.

Il processo di decadenza fu vario: nel Piemonte la crisi fu accentuata dall'affermazione di poteri marchionali⁴²; nella Toscana il processo ebbe fasi alterne: le famiglie comitali, affermatesi nel secolo X⁴³, tornarono in ombra durante il governo dei Canossa⁴⁴. La regione in cui furono maggiormente e più a lungo efficienti fu la Marca Veronese, ove i conti presiedettero placiti ancora nella seconda metà del secolo XI: nell'anno 1066 il conte di Vi-

(39) V. FUMAGALLI, *Città e distretti minori nell'Italia carolingia. Un esempio, in Rivista storica italiana*, LXXXI (1969), pp. 107-117; A. CASTAGNETTI, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, in *Rivista storica italiana*, LXXXII (1970), pp. 736-743.

(40) O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età 'gregoriana' e 'gregoriana'*, Spoleto, 1966, pp. 105-106, 114-119.

(41) G. TABACCO, *Le strutture del Regno Italico fra XI e XII secolo*, I ed. 1978, poi in TABACCO, *Sperimentazioni* cit., p. 119 sgg.; V. FUMAGALLI, *Il Regno Italico*, Torino, 1978, pp. 281-283.

(42) SERGI, *I confini* cit., p. 150, sottolinea come le marche del secolo X siano aggregati di comitati, non più governati da conti.

(43) G. ROSSETTI, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1973, p. 231 sgg., 245; M. NOBILI, *L'evoluzione delle dominazioni marchionali in relazione alla dissoluzione delle circoscrizioni marchionali e comitali e allo sviluppo della politica territoriale dei comuni cittadini nell'Italia centro-settentrionale (secoli XI e XII)*, in *La Cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*, Milano, 1983, pp. 242-243.

(44) G. TABACCO, *Arezzo, Siena, Chiusi nell'alto medioevo*, in *Atti del 5° Congresso cit.*, pp. 177, 180-181; M. G. BERTOLINI, *I Canossiani e la loro attività giurisdizionale con particolare riguardo alla Toscana*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, a cura di P. GOLINELLI, Bologna, 1994, pp. 112-113; per una vicenda specifica di una famiglia rilevante, S. COLLAVINI, *Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus. Gli Aldobrandeschi da 'conti' a 'principi territoriali' (secoli IX-XIII)*, Pisa, 1998, pp. 113-115.

cenza⁴⁵ con un *missus* di Bertaldo, duca di Carinzia e marchese della Marca Veronese; nell'anno 1073 il conte di Verona⁴⁶; ancora, nell'anno 1080, per l'ultima volta, il conte di Vicenza⁴⁷; poi, anche nella Marca, tuttavia, nella quale più a lungo, certamente fino al secondo decennio del secolo XII, si conservò la tradizione pubblica dell'amministrazione della giustizia nelle forme del placito⁴⁸, l'attività dei conti divenne meno intensa, fino a scomparire, a fronte di quella dei duchi-marchesi⁴⁹, dell'imperatore stesso⁵⁰ e dei suoi *missi*⁵¹. Forse anche per questa

(45) MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 420, 1066 novembre 8, Vicenza.

(46) *Ibid.*, n. 432, 1073 ottobre 10, Illasi (Verona).

(47) *Ibid.*, n. 457, 1080 (?) settembre 2, Sandrigo.

(48) A. CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona, 1981, pp. 30-37; C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the Eleventh Century*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1997, I, p. 239.

(49) MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 384, 1050 maggio 26, Vicenza: partecipa del tribunale Manfredo, "comes istius comitatus Vicentino"; n. 449, 1078 maggio 4, Verona; n. 450, 1078 maggio 12, Vicenza; III/2, n. 465, 1085 marzo 3, Padova; n. 466, 1085 marzo 25, Padova, con il conte Bonifacio, senza specificazione territoriale. Cfr. A. CASTAGNETTI, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, pp. 54-61. Si aggiunga ai placiti citati quello presieduto nell'anno 1123 in Verona dal duca Enrico IV di Carinzia, assistito, fra gli altri, da alcuni conti della Marca, il primo dei quali è, secondo la tradizione, il conte locale, Alberto, connotato, appunto, dalla qualifica di "comes istius comitatus": cfr. sotto, testo corrispondente alle note 319-321.

(50) *Ibid.*, III/1, n. 460, 1082 novembre 15, Verona: presente il conte Bonifacio (questo conte, presente anche in alcuni dei placiti seguenti e del quale non è data la connotazione territoriale, è da identificare con uno dei due conti omonimi di Verona, Bonifacio II e Bonifacio III: A. CASTAGNETTI, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo [secoli X-inizio XIII]*, in *Studi sul medioevo veneto*, a cura di G. CRACCO, Torino, 1981, pp. 62-63); MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 464, 1084 giugno 18, Verona; III/2, n. 468, 1089 ottobre 13, Treviso; n. 469, 1090 dicembre 31, Padova; n. 475, 1095 maggio 31, Padova; E. SPAGNESI, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze, 1970, n. 3, 1116 marzo 18, Padova: presente Enrico, "dux Carentane tociusque Marchie dux", Alberto "comes Veronensis", Ugo "comes Pataviensis"; n. 4, 1116 marzo 22, Padova: presente Enrico duca di Carinzia; n. 13, 1118 agosto 1, Treviso: presenti Enrico duca e Alberto "comes Veronensis".

(51) MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 439, 1077 febbraio 26, Padova: è presente Alberto "comes huius civis Patavis"; n. 440, 1077 marzo 13, Verona; n. 441, 1077 marzo 14, Verona; n. 442, 1077 marzo 14, Verona; III/2, n. 484, 1100 maggio 25, Monselice.

loro prolungata attività, i conti della Marca, eredi 'dinastici' del titolo ufficiale, *comes comitatus* o *comes civitatis*, che fu trasmesso di volta in volta ad un solo membro della famiglia, mantennero alcune prerogative pubbliche ancora fra XII e XIII secolo: la recognizione degli atti testamentari, attestata per i conti di Verona in compartecipazione con il vescovo⁵²; l'attività di tutori di minorenni e vedove e l'emancipazione dall'autorità paterna per i conti di Padova⁵³; la facoltà di nominare i notai, attestata fra XII e XIII secolo per i conti di Verona⁵⁴ e per quelli di Vicenza⁵⁵; ancora, l'esercizio del controllo sui mestieri e sulle arti, particolarmente su quelle concernenti l'alimentazione, per i conti di Verona⁵⁶ e di Padova⁵⁷, attività che più delle altre avevano riflessi nell'ambito pubblico e per le quali gli organi preposti erano attenti, come lo saranno le magistrature comunali, a non permettere prevaricazioni, stante l'importanza essenziale per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Nella *Langobardia* settentrionale svolsero un'attività

(52) V. CAVALLARI, *Ricerche sul conte cittadino e sulle origini delle autonomie*, Verona, 1971, pp. 225-227, doc. 1152 giugno 23, da integrare con le osservazioni di A. CASTAGNETTI, *Ut nullus incipiat hedificare forticium. Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, p. 96, nota 81.

(53) E. ZORZI, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune*, Venezia, 1930, pp. 52-53, note 3-5, ove viene segnalata documentazione fra XII e XIII secolo.

(54) J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, voll. 4, 1868-1874, II, pp. 80-81.

(55) CASTAGNETTI, *I conti* cit., p. 160.

(56) L. SIMEONI, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1913, poi in *Studi storici veronesi*, 8-9 (1957-1958), pp. 103-104, nota 61; V. CAVALLARI, *Guadiare se sub gastaldione. Ricerche sulla trasformazione del 'ministerium' curtense nell'Arte medievale*, in *Studi storici veronesi*, I (1949), pp. 30-36 e passim. I conti di Verona vantavano anche diritti limitati sui dazi delle porte: CASTAGNETTI, *Le due famiglie* cit., p. 90.

(57) Per la giurisdizione comitale sui fornai ed osti in Padova si veda ZORZI, *Il territorio* cit., p. 54. Altri diritti pubblici, come la facoltà di impadronirsi delle sostanze degli stranieri morti senza eredi, i conti mantennero fino alla seconda metà del secolo XIII, insieme alla custodia dei duelli: *ibid.*, pp. 53-54.

avvicinabile a quella dei conti veneti i conti di Bergamo, che presiedettero placiti ancora nel settimo e ottavo decennio del secolo XI⁵⁸, assistendo in seguito ai placiti regi⁵⁹ o di *missi regi*⁶⁰ e mantenendo a lungo il titolo di conti del comitato, fino ai primi decenni del secolo XII, una titolatura, tuttavia, utilizzata in compartecipazione ovvero da più persone nello stesso periodo⁶¹. Del resto, i loro residui diritti comitali, tali per principio, non sappiamo quanto in pratica ancora effettivi, sono deducibili da un diploma federiciano dell'anno 1185⁶²: facoltà di emancipare i minori e gli schiavi, presiedere ai duelli, ricevere l'eredità dei morti senza discendenti, chiedere il consenso delle donne per le alienazioni⁶³.

La distrettuazione comitale continua, almeno formalmente, nel tempo, per quanto i comitati vadano riducendosi, in molti casi, a contenitori resi vuoti dalla crescita dei territori immuni, prima, delle signorie territoriali poi, e dall'instaurarsi in molte città di un 'regime' episcopale, dal rapporto diretto con il regno. La persistenza

(58) MANARESI, *I placiti cit.*, III/1, n. 415, 1064 aprile 18, Prato Bissio; n. 419, 1066 ottobre 26, Grumello Cremonese; n. 451, 1079 aprile, Gabiano. Ma già F. MENANT, *I Giselbertini*, I ed. 1988, poi in F. MENANT, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 64-65, segnala che dall'anno 988 i placiti comitali si svolsero nella parte meridionale della contea, a volte nei castelli della chiesa di Cremona, a protezione degli interessi di questa, verificandosi di fatto una riduzione territoriale della giurisdizione comitale.

(59) MANARESI, *I placiti cit.*, III/1, n. 459, 1082 novembre 6, Palusco: tre conti di Bergamo, due dei quali ritornano, senza titolo, anche *ibid.*, III/2, n. 467, 1088 gennaio, Bergamo.

(60) *Ibid.*, III/2, n. 471, 1091 giugno, Bergamo.

(61) MENANT, *I Giselbertini cit.*, p. 71, anche per il ruolo importante che la dignità e l'autorità comitali mantengono a lungo nella coscienza collettiva; per la titolatura dei conti della famiglia si veda *ibid.*, pp. 351-352, fig. 1: "I Giselbertini - genealogia I: titolature, funzione comitale, alleanze".

(62) *DD Friderici I*, n. 904, 1185 maggio 12: donazione ai Cremachi dei diritti già esercitati *beneficii nomine* - l'espressione ricorda quella presente nel privilegio dell'anno 1027 al vescovo di Trento (cfr. sotto, testo corrispondente alla nota 198 sgg.) - dal ramo comitale dei Camisano.

(63) Cfr. MENANT, *I Giselbertini cit.*, p. 68.

delle attestazioni nella documentazione pubblica e privata è dovuta all'uso cancelleresco e notarile, per il quale il territorio del *comitatus* offriva, a fronte della labilità e mutabilità delle circoscrizioni maggiori, ducati e marche, la possibilità di un riferimento certo e stabile, non troppo esteso, anche sotto l'aspetto geografico dell'ubicazione dei possessi e degli insediamenti⁶⁴.

Nel regno italico del secolo X, accanto e, in certe zone, oltre e sopra i comitati, si venne a formare una distrettuazione poggiante su marche e ducati, erede solo parzialmente di quella carolingia. Nel secolo IX si era mantenuta una articolazione tradizionale in alcune grandi aree circoscrizionali, con riferimento, soprattutto, ai ducati di Tuscia e Spoleto, ricordati, ad esempio, in due capitolari dei primi decenni: il primo è rappresentato dalla *divisio regnorum* dell'anno 806⁶⁵, il secondo dal *pactum* dell'anno 817 tra Ludovico il Pio e il pontefice⁶⁶; anche nei diplomi della tarda età carolingia, ad esempio, in un gruppetto di privilegi indirizzati da Carlo III il Grosso alle chiese vescovili di Verona, Arezzo, Cremona e Bergamo⁶⁷. Riferimenti, pochi, ad essi tornano nei privilegi dei re 'nazionali'⁶⁸.

(64) SERGI, *I confini cit.*, pp. 145-146.

(65) *Capitularia cit.*, I, n. 45, 'Divisio regnorum', 806 febbraio 6, cap. 4, p. 128: *ducatu Tuscanus*.

(66) *Capitularia cit.*, I, n. 172, pp. 353-354. Sul ducato di Spoleto nel primo periodo carolingio si veda S. GASPARRI, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1983, pp. 112-122.

(67) *DD Karoli III*, n. 49, 882 febbraio 14; per la chiesa vescovile di Verona; n. 50, 882 febbraio 15, per quella di Arezzo; n. 51, 882 febbraio 15, per quella di Cremona (il privilegio venne riprodotto in un placito alla presenza del re Berengario: *DD Berengario I*, n. 74, 910 novembre, Cremona = MANARESI, *I placiti cit.*, I, n. 120); *DD Karoli III*, n. 52, 882 febbraio 15, per quella di Bergamo.

(68) *DD Berengario I*, n. 116, 917 ottobre 21; n. 124, 920 giugno 30; *DD Ludovico III*, n. 2, 900 ottobre 12, e n. 7, 901 marzo 2. *DD Berengario II e Adalberto*, n. 8, 953 ottobre.

In questi privilegi inizia ad apparire, sporadicamente, il termine *marca*, per indicare uno dei due ducati noti⁶⁹, ma anche riferito ad altri distretti maggiori, come la *marca di Friuli*⁷⁰, un distretto di tradizione certo antica, la cui esistenza, tuttavia, è nota più per la presenza di marchesi che per attestazioni dirette della circoscrizione pubblica: anche nel documento ora citato il riferimento è non al distretto in sé, ma ai redditi fiscali connessi, *pertinentes*, alla *marca Foriulii*, intesa quale ufficio di marchese del Friuli.

Per l'esistenza eventuale delle altre 'marche' è necessario, in assenza pressoché totale del termine *marca* con significato distrettuale⁷¹, utilizzare il titolo di *marchio*, raramente seguito da una qualificazione territoriale⁷². Le vicende successive, più o meno vicine nel tempo, giustificano l'attribuzione ad alcuni di questi *marchiones* del governo di distretti pubblici più ampi di un comitato: ricordiamo Anscario I e i figli Anscario II e Berengario⁷³,

(69) *DD Berengario II*, n. 13, 960 aprile 24: *marca Tuscia*.

(70) *DD Berengario I*, n. 139, 923 settembre-dicembre (?).

(71) SERGI, *I confini* cit., p. 318, per le osservazioni, tratte dalla considerazione dell'area piemontese, nella quale regione l'autore rileva che il termine *marca* non è, di fatto, documentato per i secoli IX-XI, cosicché si debbono utilizzare le attestazioni di *marchiones* per verificare l'organizzazione circoscrizionale in *marche* e *marchesati*, pur trattandosi di un'area che potremmo definire, rispetto ad altre, quale regione di 'marche e marchesati', nella quale sono rare le attestazioni stesse di *comites*, poiché le famiglie di *marchiones* detengono una egemonia completa sul territorio (cfr. sopra, nota 42).

(72) Ducato di Tuscia: *DD Ludovico III*, n. 2, 900 ottobre 12: Adelberto "Tusciae marchio"; *DD Berengario II*, n. 16, 961 maggio 30: Ugo "marchio Tusciae". Per le vicende del *ducatus* di Tuscia si veda H. KELLER, *La Marca di Tuscia fino all'anno Mille*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo*, Spoleto, 1973, pp. 122 ss.; per la connotazione pubblica della regione, W. KURZE, *Dall'età franca al Mille*, in *Etruria, Tuscia, Toscana. L'identità di una regione attraverso i secoli*, voll. 2, a cura di G. GARZELLA, Pisa, 1992-1998, II, pp. 17-52. con segnalazione completa delle fonti, documentarie e narrative.

(73) Ci limitiamo, per ora, a rinviare ai profili sintetici sui personaggi e sui loro progetti politici tracciati da SERGI, *I confini* cit., pp. 43-53, con discussione della problematica e ampia storiografia; ancora per Anscario, pp. 62-63.

poi, poco dopo la metà del secolo, Arduino⁷⁴, Aleramo⁷⁵, Oberto⁷⁶, Milone⁷⁷, Almerico II⁷⁸. Secondo i risultati degli studi più recenti, essi furono insigniti della dignità marchionale senza che per questo fosse stato loro affidato, almeno inizialmente, il governo di una *marca* effettiva, organizzata in comitati⁷⁹: furono posti a capo di territori ampi, ma incerti nella configurazione circoscrizionale, nei quali ciò che importava era il riferimento, più che al territorio, alla persona del marchese⁸⁰; in altre parole, il loro titolo marchionale indica "una connotazione più personale che geografica delle funzioni"⁸¹. Anche il centro della *marca* di Ivrea, che non viene così designata nella documentazione pubblica e privata, è posto in relazione ai marchesi anscari in alcuni passi dell'opera di Liutprando di Cremona⁸². La dignità e il governo dei marchesi erano finalizzati, a quanto sembra, dunque, alla difesa militare contro i pericoli esterni, soprattutto contro quelli provenienti dal mare⁸³.

(74) *Ibid.*, p. 71 sgg.

(75) R. MERLONE, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI)*, Torino, 1995, pp. 28, 37 e 254-255.

(76) M. NOBILI, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X-inizio secolo XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, I, 1988, pp. 77 e 80.

(77) CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 99-105.

(78) CASTAGNETTI, *Tra 'Romania'* cit., p. 40 sgg.

(79) A. A. SETTIA, *'Nuove marche' nell'Italia occidentale. Necessità difensive e distrettizzazione pubblica fra IX e X secolo: una rilettura*, in *Segusium*, 32 (1992), p. 53.

(80) M. NOBILI, G. SERGI, *Le Marche del Regno Italico: un programma di ricerca*, in *Nuova rivista storica*, LXV (1981), p. 404; SETTIA, *Nuove marche* cit., p. 55; SERGI, *I confini* cit., pp. 61-62.

(81) V. FUMAGALLI, *I cosiddetti 'conti di Lecco' e l'aristocrazia del Regno Italico tra IX e X secolo*, in *Formazione e strutture* cit., II, p. 117.

(82) LIUDPRANDI *Antapodosis*, in *LIUDPRANDI episcopi Cremonensis opera*, ed. J. BECKER, in *SS in usum scholarum*, Hannover e Lipsia, 1915, II, 32, p. 52; II, 57, p. 63; ecc. Cfr. G. GANDINO, *Il vocabolario politico e sociale di Liutprando di Cremona*, Roma, 1995, p. 105.

(83) SETTIA, *'Nuove marche'* cit., p. 53.

Pur nella carenza terminologica e nell'indeterminatezza territoriale⁸⁴, non sembra dubbio che si formarono effettivamente nella regione nord-occidentale del regno dominazioni comprendenti territori più estesi di un comitato: dapprima la marca anscarica, ben presto ridotta e poi dissoltasi⁸⁵; quindi, nella seconda metà del secolo, la marca arduinica, facente perno inizialmente sul comitato di Auriate e poi di Torino⁸⁶, e quella aleramica, facente perno sul comitato di Vado o Savona⁸⁷.

Più difficile constatare un'organizzazione per marche nelle regioni centrali padane: fra la metà del secolo X e la metà del secolo successivo il comitato e la città di Milano, con altre città e comitati, furono governati da marchesi-conti, che, tuttavia, non associavano a tale titolo una qualificazione territoriale, che era invece associata al titolo di conte, che assumeva pertanto una funzione specificatrice rispetto al titolo per così dire superiore: ricordiamo il marchese Berengario, conte di Milano⁸⁸, e, nel secolo seguente, i marchesi obertenghi, anch'essi conti di Milano e di Tortona⁸⁹. Fra *Langobardia* orientale e

(84) Cfr. sotto, testo corrispondente alle note 94-101.

(85) SERGI, *I confini* cit., pp. 62-70.

(86) *Ibid.*, pp. 44, 74 sgg.

(87) L. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Torino, 1992, pp. 57-58; MERLONE, *Gli Aleramici* cit., pp. 86, 256 e passim.

(88) MANARESI, *I placiti* cit., I, n. 139, 941 febbraio, Milano. Cfr. SERGI, *I confini* cit., pp. 68 e 147.

(89) *Ibid.*, II/2, n. 308, 1021 novembre, Milano; III/1, n. 338, 1035 maggio 28; n. 364, 1045 novembre, Milano; n. 365, 1045 novembre, Milano. Cfr. M. G. BERTOLINI, *Alberto Azzo (II)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 754; M. NOBILI, *Formarsi e definirsi dei nomi di famiglia nelle stirpi marchionali dell'Italia centro-settentrionale: il caso degli Obertenghi*, in *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di G. Tellenbach*, a cura di C. VIOLANTE, Firenze, 1993, pp. 87-88, che pone in luce come tutti i membri della discendenza di Oberto recarono il titolo di marchese ed esercitarono le funzioni di ufficio, mentre in altre famiglie marchionali, come Canossiani e Arduinici, la carica fu esercitata

Romania erano situati i domini dei due marchesi Almerico I e II, probabili titolari dei comitati di Gavello e di Monselice, questo secondo 'declassato' poi a *iudiciaria*⁹⁰. In Emilia non sembra che alcun marchese fosse stato posto al governo di un ampio distretto, fino a che nell'età ottoniana riuniscono sotto di sé alcuni comitati i conti, poi marchesi detti di Canossa, da Adalberto Atto a Bonifacio⁹¹.

Ben diversa è la situazione nel ducato di Toscana, ove si esercita, in modo continuo, nella sostanza, il governo di duchi e marchesi, nonostante la strutturazione interna con l'affermazione di conti e comitati⁹². Una situazione a sé stante riflette la formazione della Marca Veronese ad opera di Ottone I poco dopo la metà del secolo, affidata al governo dei duchi di Baviera e poi di Carinzia⁹³.

Per cogliere il funzionamento effettivo delle marche, manca quasi completamente la documentazione preziosa dei placiti, soprattutto di quelli presieduti dagli ufficiali

da una sola persona e trasmessa ad uno dei figli. L'attività giudiziaria dei marchesi obertenghi, certamente più intensa dei marchesi 'occidentali', come osserviamo di seguito, è continuata dai loro 'eredi' che diedero origine al ramo 'estense': proprio per controversie relative a beni situati nel distretto di Monselice, fin dall'anno 1013 i marchesi obertenghi avevano partecipato a due placiti quali co-presidenti (Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 277, 1013 maggio 5, Verona, presidente il duca di Carinzia) e poi presidenti (*ibid.*, n. 278, 1013 maggio 10, Monselice); ancora nel secondo decennio del secolo XII il marchese 'estense' Folco presiede regolarmente *placita generalia* in Monselice (A. GLORIA [ed.], *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza [25 giugno 1183]*, voll. 2, Venezia, 1879-1881, I, n. 70, 1115 giugno 30, Monselice): cfr. A. CASTAGNETTI, *Arimanni in 'Langobardia' e in 'Romania'*, Verona, 1996, pp. 102-105.

(90) CASTAGNETTI, *Tra 'Romania' cit.*, pp. 44-51.

(91) COLORNI, *Il territorio mantovano* cit., pp. 10-20; V. FUMAGALLI, *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto-Atto di Canossa*, Tübingen, 1971; M. G. BERTOLINI, *Note di genealogia canossiana*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Pisa, 1981, pp. 116, 137; M. G. BERTOLINI, *Bonifacio*, in *Dizionario biografico* cit., X, Roma 1970, pp. 3-5; H. ZIMMERMANN, *I signori di Canossa e l'Impero (da Ottone I a Enrico III)*, in *I poteri dei Canossa* cit., pp. 414-419.

(92) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 43-44.

(93) CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., p. 110 sgg.

regi in quanto governatori di un distretto pubblico, se si eccettuano la marca toscana dei Canossa⁹⁴ e quella veronese governata dai duchi di Carinzia⁹⁵. Assai sporadica è, ad esempio, l'attività di amministrazione della giustizia dei marchesi arduinici⁹⁶, una sporadicità che non sembra imputabile ad una carenza documentaria né alla qualità della stessa, pur sempre proveniente dagli archivi delle chiese e dei monasteri gravitanti, più o meno direttamente, nella loro orbita⁹⁷.

In assenza dei placiti, la determinazione di un territorio soggetto al governo e i modi stessi di governo debbono essere tratti da altra documentazione – la pattuizione di un marchese e di un conte con una comunità rurale⁹⁸, un privilegio imperiale indirizzato a una comunità cittadina⁹⁹ –, nella quale appaiono per il secolo XI le rare qualificazioni di *marca* nell'Italia superiore, eccettuata sempre la Marca Veronese, e, soprattutto, dall'azione e

(94) Per il periodo di Bonifacio un'ampia analisi dell'attività giudiziaria è compiuta da BERTOLINI, *I Canossiani* cit., pp. 99-141; ancora, per una regione e un periodo del governo di Matilde, M. G. BERTOLINI, *Enrico IV e Matilde di Canossa di fronte alla città di Lucca*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, a cura di C. VIOLANTE, Roma 1992, p. 349 sgg. e app., pp. 381-389.

(95) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 45-51.

(96) Si conosce solo un placito dell'anno 1064 presieduto dal marchese Pietro, al quale si affianca quale copresidente la madre Adelaide *cometissa*: MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 416, 1064 luglio 31, Cambiano. Accanto a questo possiamo porre il placito presieduto all'inizio del secolo XI dai cugini aleramici Guglielmo e Oberto, marchesi e conti del comitato di Vado, edito in MERLONE, *Gli Aleramici* cit., pp. 81-84, app., n. 4, 1004 febbraio 22, Vado; illustrazione a p. 86.

(97) P. CANCIAN, *Per un cartario della dinastia marchionale arduinica: protagonisti e problemi*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, in *Segusium*, XXIX (1992), pp. 169-182.

(98) SERGI, *I confini* cit., p. 309, con riferimento alla 'carta di Tenda', concessa dal marchese Arduino alla metà del secolo X e confermata un secolo dopo dai conti di Ventimiglia.

(99) *DD Heinrich II*, n. 303, anno 1014: privilegio per gli abitanti di Savona; cfr. PROVERO, *Dai marchesi* cit., p. 173 e passim.

dalle relazioni politiche, interne ed esterne al regno¹⁰⁰, dalla fondazione e dalla protezione di chiese e monasteri, dal controllo delle sedi vescovili¹⁰¹.

A questo punto è opportuno ritornare alla prima età carolingia, al periodo cioè dell'introduzione dei rapporti vassallatici nel regno italico, che coincide con l'introduzione dei conti e la progressiva costituzione dei distretti comitali.

Come numerosi studiosi hanno sottolineato, la terminologia relativa agli ufficiali pubblici e, soprattutto, all'atto di investitura e alla natura del loro ufficio presenta, da sempre, forti ambiguità, dovute, anzitutto, al fatto che gli ufficiali pubblici erano generalmente scelti fra le persone al seguito del sovrano carolingio, già nella condizione di vassalli regi¹⁰². Se a questo si aggiunge la designazione consueta come *beneficium* degli uffici od *honores* pubblici¹⁰³, in ispecie del *comitatus*¹⁰⁴, comprendiamo come nel passato sia stato possibile ritenere, in una prospettiva di univocità 'feudale' di significato del termine, che fin dall'inizio l'ufficio del conte costituisse un 'feudo',

(100) SERGI, *I confini* cit., pp. 256 e 371; G. SERGI, *I poli del potere pubblico e dell'orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa*, in *La contessa Adelaide* cit., pp. 71-72.

(101) SERGI, *I confini* cit., pp. 322-323; G. ANDENNA, *Adelaide e la sua famiglia tra politica e riforma ecclesiastica*, in *La contessa Adelaide* cit., pp. 81-82.

(102) Segnaliamo, senza alcuna pretesa di completezza, MITTEIS, *Lehnrecht* cit., pp. 203-205; MITTEIS, *Le strutture* cit., p. 83; F. L. GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, trad. it. Torino, 1989, pp. 26, 57; R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo. I. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, trad. it. Bologna, 1973, p. 175; CUVILLIER, *Storia* cit., I, p. 93; TABACCO, *L'allodialità* cit., p. 606; TABACCO, *Feudalesimo* cit., p. 73; TABACCO, *Le strutture* cit., p. 130; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, voll. 2, Roma, 1995, I, *L'alto medioevo*, p. 277; SERGI, *I confini* cit., p. 255.

(103) GANSHOF, *Che cos'è* cit., pp. 59-60, pone in rilievo l'assimilazione dell'*honor* al *beneficium* nel capitolare di Quierzy: *Capitularia* cit., II, n. 282, 877 giugno 16, cap. 3.

(104) TABACCO, *L'allodialità* cit., p. 607; TABACCO, *Il feudalesimo* cit., pp. 78 ss.; TABACCO, *Regno, impero* cit., p. 130.

donde il problema della feodalizzazione dell'ufficio, feodalizzazione intesa poi nelle sue implicazioni bassomedievali e moderne, comportante l'esclusione di possibilità di interventi del re nel territorio del 'feudatario', una concezione decisamente inapplicabile, anche per l'età sveva¹⁰⁵.

Nella documentazione, pubblica e privata, i conti e i marchesi erano connotati dalla loro qualifica funzionariale, non dalla condizione eventuale di vassalli, che è conosciuta solo in casi isolati: il primo, alla fine dell'età carolingia, è rappresentato da Suppone, probabile vassallo di Ludovico II¹⁰⁶, poi conte di Torino¹⁰⁷ e forse di altri comitati¹⁰⁸. Altri concernono il periodo di regno di Berengario I: Ingelfredo, un alamanno di provenienza friulana, come il re, attestato quale vassallo regio¹⁰⁹, diviene poi conte di Verona nel periodo 913-921¹¹⁰. Rilevante la vicenda di Milone, vassallo regio nel primo decennio del secolo¹¹¹,

(105) G. TABACCO, Recensione a O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, ora IV ed., Bari, 1994, in *Studi storici*, 28 (1987), p. 229; cfr. anche VIOLANTE, *Marchesi, conti* cit., p. 9.

(106) *DD Ludovici II*, n. 50, 870 aprile 3; cfr. A. L. BUDRIESI TROMBETTI, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, in *Atti dell'Accademia bolognese delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali*, LXII (1973-1974), p. 11.

(107) MANARESI, *I placiti* cit., I, n. 89, 880 novembre, Pavia, nel quale (p. 320) si ricorda un placito in Torino del conte Suppone.

(108) Sulle questioni connesse all'identificazione del conte con il vassallo e alla titolarità dei comitati si sofferma SERGI, *I confini* cit., pp. 63-64, anche per altri uffici comitali eventualmente rivestiti dal conte Suppone.

(109) *DD Berengario I*, n. 14, 896 aprile 30; n. 75, anno 911; n. 80, anni 902-911.

(110) CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 79-80; A. CASTAGNETTI, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, pp. 75-77. Forse vassallo regio fu anche il conte veronese precedente, Anselmo, che in un suo atto testamentario ricorda il re Berengario quale suo *senior*, qualificazione, tuttavia, non sufficiente in se stessa a certificare un rapporto vassallatico diretto: V. FAINELLI (ed.), *Codice diplomatico veronese*, voll. 2, Venezia, 1940-1963, II, n. 98, 910 dicembre; sul conte Anselmo, si veda CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 76-79.

(111) MANARESI, *I placiti* cit., I, nn. 119 e 120, 910 novembre, Cremona.

conte di Verona due decenni dopo e, nei primi anni Cinquanta, marchese¹¹², come quella di Giselberto, vassallo e *missus* dell'imperatore Berengario I¹¹³, poi conte di Bergamo e conte palatino¹¹⁴.

Le nostre conoscenze tornano scarse dopo il periodo berengariano¹¹⁵: i pochi vassalli imperiali attestati direttamente hanno titoli di ufficiali, conti e duchi, senza specificazioni ulteriori che indichino compiti istituzionali definiti, come il governo di un territorio¹¹⁶. La carenza documentaria, dovuta all'impiego 'preferenziale' del titolo di ufficiale rispetto alla condizione vassallatica, non impedisce di ritenere che conti e marchesi del regno italico fra X e XI secolo siano stati effettivamente vassalli regi e imperiali: la conoscenza delle vicende politiche e del *curus honorum* di alcuni di loro, capostipiti di dinastie, induce ad ipotizzare tale rapporto, come nei casi dei primi Arduinici¹¹⁷, di Oberto¹¹⁸ e di Adalberto Atto di Canossa¹¹⁹. Solo il marchese aleramico Anselmo, che assiste a un placito di Ottone II¹²⁰, è qualificato come *vassus imperialis*¹²¹.

Che i vincoli vassallatici contratti direttamente con i sovrani teutonici da singole persone divenissero sempre più radi, ad iniziare nella stessa età ottoniana, come ve-

(112) CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 99-105.

(113) MANARESI, *I placiti* cit., I, n. 130, 919 novembre, Bonate Superiore.

(114) MENANT, *I Giselbertini* cit., p. 51 sgg.

(115) BUDRIESI TROMBETTI, *Prime ricerche* cit., p. 27.

(116) MANARESI, *I placiti* cit., II/1, n. 155, 967 aprile 17, Ravenna: Buccone duca; n. 164, anno 970, Ferrara: Eccicone conte.

(117) Cfr. sopra, nota 74.

(118) Cfr. sopra, nota 76.

(119) FUMAGALLI, *Le origini* cit., p. 47; SERGI, *I confini* cit., pp. 234 e 238; ZIMMERMANN, *I signori* cit., p. 414.

(120) MANARESI, *I placiti* cit., II/1, n. 203, 983 maggio 8, Cremona.

(121) Sul marchese Anselmo, *vassus imperialis*, si veda MERLONE, *Gli Aleramici* cit., pp. 61, 66 e 234.

dremo¹²², lo attesta il fatto che i vassalli imperiali vanno scomparendo dalla documentazione: nel secolo XI i pochi presenti, solo quattro, sono *missi* imperiali che esplicano le funzioni di presidenti di placito¹²³. Ne ecceuiamo ovviamente i rapporti vassallatici consuetudinari con i membri delle stirpi marchionali e comitali consolidate, per i quali, molto probabilmente, la condizione di vassallaggio nei confronti del sovrano era trasmessa senza la necessità di atti formali e personali. Questa situazione, presupposta, ma fino a poco tempo fa non dimostrata, è stata recentemente documentata da Cinzio Violante¹²⁴, il quale, in alcuni contributi, ha posto in luce, attraverso l'analisi di un atto privato¹²⁵, un livello 'atipico' concesso nell'anno 1036 dal vescovo di Cremona ad Arduino, conte del comitato di Bergamo¹²⁶, che fosse consuetudine o norma per i primogeniti dei conti in carica divenire vassalli regi¹²⁷.

Il rapporto di vassallaggio poteva essere trasmesso nello stesso modo, consuetudinario e tacito, con il quale venivano trasmessi gli uffici pubblici da padre in figlio o ad altro erede, qualora non fosse ritenuto opportuno o

(122) Cfr. sotto, testo corrispondente alla nota 192 sgg.

(123) MANARESI, *I placiti* cit., II/2, n. 313, 1022 febbraio; III/1, n. 331, 1030 aprile 20; n. 352, 1038 agosto, come risulta dallo spoglio effettuato da BUBRIESI TROMBETTI, *Prime ricerche* cit., p. 50.

(124) C. VIOLANTE, *Un beneficio vassallatico istaurato con una carta di livello (Cremona 8 novembre 1036)*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi*, a cura di C. ALZATI, I, Roma, 1994, p. 194 sgg.; C. VIOLANTE, *Fluidità del feudalesimo nel Regno Italoico (secoli X e XI). Alternanze e competrazioni di forme giuridiche delle concessioni di terre ecclesiastiche a laici*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXI (1995), p. 24 sgg.; VIOLANTE, *Marchesi, conti* cit., p. 14.

(125) VIOLANTE, *Fluidità* cit., app., doc. 1036 novembre 8, Genivolta.

(126) Su Arduino II si veda MENANT, *I Giselbertini* cit., pp. 90-91.

(127) VIOLANTE, *Un beneficio vassallatico* cit., p. 194; VIOLANTE, *Fluidità* cit., p. 25.

non si presentasse necessario l'intervento imperiale¹²⁸. D'altronde, già nella piena età carolingia¹²⁹, fin dal tempo di Ludovico il Pio, alcuni grandi uffici divennero ereditari di fatto, come la marca del Friuli¹³⁰, una pratica¹³¹, non un diritto, riconosciuta nel noto capitolare di Quierzy dell'anno 877¹³². Nel secolo XI la quasi totalità degli uffici pubblici è ormai trasmessa in via ereditaria, anche da molto tempo¹³³, salvi casi particolari, dovuti a provvedimenti di rimozione, in seguito ad azioni politiche di ribellione, come nel periodo del conflitto tra Arduino ed Enrico II¹³⁴, tenendo presente che anche in quel frangente alcuni marchesi, caduti in disgrazia, poterono recuperare una posizione politica ragguardevole, come l'arduinico

(128) COLORNI, *Il territorio mantovano* cit., p. 35; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., pp. 90, 168, 170-171.

(129) Un documento privato dell'anno 814, proveniente dalle carte della chiesa di Frisinga, mostra come un conte locale, in un atto di donazione, prospettasse la possibilità di successione nel *ministerium comitis* del figlio suo: TH. BITTERAUFG (ed.), *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, voll. 2, München, 1905, ed. anast. Aalen, 1967, I, n. 313, 814 gennaio 15. Il documento è già segnalato da SCHULZE, *Die Grafschaftsverfassung* cit., p. 333.

(130) G. ARNALDI, *Berengario I*, in *Dizionario biografico* cit., IX (1967), p. 1; F. VIANELLO, *Gli Unruochingi e la famiglia di Beggo conte di Parigi (Ricerche sull'alta aristocrazia carolingia)*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano*, 91 (1991), pp. 337-369.

(131) Una posizione di dominio, sancita dall'ufficio comitale, poteva essere trasmessa dal conte ad un vassallo, come nel caso del conte Rodolfo che designa erede della sua terra il vassallo Rogerio, che a sua volta ottiene l'ufficio comitale dal re e sposa la figlia del defunto Rogerio: SERGI, *I confini* cit., pp. 72-73.

(132) *Capitularia* cit., II, n. 282, 877 giugno 16, cap. 3. Sul capitolare si sono soffermati molti studiosi: basti il riferimento a BOUTRUCHE, *Signoria* cit., I, pp. 175-176.

(133) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 74-77 per marchesi e conti, fondatori di lignaggi, ai quali possiamo aggiungere, quale esempio precoce, anche il conte Giselberto (sopra, testo corrispondente alle note 113-114).

(134) C. G. MOR, *L'età feudale*, voll. 2, Milano 1952, I, pp. 550-551; C. VIOLANTE, *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. VALERI, I, Torino, 1965, p. 111-112; CAPITANI, *Storia* cit., pp. 238-244; H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, trad. it. Torino, 1995, pp. 231 ss.

Olderico Manfredi ¹³⁵ e l'obertengo Adalberto II ¹³⁶; significative anche le vicende dei Canossa nel contrasto tra Enrico III e Bonifacio, che non portò certo alla rovina del marchese ¹³⁷, pur se nella marca toscana l'impero fu presente e i duchi non poterono acquisirne il governo né mantenerlo a lungo in opposizione ad esso ¹³⁸.

Anche per stirpi di minore rilevanza politica, come quella comitale veronese, poi detta dei San Bonifacio, la perdita dell'ufficio nello stesso periodo ¹³⁹ – ma una vicenda analoga si era svolta all'inizio dell'impero di Ottone I ¹⁴⁰ – non ne compromise le sorti, poiché esso venne ripreso dopo alcuni decenni, per non essere più abbandonato ¹⁴¹.

La persistenza delle dinastie marchionali, se eccettuamo i casi di estinzione naturale, quali Canossa e Arduinici, e quella, in certe regioni, come la Marca Veronese ¹⁴², delle famiglie comitali mostrano che, a fronte del loro radicamento su basi signorili, in aree più e meno ampie, comprese o meno nei distretti pubblici, dei quali avevano avuto il governo, anche i sovrani, ammesso che veramente l'avessero voluto, incontravano difficoltà ad attuare sostituzioni durature. L'estinzione delle grandi dinastie marchionali ebbe esiti diversi: dopo la morte di

(135) SERGI, *I confini* cit., pp. 84 sgg.

(136) NOBILI, *Alcune considerazioni* cit., p. 80.

(137) M. G. BERTOLINI, *Bonifacio di Toscana*, in *Dizionario biografico* cit., XII, Roma, 1970, p. 14.

(138) M. NOBILI, *Le famiglie marchionali nella Tuscia*, in *I ceti dirigenti nella Toscana dall'età longobarda a quella precomunale*, Pisa, 1981, p. 102, condiviso da SERGI, *I confini* cit., pp. 355, 386.

(139) CASTAGNETTI, *Le due famiglie* cit., pp. 52-53.

(140) Ibid., pp. 50-71 per la perdita dell'ufficio comitale; p. 52 per la riassunzione dell'ufficio comitale alla fine del secolo.

(141) Ibid., p. 60 sgg.

(142) A. CASTAGNETTI, *Le famiglie comitali della Marca Veronese (secoli X-XIII)*, in *Formazione e strutture* cit., II, pp. 94-111.

Matilde la marca di Tuscia non si frazionò in marchesati dinastici, per la sua 'intelaiatura istituzionale' ¹⁴³ e per i persistenti interventi dell'impero ¹⁴⁴, mentre la marca arduinica diede vita a formazioni dinastiche legittimate da un'ascendenza arduinica indiretta ¹⁴⁵.

L'estinzione di una famiglia comitale poteva fornire l'occasione per l'impero per legittimare i poteri già ampi di una chiesa vescovile ¹⁴⁶, come accadde a Parma, quando l'imperatore nell'anno 1029 donò – promise, invero, di donare – alla chiesa vescovile il *comitatus*, entro e fuori le mura della città, nei suoi confini antichi, con il *districtus* e tutte le *publicae functiones* ed *exactiones*, di pertinenza alla *potestas* regia, donazione che sarebbe divenuta effettiva dopo la scomparsa del conte Bernardo, se questi non avesse lasciato un figlio maschio ¹⁴⁷: nella consueta formula precettiva e sanzionatoria agli ufficiali pubblici di non molestare la chiesa per il *comitatus*, in particolare per i tributi pubblici del *fodrum* e delle *herbergariae*, si precisa che il *comitatus* è concesso come *benefitium* dal sovrano.

Il *comitatus* venne donato effettivamente, come attestano i privilegi successivi, dai quali scompare il riferi-

(143) NOBILI, *L'evoluzione* cit., pp. 244-245, seguito da SERGI, *I confini* cit., p. 386.

(144) M. RONZANI, *La nozione della 'Tuscia' nelle fonti dei secoli XI e XII*, in *Etruria, Tuscia* cit., II, p. 77.

(145) SERGI, *I confini* cit., p. 55.

(146) Per la formazione, nel corso del secolo X, dei poteri temporali dei vescovi parmensi, premessa necessaria alle concessioni di Corrado II, si veda G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 'Langobardia' del secolo X*, in *Aevum*, XLIX (1975), pp. 291-297.

(147) *DD Conradi II*, n. 143, 1029 dicembre 31, copia del secolo XVII. Il diploma è accettato nella sostanza già da C. MANARESI, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, LVIII (1944), p. 249, nota 1, assai critico, in generale, verso le concessioni imperiali ai vescovi di diritti sulle città; cfr. R. SCHUMANN, *Authority and the Commune. Parma 833-1133*, Parma, 1973, p. 129.

mento al conte Bernardo e alla sua improbabile discendenza, mentre viene ripresa la formulazione del *comitatus* quale *beneficium* conferito alla chiesa¹⁴⁸. Poiché nei privilegi l'assegnazione del *comitatus* alla chiesa avviene chiaramente sotto il titolo giuridico della donazione, come di consueto, il riferimento al *comitatus* quale *beneficium* può essere inteso nel senso generico del termine, o, come crediamo noi, riferirsi alla precedente condizione giuridica secondo la quale i conti detenevano il *comitatus*, per cui questo continuava a spettare, in ultima istanza, alla *potestas* regia, trattandosi appunto di un *beneficium* revocabile, anche se la revocabilità appariva dal privilegio stesso assai limitata dalla pratica – vorremmo dire, dal principio effettuale – dell'ereditarietà delle cariche, per cui la proclamata e ripetuta 'pertinenza' alla *potestas* regia diveniva effettiva solo in assenza di eredi del conte in carica.

La vicenda della chiesa parmense ci introduce nel tema del conferimento del *comitatus* in beneficio agli ufficiali pubblici, per il quale, nell'ambito del regno italico, rimane fondamentale il privilegio concesso nell'anno 1027 da Corrado II al vescovo di Trento, atto sul quale si è soffermata e tuttora si sofferma la ricerca, anche e soprattutto nella nostra prospettiva. In merito, come vedremo, non sussistono incertezze sull'affermazione della detenzione in beneficio del *comitatus* da parte degli uffi-

(148) Tralasciando il privilegio, non completato, dell'anno 1035, che reca anche i confini del *comitatus* (*DD Conradi II*, n. 218, 1035 fine maggio), segnaliamo quello dell'anno successivo (n. 226, 1036 febbraio 15, copia del secolo XVII), e, soprattutto, quello di Enrico III (*DD Heinrici III*, n. 197, 1047 aprile 14-maggio 1, originale), che ricorda espressamente e conferma il privilegio del padre Corrado II, ivi compreso il conferimento del *comitatus* quale *beneficium*. Cfr. SCHUMANN, *Authority* cit., pp. 129, 140-141, 146; *ibid.*, p. 50, per la presumibile facoltà per i vescovi parmensi di eleggere essi stessi i conti.

ciali, anche se esse sussistono sul contenuto concreto del *beneficium* comitale, se cioè si tratti proprio dell'ufficio di governo con gli annessi beni e redditi economici di pertinenza o solo di questi ultimi: nella seconda eventualità, viene separato l'atto di investitura dell'ufficio, che mantiene in quanto tale la sua caratterizzazione di una delega di natura 'pubblica', dall'atto di investitura dei beni e dei proventi dell'ufficio, questi sì concessi in beneficio, a remunerazione della condizione vassallatica dell'ufficiale.

Nel privilegio, giuntoci in originale¹⁴⁹, il re conferma al vescovo di Trento il comitato trentino, con tutte le sue *pertinentiae* e *utilitates*, con le quali, fino ad allora, avevano 'avuto' il *comitatus* in beneficio, *beneficii nomine*, duchi, marchesi e conti, specificando che la concessione avviene a pieno titolo di proprietà, *in proprium*, con tutti i diritti pertinenti: « cum districtis placitis cuntisque publicis functionibus et redibitionibus ». La considerazione del formulario e dei passi ora citati del privilegio, alla luce di un confronto sommario e rapido con i formulari dei diplomi indirizzati a destinatari dei regni teutonico e italico, lascia intravedere una influenza complessa, poiché, accanto ad aspetti comuni, mostra l'accettazione di tradizioni specifiche ai due regni. Una prima considerazione concerne la definizione di *comitatus* assunta dalla città, sede vescovile, secondo una consuetudine italica, consolidatasi fin dall'età carolingia.

Nel regno italico le concessioni a chiese vescovili di *comitatus*, che iniziano alla fine del secolo X, concernono territori definiti, anche se, il più delle volte, limitati¹⁵⁰,

(149) *DD Conradi II*, n. 101, 1027 maggio 31.

(150) *DD Ottonis III*, n. 204, 996 maggio 27, alla chiesa di Cremona; *DD Heinrici II*, n. 113, anno 1006, alla chiesa di Como per il *vicecomitatus* della Valtellina; *DD Heinrici II*, n. 320, anno 1014, e *DD Conradi II*, n. 38, 1025 giugno 10, alla chiesa di Novara per i comitati di Pombia e di Ossola.

non costituiti da comitati tradizionali, connotati dall'afferenza a un centro cittadino, sede di una chiesa vescovile, secondo la consuetudine italiana¹⁵¹: le concessioni di diritti di piena giurisdizione su un intero *comitatus*, connotato dal nome della città vescovile, precedenti a quella trentina, sono rare¹⁵², per cui il nostro privilegio diviene il primo certo, che conceda ad un destinatario del regno italiano¹⁵³ la giurisdizione su un comitato tradizionale; ancor più, se viene accettata l'ipotesi che esso fosse una conferma di un precedente privilegio perduto, elargito nell'anno 1004 dal re Enrico II¹⁵⁴.

(151) CASTAGNETTI, *'Teutisci'* cit., pp. 33-36.

(152) Di una prima concessione alla chiesa di Vercelli (*DD Ottonis III*, n. 324, 999 maggio 7) è assai discussa l'autenticità: cfr. SERGI, *I confini* cit., pp. 159-162; una seconda concessione, diretta alla chiesa arcivescovile di Ravenna (n. 330, 999 settembre 27, originale), concerne numerosi comitati situati nella *Romania*, la regione inclusa di fatto nel regno italico, ma con tradizioni differenti (per la qualificazione di *comitatus* entrata in uso nella seconda metà del secolo X per i territori della *Romania* si veda sotto, nota 192). MANARESI, *Alle origini* cit., p. 226, dà l'elenco di undici sedi vescovili che, da Ottone I a Federico I, con esclusione di Ravenna e della *Romania* e di Trento - omesse, perché egli le considerava esterne al regno italico -, ottennero i diritti giurisdizionali sul comitato o ampia parte di esso, ma si tratta, invero, per tutta l'età ottoniana di concessioni del *districtus* sulla città e su un territorio ad essa direttamente afferente, il *territorium civitatis*: ROSSETTI, *Formazione* cit., pp. 285-309, per Asti, Parma e Reggio.

(153) Ricordiamo che non si deve considerare il privilegio di Corrado II come sanzionante l'inclusione del comitato nel ducato bavaro e quindi nel regno teutonico, poiché per questo comitato, inserito fino ad allora a pieno titolo nel regno italico, esso costituisce solo l'avvio di un tale processo che giunse a maturazione fra XI e XII secolo: cfr. W. HUSCHNER, *Die verfassungsrechtliche Stellung der Region Trient - Bozen - Wintschgau im Reichsverband während der Regierungszeit Konrads II.*, in E. MÜLLER-MERTENS, W. HUSCHNER, *Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II.*, Weimar, 1992, pp. 365-367.

(154) Secondo un'ipotesi, da lungo tempo prospettata, il privilegio di Corrado riprenderebbe un privilegio di Enrico II, che sarebbe stato emanato nell'anno 1004, in occasione di una sua sosta in Trento, prima di muovere contro il re Arduino. Se ne veda un cenno, con i rinvii storiografici essenziali, in I. ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, a cura di C. G. MOR, H. SCHMIDINGER, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, 3, Bologna, 1979, pp. 183-184; ed ora, una discussione più ampia in HUSCHNER, *Die verfassungsrechtliche Stellung* cit., pp. 357-358, che accetta l'ipotesi della concessione del comitato nell'anno 1004 ad opera di Enrico II. Per l'assegnazione del privilegio al-

Nel regno teutonico le cessioni di diritti di *comitatus* concernono, quasi sempre, diritti fiscali, detenuti a vario titolo, spesso beneficiale, in relazione a singoli possedimenti od anche singoli insediamenti, dislocati in pagi e collocati, in genere, in comitati, designati, secondo una tecnica ubicatoria diffusa in ambito teutonico, con il nome del conte prepostovi¹⁵⁵, meno con il riferimento ad una zona individuata da un nome proprio e quasi mai con una denominazione derivata dalla città, sede vescovile. Il fatto che i diritti pubblici, quasi sempre fiscali, pertinenti di singoli possessi, siano definiti quali *comitatus*¹⁵⁶, spiega la frequenza più alta di concessioni di *comitatus*, nei fatti, di diritti fiscali designati quali *comitatus*, in Germania rispetto all'Italia.

Le cessioni di diritti di *comitatus* prendono avvio con il privilegio di Ottone I, indirizzato nell'anno 960 alla chiesa di Coira, alla quale viene donato il comitato sulla valle di Bergell, tra il passo di Maloja e Chiavenna¹⁵⁷, ma

la primavera dell'anno 1004, cfr. J. F. BOHMER, *Regesta imperii. II/4. Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II. 1002-1024*, ed. TH. GRAF, Wien - Köln - Graz, 1971, n. 1561, aprile 1004, e sotto, testo corrispondente alla nota 169.

(155) F. CAGOL, *'Gau'*, pagi e comitati nella Baviera agilolfingia e carolingia, Verona, 1997, pp. 23-51.

(156) L'oggetto dell'investitura regia ai conti non era certo costituito solo da beni e redditi fiscali localmente individuabili, ma, soprattutto, da funzioni di governo, in particolare dall'amministrazione della giustizia (cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 26, e sotto, alle note 161-163), attività cui, tuttavia, non si fa riferimento nei privilegi che concernono beni e diritti 'singoli' già in beneficio dei conti; ma si tenga presente che nel regno teutonico i comitati sono spesso non compatte, per cui è diffusa la presenza di *Streugrafschaften* o 'comitati sparsi', come li definisce la ricerca (cfr. sopra, nota 27). Fra i privilegi da noi appresso utilizzati si trovano esempi rilevanti di comitati 'sparsi': ricordiamo il *comitatus* su sedici località, già del conte Harold e donato alla chiesa di Paderborn (*DD Heinrich II*, n. 225, 1011 aprile 10), e quello, distribuito in sei pagi e undici *parochiae*, già di alcuni conti, parenti dell'imperatore, e donato alla chiesa di Hildesheim (*DD Heinrich III*, n. 279, anno 1051), definito da H. HOFFMANN, *Grafschaften in Bischofshand*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 49 (1993), p. 407, "eine große, aber weit verstreute Grafschaft".

(157) *DD Ottonis I*, n. 209, anno 960, con cui sono concessi i pieni diritti giuri-

diritti sostanziali di *comitatus* erano alla stessa chiesa già stati donati, quando, due anni prima, era stata concessa, con altri diritti, la *districtio* su metà della *civitas* di Coira¹⁵⁸. Con il privilegio alla chiesa di Lüttich si completa una donazione parziale precedente, effettuata da un conte, relativa al comitato di Huy, così che viene ora donato il "comitato rimanente" ovvero quella porzione indeterminata di diritti fiscali, di varia natura, principalmente *moneta* e *teloneum*, che era stata trattenuta nel fisco regio¹⁵⁹.

Bisogna giungere all'inizio del regno di Enrico II per trovare una concessione analoga a quella per la chiesa trentina: nel privilegio dell'anno 1007 per la chiesa di Cambrai viene donato il *comitatus* omonimo, con il diritto di banno e la facoltà ai vescovi di eleggere essi stessi i conti¹⁶⁰.

La precisazione della concessione del *comitatus* con i pieni diritti giurisdizionali trova pochi altri riscontri nel regno teutonico e per territori limitati: due, ora ricordati, per la chiesa vescovile di Coira e di Lüttich; un altro è quello per la chiesa di Würzburg¹⁶¹, che ottiene su due località il *comitatus* con *districtus*, *placitum*, *bannum* regio, *lex imperialis*, *iudicium iudicum* e, ancora, *omnis*

sdizionali: « ... cum omni districtione placiti et panni hactenus ad comitatum pertinentis ». Cfr. HOFFMANN, *Grafschaften* cit., pp. 392-393; G. BUHRER THIERRY, *Évêques et pouvoir dans le royaume de Germanie. Les Églises de Bavière et de Suabe*. 876-973, Paris, 1997, pp. 223-224.

(158) *DD Ottonis I*, n. 191, 958 gennaio 16.

(159) *DD Ottonis III*, n. 16, 985 luglio 7; cfr. HOFFMANN, *Grafschaften* cit., p. 414.

(160) *DD Heinrich II*, n. 142, 1007 ottobre 22.

(161) *DD Ottonis III*, n. 336, 1000 maggio 30; cfr. TABACCO, *L'alodialità* cit., p. 603, e HOFFMANN, *Grafschaften* cit., p. 452. Anche il vescovo di Verdun ottenne da Ottone III la facoltà di nominare i conti: L. SANTIFALLER, *Zur Geschichte der ottonisch-salischen Reichskirchensystems*, Wien, 1964, p. 107, e HOFFMANN, *Grafschaften* cit., p. 447, con riferimento a un diploma ottoniano perduto. Per altri privilegi alle chiese del regno si può utilizzare l'elenco redatto da SANTIFALLER, *Zur Geschichte* cit., p. 106 sgg.

utilitas; infine, ottiene, come quella di Cambrai, la facoltà di nominare i conti. Viene, inoltre, specificato che fra i diritti concessi non è eccettuato nulla di quello che i *comites* normalmente debbono "avere" attraverso lo svolgimento dei placiti, con riferimento esplicito all'esercizio della giustizia, uno degli aspetti fondamentali per connotare chi deteneva l'effettivo potere pubblico in un territorio.

L'accento alle funzioni essenziali di esercizio della giustizia da parte dei *comites* differisce dalle formulazioni solite dei privilegi, attraverso le quali è difficile cogliere la portata dei diritti comitali di governo, perché i riferimenti sono quasi sempre a diritti connessi a possessi singoli, diritti che comportano proventi economici¹⁶², come abbiamo accennato e torneremo a constatare. I diritti giurisdizionali dei conti possono essere conosciuti, solitamente, in modi indiretti, 'in negativo', attraverso l'enumerazione degli stessi nelle formule di divieto di intervento agli ufficiali pubblici, presenti nei privilegi di immunità¹⁶³ o in qualche riferimento occasionale ai *comites*,

(162) HOFFMANN, *Grafschaften* cit., p. 456 sgg. e passim, sostiene il carattere 'finanziario' del contenuto delle concessioni di *comitatus* alle chiese vescovili. Ma, a parte la considerazione che il divieto agli ufficiali pubblici di esercitare tutti i loro poteri, si trasforma facilmente in un esercizio effettivo di questi poteri da parte del destinatario del privilegio, ci sembra difficile negare la natura 'politica' dei diritti di *districtio*, *placitum*, *bannum*, *iudicium iudicum*, presenti nelle concessioni illustrate nel testo, e, ancor più, la facoltà di amministrare la giustizia, come i conti, e, infine, quella di eleggere i conti stessi.

(163) Ad esempio, nella concessione alla chiesa di Lüttich del comitato di Huy (*DD Ottonis III*, n. 16, 985 luglio 7), ove viene prescritto che nessun conte, visconte, giudice ecc. « audeat causas audiendas aut freda aut tributa aut bannos aut telonea aut redditum de statione navium aut aliquod omnino districtum exigendum aut mansiones vel paratas faciendas aut fideiussores tollendos ... ». Analoga osservazione in HOFFMANN, *Grafschaften* cit., p. 457, il quale, però, in questa occasione come in altre (cfr. la nota precedente), ribadisce che i diritti comitali assegnati ai vescovi tedeschi ad iniziare dal secolo XI, oltre al fatto che concernono in prevalenza possedimenti ristretti e piccoli territori, debbono essere considerati, spesso, finanche di norma, quali benefici di funzione, consistenti nelle entrate

come nel privilegio citato per la chiesa di Würzburg. Certo, nella specificazione dei diritti comitali prevale, in genere, la connotazione economico-finanziaria costituita dai beni e dai redditi, mentre rimane in ombra, tranne che in pochi casi, uno degli assetti essenziali dell'ufficio comitale, l'amministrazione della giustizia, in crisi come in decadenza era lo stesso ufficio comitale, se non altro per essere stati, con le concessioni di immunità, sottratti all'amministrazione ordinaria della giustizia comitale i residenti sui possedimenti delle chiese, prima ancora che diritti positivi di *comitatus* fossero ad esse assegnati.

Per quanto concerne l'affermazione che il *comitatus* era prima detenuto da altri, essa si rinviene con frequenza nei privilegi teutonici, nei quali, però, viene di norma specificato il nome di colui, solitamente un conte, che tali diritti aveva detenuto in precedenza¹⁶⁴, mentre nel privilegio alla chiesa trentina viene sì introdotta siffatta pre-

percepita dal possessore dell'ufficio. In un caso, raro, vengono anche enunciati alcuni reati maggiori, che, se commessi da coloro che coltivano le terre di un monastero, situate in vari comitati, non sono perseguibili dal conte: *DD Ottonis II*, n. 230, 980 ottobre 11, con il quale vengono donati al monastero bavaro di St. Emmeram beni nei comitati di alcuni conti: « ut nullus ex iudiciaria potestate comes vel iudex servis seu parschalchis .. et si forte quid negotii acciderit inter eos in furtis seu homicidiis vel quilibet huiusmodi, comes nullus vel exactor alius nec bannum inde requirat vel publicum ad mallum eos banniat », diritti di giurisdizione assegnati direttamente all'abate e al suo avvocato (cfr. HOFFMANN, *Graf-schaften* cit., p. 457); ancora, *DD Ottonis III*, n. 311, 999 marzo 29, con il quale viene concesso, su richiesta del duca Ermanno, al conte Bertoldo la facoltà di istituire, in una sua località, il mercato con i diritti di *moneta*, *theloneum* e *totius publice rei bannum*, nel *comitatus* che un altro conte deteneva e nel quale amministrava la giustizia: « potenter videtur placitare »; *DD Heinrici II*, n. 199, 1009 giugno 9, con il quale viene concesso alla chiesa arcivescovile di Magdeburgo anche il diritto che il suo avvocato presieda placiti « ad leges et iusticias faciendas », senza che i conti si possano opporre.

(164) *DD Ottonis I*, n. 209, anno 960; *DD Ottonis III*, n. 16, 985 luglio 7; *DD Heinrici II*, n. 225, 1011 aprile 10; n. 344, 1016 gennaio 14; n. 439, 1021 febbraio 16; n. 440, 1021 marzo 1; *DD Conradi II*, n. 103, 1027 giugno 7; n. 178, anno 1032 gennaio 18; n. 198, 1033 agosto 2; *DD Heinrici III*, n. 99, 1042 dicembre 13.

cisazione, ma con riferimento indeterminato a duchi, marchesi e conti¹⁶⁵.

Poco utile risulta anche il confronto con i privilegi per destinatari italici, poiché nei pochi casi, dalla fine del secolo X in poi, nei quali viene concesso il *comitatus* alle chiese vescovili, non sono, in genere, menzionati detentori precedenti: l'eccezione è costituita dal privilegio per la chiesa di Parma, poco sopra esaminato.

Dal momento, tuttavia, che agli ufficiali si fa riferimento, sorprende la mancata individuazione, poiché in età carolingia il *comitatus* trentino, per quanto poco documentato, era ben caratterizzato sotto l'aspetto distrettuale e affidato, verso la metà del secolo IX, al governo di un duca¹⁶⁶. Ci limitiamo, per ora, a riprendere un'ipotesi recentemente prospettata, che, cioè, nonostante il dettato del privilegio suggerisca una detenzione del comitato trentino da parte degli ufficiali regi fino a un tempo immediatamente precedente – il che, in ogni caso, non potrebbe essere, se si accetta l'esistenza del privilegio enriciano, anteriore di oltre due decenni¹⁶⁷ –, il governo fosse da un secolo esercitato, di diritto o di fatto, dai ve-

(165) Ho rinvenuto un solo caso accostabile, più tardo: *DD Heinrici IV*, n. 381, 1086 gennaio 12, originale: alla chiesa vescovile di Speyer sono dati in *proprium* due comitati nel pago e nell'episcopato omonimi « ... cum omni utilitate, que inde provenire potest, ... ea ... ratione ut predictus episcopus et successores eius in comitatibus illis tale ius et potestatem deinceps habeant, qualem hactenus illic laici comites habuerunt ». Cfr. HOFFMANN, *Graf-schaften* cit., p. 430.

(166) Si tratta del duca Liutefredo, imparentato con l'imperatore Lotario I. L'assegnazione di un comitato al governo di un duca può essere, almeno in parte, motivata dal ruolo rilevante che il comitato trentino era tornato a rivestire per la sua posizione di confine nei contrasti che si andavano delineando tra regno italico e regno dei Franchi orientali: A. CASTAGNETTI, *Il comitato trentino, la 'marca' e il governo vescovile dai re italici agli imperatori sassoni*, Verona, 1998, pp. 19-29. Per il periodo restante noi non conosciamo alcun altro ufficiale regio preposto al governo del comitato.

(167) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 154.

scovi¹⁶⁸, uno dei quali, Manasse, ne era stato sicuramente investito dal re Ugo nel quarto decennio del secolo X, il che ben renderebbe ragione della indeterminatezza del riferimento: esso, oltre che riflettere, non compiutamente, la consuetudine teutonica, sarebbe servito a presentare come una nuova elargizione, a ricompensa dei servizi resi, la donazione del comitato, che, invero, costituiva la sanzione giuridica di una situazione consolidata.

Il primo privilegio perduto di Enrico II dovette essere elargito nella primavera dell'anno 1004, alla vigilia della spedizione contro il re Arduino, impresa che si presentava difficile e in occasione della quale, probabilmente durante la sosta in Trento, il re Enrico aveva stretto un'associazione di preghiera con vescovi e grandi laici al suo seguito¹⁶⁹; superfluo rilevare l'importanza del territorio trentino per le comunicazioni fra i due regni, in particolare con la Baviera, della quale Enrico era stato duca. Anche il privilegio, probabilmente un rinnovo e una conferma, elargito da Corrado II nell'anno 1027 si situava in un contesto generale difficile, come vedremo, trattando appresso del privilegio per la chiesa di Bressanone.

Una motivazione, preponderante, della concessione o legittimazione completa del governo dei vescovi sui territori fu il predominio o il dominio già da loro esercitato; l'occasione, ovviamente, fu offerta dalle situazioni nelle quali di volta in volta si trovarono i sovrani. Anche nell'assegnazione del comitato di Cambrai, un territorio eccentrico rispetto al regno teutonico, non compare alcun riferimento ad ufficiali che l'avevano detenuto, probabilmente proprio per l'aver i vescovi stessi esercitato il governo sulla città nel secolo precedente, attivamente par-

(168) CASTAGNETTI, *Il comitato trentino* cit., pp. 153, 160-161.

(169) *Ibid.*, pp. 136-143.

tecipi delle vicende politiche¹⁷⁰. Il privilegio venne concesso all'indomani della campagna militare di Enrico II contro il conte Balduino IV di Fiandra¹⁷¹.

Anche i privilegi alla chiesa di Coira, ben sei negli anni 955-961, si collocano tra la fine della grave ribellione interna e la spedizione italiana di Ottone I, che porta all'incoronazione imperiale¹⁷², per la cui spedizione la regione curiense costituiva un nodo strategico nelle vie di comunicazione tra i due regni¹⁷³.

Il privilegio elargito da Corrado II, negli stessi giorni, alla chiesa vescovile di Bressanone, da secoli soggetta all'arcivescovato di Salisburgo¹⁷⁴, permette un confronto ulteriore con la situazione di una sede vescovile spazialmente vicina a quella trentina, ma inclusa nel ducato bavaro e quindi nel regno teutonico. Al vescovo¹⁷⁵ l'imperatore concesse un *comitatus*, privo di una propria qualificazione territoriale, anche se circoscritto nei suoi confini tra la valle dell'Inn e le chiuse di Sabiona, *comitatus* del quale si precisa che era stato detenuto fino a poco prima da un Welf, nel quale si deve riconoscere il conte Welf o Guelfo II, che dall'anno precedente era stato coinvolto

(170) L'episcopato di Cambrai rappresentava, secondo F. PRINZ, *Clero e guerra nell'alto medioevo*, I ed. 1971, trad. it. Torino 1994, pp. 225-226, un "avamposto fortificato imperiale" nella circoscrizione metropolitana di Reims: nel secolo precedente i vescovi si erano schierati con l'arcivescovo di Colonia, Bruno, fratello di Ottone I, ricevendo dal re i diritti regi sulla città e altre concessioni, la cui crescita, come segnala O. GUYOTJEANNIN, *La seigneurie épiscopale dans le royaume de France (Xe-XIIIe siècles)*, in *Chiesa e mondo feudale* cit., p. 174, si sviluppò per tappe successive: dall'immunità e dalla non ingerenza del conte laico ai diritti comitali, prima su alcuni territori, poi su tutto il comitato.

(171) Per le vicende si vedano BOHMER, *Regesta imperii* cit., II/4, nn. 1644 a-c, luglio-agosto 1007.

(172) BOHRER THIERRY, *Évêques* cit., p. 50.

(173) *Ibid.*, p. 223.

(174) O. HAGENEDER, *Die kirchliche Organisation im Zentralalpenraum vom 6. bis 10. Jahrhundert*, in *Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum*, a cura di H. BEUMANN, W. SCHRÖDER, Sigmaringen, 1985, p. 229.

(175) *DD Conradi II*, n. 103, 1027 giugno 7.

nella congiura del duca Ernesto II di Baviera contro Corrado II, congiura ripresa durante la spedizione italiana¹⁷⁶. Pur se non è detto esplicitamente, si può ritenere che, come altri comitati tedeschi e diritti pubblici comitali, anche questo fosse stato detenuto in beneficio. Il comitato viene assegnato con diritti genericamente espressi, « cum omni usu iureque ad eum legaliter pertinente », con un formulario che si avvicina a quelli altrettanto generici sotto segnalati, concernenti le *utilitates* o, meno frequentemente, gli *usus*, mentre non vengono menzionati i poteri pubblici in senso stretto, anzitutto *districta* e *placita*, come, invece, era consuetudine nei privilegi per i destinatari italiani e come era testé avvenuto per quello alla chiesa trentina.

Nel privilegio trentino un altro riferimento alle formulazioni e consuetudini teutoniche concerne la precisazione iniziale che gli ufficiali regi avevano detenuto in beneficio – sull'aspetto del beneficio ci soffermiamo appresso – il *comitatus* con tutte le *pertinentiae* e *utilitates*, termine, il secondo, che non si riscontra nei privilegi per destinatari italiani, se non per aree settentrionali periferiche¹⁷⁷. Le *utilitates* indicano diritti fiscali di mercato, teloneo e moneta, e redditi delle terre, coltivate e, soprat-

(176) E. Hlawitschka, *Vom Frankenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft. 840-1046*, Darmstadt, 1986, pp. 157-158; con maggiore ampiezza, E. Boshof, *Königtum und Königsherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert*, München, 1993, pp. 59-60; W. Störmer, *Die Welfen in der Reichspolitik des 11. Jahrhunderts*, in *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschungen*, 104 (1966), p. 256.

(177) Ci riferiamo a un privilegio per la chiesa vescovile di Como relativo ai diritti su Chiavenna (*DD Heinrici IV*, n. 149, 1065 maggio 20), per cui si veda sotto, testo corrispondente alla nota 246; e ad uno per la chiesa di Aquileia (*DD Heinrici IV*, n. 293, anno 1077). Anche in un privilegio alla chiesa di Cremona si accenna ad *usus et utilitas*, ma solo in relazione all'*aqua* del fiume Adda (*DD Ottonis III*, n. 205, 996 maggio 27).

tutto, incolte, sfruttate per l'allevamento dei porci e per la caccia¹⁷⁸, annesse con frequenza ai diritti di *comitatus*¹⁷⁹, anche con la specificazione che i conti le detenevano in beneficio¹⁸⁰. In altre occasioni, senza ricorrere al

(178) Nei primi decenni del secolo X appaiono nei privilegi i riferimenti alle *utilitates*, con la specificazione sul loro contenuto: *DD Ludowici inf.*, n. 58, 908 febbraio 5; *DD Conradi I*, n. 36, 918 settembre 9; *DD Ottonis I*, n. 76, 946 maggio 9, in relazione a *civitates* e *castra* in zona di colonizzazione; *DD Ottonis II*, n. 306, 983 giugno 14, in relazione ad una *civitas*; *DD Ottonis III*, n. 175, 995 ottobre 8. Dal secolo XI, l'oggetto delle *utilitates* diviene, per così dire, consuetudinario (ad esempio: *DD Heinrici II*, n. 176, 1008 maggio 11, nel quale i beni sono donati alla chiesa di Worms « cum omnibus suis pertinentiis sive appendiciis vel quae modo dici aut scribi possunt utilitatibus ... », formulazione presto ripetuta: n. 193, 1009 maggio 22; n. 228, 1011 maggio 22 ecc.), tanto che si ricorre alla semplice menzione, appunto, di *utilitates*, come nei privilegi, citati alla nota seguente, dell'anno 1011 per le chiese di Paderborn e Worms; ma, a volte, torna la formula 'consuetudinaria' (ad esempio: *DD Heinrici IV*, n. 112, 1063 ottobre 24; n. 297, 1077 giugno 13; n. 381, 1086 gennaio 12; ecc.). Con i privilegi di Federico I, nel settimo decennio del secolo XII, i riferimenti alle *utilitates*, anche con la formula 'consuetudinaria' (un esempio: *DD Friderici I*, n. 531, 1167 aprile 23: « ... et cum ceteris utilitatibus, quecumque dici possunt et scribi ... »), iniziano a comparire per destinatari del regno italiano; ma un precedente è costituito dal privilegio dell'anno 1065 alla chiesa di Como per il *comitatus* di Chiavenna, privilegio che va inserito nella tradizione 'tedesca': cfr. sotto, testo corrispondente alla nota 246.

(179) Segnaliamo, in particolare, alcuni privilegi a chiese vescovili e monasteri, relativi a concessioni di *comitatus*, nei quali appare il riferimento alle *utilitates*: *DD Ottonis III*, n. 366, 1000 maggio 30, per la chiesa di Würzburg; *DD Heinrici II*, n. 225, 1011 aprile 10, per la chiesa di Paderborn; n. 228, 1011 maggio 22, per la chiesa di Sabiona; n. 268, 1013 giugno 21, per la chiesa di Würzburg; n. 344, 1016 gennaio 14, n. 439, 1021 febbraio 16, e n. 440, 1021 marzo 1, per la chiesa di Paderborn; *DD Conradi II*, n. 64, 1026 giugno 14, per la chiesa di Utrecht; n. 178, anno 1032, per la chiesa di Paderborn; *DD Heinrici III*, n. 35, 1040 gennaio 24, per la chiesa di Lüttich; n. 48, 1040 maggio 27, per il monastero di St. Ghislain; n. 152, 1046 maggio 22, per la chiesa di Utrecht; ecc. In due privilegi di Enrico IV per la chiesa di Brema-Amburgo (*DD Heinrici IV*, n. 112 e n. 113, 1063 ottobre 24) la menzione generica delle *utilitates* alla fine è preceduta da elenchi dettagliati di diritti di *comitatus* donati su tre pagi, che costituiscono essi stessi le *utilitates*. I *comitatus* sui pagi, già tenuti da marchesi e conti, sono donati con i corrispondenti *beneficia* di marchesi e conti; i *beneficia* consistono nella disponibilità di persone di condizione servile; in beni immobili: edifici, terreni coltivati, terre incolte, acque, mulini, peschiere; in diritti fiscali di mercato, moneta, teloneo; nelle foreste con il *bannum regio* su tutto il *comitatus*; il re poi, ribadendo le concessioni dei sovrani antecedenti, conferma la giurisdizione sulle 'parrocchie' e sulle decime, il possesso delle terre, colte e incolte, ed ancora i diritti di *comitatus*, mercato, moneta, teloneo e foresta con tutte le loro *utilitates*.

(180) *DD Ottonis I*, n. 281, 965 aprile 12, per il monastero di S. Maurizio; *DD*

termine *utilitates*, vengono precisati in modi dettagliati beni e redditi, patrimoniali e fiscali, che spettano a marchesati e conti in relazione a numerose località, a volte con la precisazione in beneficio.

La frequenza dei benefici è un aspetto che emerge da una considerazione dei privilegi per destinatari teutonici: essi appaiono, in genere, nel momento in cui, per iniziativa o con la sanzione regia, passano in proprietà a una chiesa o a un monastero¹⁸¹, con minor frequenza ad una persona singola¹⁸².

Ottonis III, n. 175, 995 ottobre 8, alla chiesa di Coira; *DD Heinrici II*, n. 176, 1008 maggio 11, per la chiesa di Worms; n. 193, 1009 maggio 22, per il monastero di Tegernsee; n. 226, 1011 maggio 9, per la chiesa di Worms; n. 50, 1026 febbraio 14, per la chiesa di Worms; n. 101, 1027 maggio 31, e n. 102, 1027 giugno 1, per la chiesa di Trento; n. 18, 1040 gennaio 4, per la chiesa di Naumburg; n. 279, anno 1051, per la chiesa di Hildesheim.

(181) Citiamo, senza pretesa di completezza, alcuni privilegi: *DD Ludowici inf.*, n. 30, 904 marzo 5: donazione al monastero di St. Emmeram di una *villula* nel comitato di un conte, tenuta già in beneficio da un altro conte e con il consenso di quest'ultimo, *villula* donata con tutto ciò che spetta al *ministerium* di un *minister regalis*; n. 48, 906 settembre 2: donazione alla chiesa di Worms di beni in un comitato di un conte, tenuti in beneficio da un altro conte; *DD Conradi I*, n. 9, 912 agosto 8: donazione alla chiesa di Frisinga di beni già in beneficio ad un conte; n. 35, 918 luglio 5: donazione alla chiesa di Würzburg dei diritti di teloneo per consiglio del conte che il teloneo aveva in beneficio; *DD Ottonis I*, n. 10, 937 maggio 30: donazione alla chiesa di Worms di una *basilica*, per intervento del conte che l'aveva in beneficio; n. 164, 953 aprile 21: donazione alla chiesa di Utrecht dei diritti di teloneo su una *villa*, diritti già in beneficio di altra persona; n. 230, 961 giugno 29: concessione al monastero di S. Maurizio di una *urbs*, con i diritti della circoscrizione militare, *villa* e diritti già in beneficio ad altri (cfr. TABACCO, *L'alodialità* cit., p. 592); n. 281, 965 aprile 12: donazione al medesimo monastero di beni e diritti, *utilitas*, già in beneficio ad altra persona e a un conte; n. 291, 965 giugno 2: sanzione della destinazione di terre, già in beneficio a un duca, da questo lasciate ai monaci *pro anima*; ecc. Riferimenti ai benefici divengono vieppiù numerosi. Altre esemplificazioni, anche di maggiore rilevanza, sono segnalate nelle note seguenti.

(182) *DD Arnolphi*, n. 5, 888 gennaio 1: donazione a un conte di una cappella, già in suo beneficio; n. 144, 896 luglio 8: donazione a un conte di beni in beneficio di un altro conte; n. 173, 899 febbraio 8: donazione di beni già pertinenti al *ministerium* di un conte e situati nel comitato di un altro conte; *DD Ludowici inf.*, n. 77, 911 giugno 16: donazione a un prete di un beneficio detenuto da altra persona; *DD Ottonis I*, n. 113, anno 949: donazione a un vassallo regio di beni già in suo beneficio; n. 114, 949 settembre 26: donazione a un vassallo di diritti, già in beneficio, su una *civitas*; *DD Ottonis III*, n. 14, 985 giugno 26: donazione in proprietà

Diritti di comitato e benefici non trovano rispondenza nei privilegi dei sovrani teutonici per destinatari italiani. Solo per la prima età postcarolingia è attestata la diffusa presenza di beni terrieri, a volte con annessi i diritti pubblici, derivanti dalla condizione di terre fiscali, pertinenti ai singoli comitati¹⁸³ – in qualche caso, anche a vicecomitati¹⁸⁴, sculdasce¹⁸⁵ e gastaldatici¹⁸⁶ –, dei quali veniamo a conoscenza nell'atto in cui essi vengono alienati a favore di chiese e monasteri e, a volte, di laici. Per questi ultimi appare, ad esempio, rilevante il privilegio indirizzato nell'anno 914 da Berengario I al conte veronese Ingelfredo, al quale donava una *curtis*, già di spettanza al comitato veronese, con diritti giurisdizionali, *distric-tiones* e *iudiciariae*¹⁸⁷. I riferimenti, tuttavia, di 'pertinenza' dei beni sono sempre al comitato, non alle singole

ad un conte di diritti di teloneo e moneta, prima detenuti in beneficio; n. 19, 985 agosto 25: donazione ad un conte, per intervento del duca Enrico di Baviera, di quanto teneva in beneficio in una zona fra due fiumi e in tre comitati; ecc.

(183) Un elenco di privilegi in BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 27, nota 25; secondo l'autore (ibid., p. 25) fino a Berengario II il re conservò in Italia "piena libertà di disposizione sui benefici comitali". Già in *DD Berengario I*, n. 10, 890 novembre 3, originale, p. 38, è chiara la distinzione tra l'ubicazione nel *territorium* di Reggio della *curtis* di Mercoratico e la sua 'pertinenza' al medesimo *comitatus*; ancor più, i beni in dotazione, *pertinentes*, ad un comitato potevano anche essere situati nel territorio di un altro comitato, come in *DD Berengario I*, n. 97, 915 marzo 31, p. 255: una terra, ubicata in Porcile (ora Belfiore), in territorio veronese, è di 'pertinenza' del *comitatus* di Vicenza (cfr. A. CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di Tillida dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, p. 31, nota 105). Del resto, nel regno teutonico sono attestati casi in cui un conte dispone di terre in beneficio, situate nel comitato di un altro conte, già alla fine del secolo IX: per le esemplificazioni cfr. sopra, note 163, 181-183 e sotto, nota 241. Rilevato analogo in G. SERGI, *Istituzioni politiche e società nel regno di Borgogna, in Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto, 1991, p. 222.

(184) *DD Berengario I*, n. 58, 905 agosto 1, originale: tre ariali in città, sul fiume Adige, « *pertinentes de vicecomitatu Veronensi* ».

(185) *DD Berengario I*, n. 53, 905 gennaio 23; n. 57, 905 agosto 1; n. 58, 905 agosto 1; n. 139, 923 settembre-dicembre.

(186) *DD Berengario I*, n. 33, 900 novembre 10.

(187) *DD Berengario I*, n. 114, anno 916.

persone, nemmeno quando, come abbiamo notato, destinatario del bene spettante al comitato e detentore dell'ufficio comitale sono la stessa persona.

Potremmo supporre che la diversa formulazione nei privilegi dei due regni sia frutto di una diversità di cultura giuridica e di ambiente sociale, prevalendo, nel regno teutonico, l'aspetto del rapporto personale, che si esprime nelle forme di un'assegnazione beneficiaria al conte - i beni del comitato, in quanto ufficio o *ministerium*, sono considerati un *beneficium* del conte in carica -, mentre nel regno italico i beni in dotazione al comitato mantengono la loro connotazione 'pubblica' e 'fiscale', non personale: la formula impiegata è quella della *pertinentia* giuridica, non del *beneficium*. Un'obiezione, tuttavia, si presenta. Dopo la fine del cosiddetto regno italico indipendente, nei privilegi imperiali non compaiono più i riferimenti a beni e diritti specifici già in dotazione ai singoli comitati, né compaiono i riferimenti a quelli in beneficio a singoli conti o ad altre persone¹⁸⁸: cessa la consuetudine precedente e non viene introdotta quella presente nei privilegi per destinatari del regno teutonico. Non smentiscono il quadro delineato i riferimenti, dalla fine

(188) Un esempio, isolato, di un beneficio a disposizione del sovrano e relativo ad un eventuale fisco marchionale, sarebbe costituito da un privilegio, con il quale l'imperatore Ottone I dona al suo *fidelis* Erolfo prete la *curtis* di Antoniano, in Saltospano, nel comitato di Modena, fra i territori di Bologna e Ferrara, con tutte le sue *pertinentiae*, « sicut Bonifacius dux et marchio ad [beneficium] tenuit » (*DD Ottonis I*, n. 249, 962 novembre 3, Pavia, p. 357, r. 25). Come si nota, l'espressione *ad beneficium* è frutto di integrazione; ma una lettura diversa, *ad suam manum*, e senza segnalazione di incertezze, è proposta da U. PASQUI (ed.), *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, I, Firenze, 1899, n. 70, p. 97, r. 10. La seconda espressione non cambia la sostanza, anche se conferma il mancato ricorso all'accezione di *beneficium* per indicare i beni a disposizione degli ufficiali pubblici nei privilegi per destinatari italici. Sul marchese Bonifacio si veda E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, pp. 156-158, che lo definisce quale *Grenzgraf*.

del secolo X, nei privilegi di concessione di comitati alle chiese italiane, alle pertinenze costituite da *publicae functiones* e *redibitiones*, cui accenniamo appresso, trattandosi di riferimenti generici e di formulario.

Una causa di questa situazione diversa, della sparizione, cioè, pressoché totale di una utilizzazione effettuale dei beni di quello che possiamo designare come 'fisco comitale' e affine, potrebbe essere attribuita alle dilapidazioni dei re italici, particolarmente intense quelle di Berengario I¹⁸⁹, ma da sola non sembra sufficiente. Un'altra motivazione o meglio una serie di motivazioni potrebbe essere costituita dal diverso rapporto che si viene a creare nel regno italico fra sovrani teutonici e ufficiali regi, marchesi e conti. Per quanto con Ottone I in certe regioni del regno italico, certamente nell'Emilia occidentale¹⁹⁰ e nella Marca Veronese, da lui costituita¹⁹¹, la funzione comitale fosse stata rinvigorita, con la creazione di nuovi conti e comitati¹⁹² e con opportuni spostamenti di ufficiali e rotazioni negli uffici, che continuano per tutto il periodo della dinastia sassone, i rapporti diretti di marchesi e conti con i sovrani divennero sempre più labili e intermittenti: si mantenne una condizione che potremmo definire statica di rapporto vassallatico verso re

(189) FUMAGALLI, *Terra* cit., pp. 81-102, sottolinea come la crisi del potere centrale divenga particolarmente grave ad iniziare dall'età di Berengario I.

(190) V. FUMAGALLI, *Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a Ottone I*, in *Studi medievali*, ser. 3^a, XIV (1973), p. 188 sgg.; FUMAGALLI, *Terra* cit., pp. 95-96; FUMAGALLI, *Il Regno* cit., pp. 203-204, 292-293.

(191) CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., p. 124 sgg.; CASTAGNETTI, *Le famiglie comitali* cit., pp. 90-92.

(192) Anche in Toscana nel secolo X si affermano le famiglie comitali, ad iniziare con il regno di Ugo: cfr. sopra, testo corrispondente alle note 43-44. Nella seconda metà del secolo X i conti fanno la loro comparsa in *Romania*, i cui territori vanno assumendo la qualificazione di *comitatus*: A. CASTAGNETTI, *Arimanni in 'Romania' fra conti e signori*, Verona, 1988, pp. 28-30, ripreso in CASTAGNETTI, *Arimanni in 'Langobardia'* cit., pp. 153-155.

e imperatori, ma questa non fu corroborata da una pratica normale di contatti e rapporti, che si concretizzava anche nella mobilità dei benefici, che 'giravano' dall'assegnazione dei re a marchesi e conti e da questi a chiese e monasteri, ma anche a propri vassalli, passaggi tutti nei quali il sovrano aveva la possibilità di inserirsi, per una ratifica, per un'esortazione, per una destinazione a seguito della scomparsa del beneficiario¹⁹³, pratica che rimane viva nel regno teutonico¹⁹⁴. Cessano intorno all'imperatore, in quanto sovrano del regno italico, la presenza e l'azione continue di marchesi e conti ed anche di laici senza titolatura ufficiale, vassalli propriamente o, genericamente, *fideles*, ricompensati normalmente con beni elargiti mediante privilegi. L'affievolirsi dei rapporti diretti degli imperatori sassoni con i laici risulta dalla forte diminuzione della loro presenza fra i destinatari dei privilegi rispetto all'ampia presenza in quelli dei re italici, particolarmente di Berengario I, assai prodigo per questo aspetto, che, da parte sua, aveva sviluppato una tendenza già visibile con Carlo III il Grosso¹⁹⁵.

Se gli imperatori, nemmeno quelli sassoni, nonostante la loro provata capacità di intervento sulle nomine dei conti, non mostrano più nei loro privilegi di disporre del fisco comitale, ammesso che questo continuasse a sussistere in modi e quantità sostanziali, la disponibilità dovette essere ancora più labile nei confronti degli eventuali beni e diritti costituenti il fisco delle marche, governa-

(193) Si scorrono in merito i privilegi citati sopra, note 164-182.

(194) Per il periodo di Enrico IV, cfr. sotto, testo corrispondente alle note 241-243.

(195) Per un'analisi dettagliata dei destinatari laici dei privilegi, da Carlo III e, particolarmente, da Berengario I agli imperatori sassoni e per la loro diminuzione progressiva, per numero e per entità delle donazioni, nell'ambito dei territori della Marca Veronese, si veda CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., pp. 222-228.

te da quei marchesi che si erano andati affermando nella seconda metà del secolo X, il che non significa, ovviamente, che il regno non potesse ancora incidere in modi decisivi sulle cariche pubbliche principali, come testimoniano le vicende dei marchesi di Toscana¹⁹⁶. Dalla metà del secolo XI anche le possibilità di intervento politico vennero sempre più diminuendo, pur non perdendosi del tutto¹⁹⁷; nel frattempo il processo di dinastizzazione e di patrimonializzazione degli uffici e dei diritti connessi, almeno di quelli che ne rimanevano, per i marchesi, anzi tutto, e per i conti superstiti era divenuto irreversibile.

Trattiamo, infine, dopo averlo sfiorato più volte, dell'aspetto più rilevante per il nostro tema, della precisazione, espressa inizialmente nel privilegio alla chiesa trentina, che il *comitatus*, con *pertinentiae* e *utilitates*, era già goduto *beneficii nomine* dagli ufficiali regi: essa, come il riferimento alle *utilitates*, è ricorrente nell'ambito teutonico¹⁹⁸, mentre non è presente quando vengono con-

(196) Cfr. sopra, nota 138.

(197) TABACCO, *Le strutture* cit., pp. 128-129.

(198) Per i riferimenti alle *utilitates*, ci limitiamo a segnalarne la presenza nelle concessioni di diritti di *comitatus*, già detenuti in beneficio da singoli conti, avvertendo che per il carattere sommario dell'elenco non è possibile chiarire le singole situazioni, che possono essere anche assai diverse: *DD Heinrich II*, n. 226, 1011 maggio 9; n. 444, 1021 giugno 28 (viene specificato che il conte Boto tenne il *comitatus* in alcuni pagi a titolo di *munus*, che consideriamo sostanzialmente equivalente a *beneficium*, come appare in modi più espliciti nei privilegi che accostano *donatio regalis* e *beneficium*); *DD Conradi II*, n. 50, 1026 febbraio 14; n. 101, 1027 maggio 31; n. 102, 1027 giugno 1; *DD Heinrich IV*, n. 22, 1057 luglio 3 (alcuni *comites*, congiunti dell'imperatore, ebbero in *beneficium* un *comitatus* per dono regio, *ex imperiali donatione*: cfr. sotto, nota 242); n. 112, 1063 ottobre 24; n. 113, 1063 ottobre 24; n. 206, 1068 agosto 5 (*comitatus* già tenuto da conti « in beneficium ... ex regali potestate »); n. 218, 1069 agosto 15 (come n. 22); n. 293, anno 1077; n. 386, 1086 febbraio 7 (si tratta di una donazione alla chiesa di Utrecht di beni e diritti già del *marchio* Ekberto [II], che, ribellatosi, fu condannato da una dieta di principi alla confisca dei « *predia ... eius et, quae a nobis habuerat, beneficia imperiali nostrae ditioni ac potestati adiudicaverunt* »; fra i *beneficia* era compreso il *comitatus* di Friesland: in un privilegio successivo [n. 402, 1089

cessi su territori estesi presumibilmente compatti, come per la chiese di Coira e di Cambrai. Parimenti nei privilegi italici, nei quali, quando si concede il *comitatus* ovvero i diritti comitali, essi sono concessi, in genere, su un territorio definito, fosse o meno corrispondente ad un comitato tradizionale, non sono nominati conti, che li detenessero in precedenza, in beneficio o meno, se si eccettuano i riferimenti al *comitatus* detenuto in beneficio da ufficiali regi nei privilegi per le chiese di Parma e di Trento.

Dobbiamo, dunque, tornare ai privilegi per le due chiese italiane di Parma e di Trento. Dalla situazione parmense una concezione 'beneficiale' del *comitatus*, inteso questo come governo di un territorio, costituito dalla città e da una zona esterna, è desumibile con incertezze, come abbiamo rilevato¹⁹⁹.

Più complessa si presenta la situazione trentina. Nella concessione del *comitatus* alla chiesa di Trento, il *comitatus* stesso viene ricordato in modi diversi in due momenti distinti, come se fossero due diverse qualificazioni. Prima di sancire la donazione del *comitatus Tridentinus* viene ricordato che il *comitatus*, con le tutte le sue *pertinentiae* e *utilitates*, era stato detenuto in beneficio, *beneficii nomine*, in precedenza e fino a quel momento, da duchi, conti e marchesi. Segue la parte dispositiva, che as-

febbraio 1] si possono seguire le vicende alterne di restituzione e nuova confisca del comitato: cfr. HOFFMANN, *Grafschaften* cit., pp. 445-446). Accostabili nella sostanza sono altri privilegi, con i quali sono concessi diritti e beni di *comitatus* in precedenza detenuti da conti, senza la specificazione "in beneficio": *DD Ottonis III*, n. 387, 1001 gennaio 1; *DD Heinrici II*, n. 225, 1011 aprile 10; n. 259, anno 1013; n. 344, 1016 gennaio 14; n. 439, 1021 febbraio 16; n. 444, 1021 giugno 28; *DD Conradi II*, n. 103, 1027 giugno 7; n. 178, anno 1032; n. 198, 1033 agosto 2; *DD Heinrici III*, n. 48, 1040 maggio 27; *DD Heinrici IV*, n. 5, 1057 febbraio 4; n. 113, 1063 ottobre 24; n. 149, 1065 maggio 20.

(199) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 147.

segna in proprietà, *in proprium*, al vescovo di Trento il *comitatus Tridentinus*, con *districta, placita* e tutte le *publicae functiones* e *redibitiones*.

La menzione della detenzione del *comitatus Tridentinus* da parte degli ufficiali regi non è incidentale e tantomeno occasionale: già questa prima precisazione riprende per l'aspetto sostanziale la consuetudine italiana, per la quale il *comitatus* è connotato fin dall'età carolingia quale circoscrizione definita, di norma, con il nome della città e della sede vescovile, un distretto comitale soggetto interamente al governo del conte, come è attestato anche per il *comitatus Tridentinus* nella stessa età carolingia, affidato in quel periodo a un duca²⁰⁰, un comitato che assume insieme il significato di *ministerium* del conte e quello di territorio soggetto al governo del conte, dal momento che l'abate di un monastero veronese, esterno al territorio trentino, dichiara che per ottenere giustizia contro alcuni uomini che risiedono nel comitato - « qui commanent in comitatu Tridentino » - si era rivolto al medesimo comitato, *ipse comitatus*, ovvero all'ufficiale che reggeva il *comitatus Tridentinus*²⁰¹, un comitato che, nonostante l'estrema scarsità documentaria, continua ad essere documentato nel secolo seguente²⁰². Non si tratta,

(200) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 166 sgg.

(201) Il reclamo dell'abate contro la giustizia comitale viene ricordato nel placito trentino dell'anno 845, svoltosi sotto la presidenza di un *missus regio* e giudice palatino, assistito da un *locopositus*, delegato dal duca, assente: doc. citato sopra, nota 37.

(202) *DD Berengario I*, n. 101, ante dicembre 915: ubicazione di beni nel comitato trentino; FAINELLI, *Codice diplomatico* cit., II, n. 199, 927 novembre 15: ubicazione ripetuta di beni; MANARES, *I placiti* cit., II/1, n. 170, 972 luglio 4, Verona: due giudici del *comitatus Tridentinus*; G. G. DIOMSI, *Veteris Veronensis agri topographia*, in G. G. DIOMSI, *De duobus episcopis Aldone et Notingo Veronensi ecclesiae assertis et vindicatis dissertatio*, Verona, 1758, n. 35, 981 febbraio, Verona: un diacono veronese dichiara che il padre suo proveniva dal comitato trentino; *DD Ottonis II*, n. 305, 983 giugno: ubicazione di beni.

dunque, come accadeva, in genere, per i privilegi a destinatari teutonici, di benefici già pertinenti a conti, che potevano consistere in diritti di comitato, costituiti da diritti fiscali connessi a beni e località sparse, ma di un beneficio consistente in un integro e tradizionale distretto comitale.

Con la precisazione, ancora, che oggetto della donazione era il *comitatus Tridentinus*, come era stato tenuto fino ad allora da duchi, marchesi e conti, si veniva a sottolineare l'attività di governo degli ufficiali regi, quindi l'oggetto e il fine 'politici' dell'atto di donazione. L'ulteriore specificazione del titolo giuridico della detenzione, *beneficii nomine*, da un lato, ribadisce che la *potestas* sul *comitatus*, come in altri privilegi è detto, spetta al sovrano, il quale solo può investirne in beneficio i suoi ufficiali; dall'altro lato, contrappone efficacemente la dipendenza, la precarietà e la revocabilità dell'ufficio degli ufficiali pubblici, in linea di diritto e, si vorrebbe, anche in linea di fatto - 'fino ad ora'; ma così sappiamo che non è, dal momento che il governo del comitato era appunto di fatto esercitato da un secolo dai vescovi -, alla concessione in proprietà del *comitatus* alla chiesa trentina.

Ricordiamo anche che i riferimenti al *comitatus* in quanto *beneficium* di conti, marchesi e duchi, e quelli connessi alle *utilitates* poterono apparire scontati alla cancelleria imperiale, adusa a privilegi che concedevano diritti di *comitatus*, detenuti già in beneficio dai conti, consistenti soprattutto nelle *utilitates*, che, in se stesse, potevano consistere anche in diritti amplissimi, escludendo solo quelli relativi all'amministrazione della giustizia con la connessa facoltà di coercizione, ovvero *placita* e *districta*, diritti, invece, subito appresso concessi alla chiesa trentina, al fine di non lasciare dubbi sulla sostanza effettiva della concessione del *comitatus*. Del re-

sto, anche dopo che nell'anno 1009 furono costituite due cancellerie per i due regni, teutonico ed italico - la cancelleria era stata unica dal periodo di Ottone III al primo di Enrico II -, non vi fu una separazione effettiva nella redazione dei diplomi²⁰³.

Il titolo beneficiario di detenzione, *beneficii nomine*, concerne il governo del *comitatus*²⁰⁴, per il cui esercizio viene, inizialmente, sottolineato, secondo la consuetudine tedesca, che gli ufficiali preposti ricevono, *beneficii nomine*, come per il *comitatus*, una remunerazione economica, le *utilitates*, quelle *utilitates* che trovano corrispondenza nelle *publicae functiones* e *redibitiones*, consuete nei privilegi per destinatari italici, più per l'aspetto tradizionale e conservativo dei formulari, che per una capacità effettiva di controllo e di disponibilità concreta, dal momento che, dopo i re italici, come abbiamo notato, non si rinven- gono più beni e diritti pertinenti al fisco comitale quali oggetto di concessioni ai destinatari italici.

Poiché duchi, marchesi e conti avevano esercitato il governo sul *comitatus Tridentinus* loro affidato, quando l'avevano fatto, nella pienezza della loro giurisdizione, questa piena facoltà di governo era ora affidata in proprietà, non in beneficio, al vescovo: *districta* e *placita* su un territorio definito, secondo la consuetudine italica, in atto dalla fine del secolo IX, di cessione alle chiese, prima, di grosse proprietà²⁰⁵, un secolo dopo, della giurisdizione.

(203) Seguiamo l'analisi specifica di HUSCHNER, *Die verfassungsrechtliche Stellung* cit., p. 360, sui privilegi per le chiese di Trento e di Bressanone.

(204) TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 230, che, proprio in relazione alla donazione del comitato di Trento, critica la posizione di BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., pp. 167-168, il quale considera il *comitatus* come il complesso dei redditi pubblici.

(205) Per l'inquadramento storico sia sufficiente rinviare a TABACCO, *L'allodialità* cit., p. 581 sgg. Possiamo citare, per esemplificazione, il primo privilegio, fra quelli emanati da Berengario I, con il quale vengono concessi i pieni diritti giuri-

zione su territori definiti, soprattutto se territori comitali, tali per tradizione o per nuova costituzione ²⁰⁶.

Giuseppe Sergi, che nega, come subito constatiamo, l'investitura beneficiale o feudale degli uffici pubblici, sottolinea, ad esempio, che per i marchesi arduinici, al momento dei primi segni di crisi 'dinastica' con l'assenza di eredi maschi del marchese Olderico Manfredi, il trasferimento dell'ufficio avviene non alla figlia primogenita Adelaide, erede del potere di fatto, per tanti aspetti signorile e 'feudale' della stirpe, ma ai suoi tre mariti e al figlio, essi soli insigniti del titolo di marchese e, quindi, dell'ufficio pubblico corrispondente. Un cronista coevo, in una prospettiva 'lontana' dalla regione ²⁰⁷, riferendosi a Ermanno duca di Svevia, primo marito di Adelaide, narra che il duca ricevette dall'imperatore la 'marca' del suocero in Italia, una testimonianza significativa che attesta, nell'assenza di altra documentazione, come abbiamo visto, la procedura con cui si otteneva un ufficio pubblico ovvero il conferimento da parte dell'imperatore, una investitura che avveniva solo in condizioni e momenti particolari, non, a quanto pare, nelle situazioni normali di successione naturale, nelle quali prevaleva una concezione della carica come appannaggio della famiglia, poiché anche in questo caso la marca era appunto del suoce-

sdizionali, *placita e districtiones*: si tratta della donazione alla chiesa vescovile di Padova della *curtis* di Sacco (*DD Berengario I*, n. 18, 897 maggio 5); cfr. A. CASTAGNETTI, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona, 1997, p. 36 e passim. Cessioni siffatte potevano essere dirette anche a laici, come attesta la donazione di una *curtis* con pieni diritti di giurisdizione al conte Ingelfredo: cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 187.

(206) Si vedano, citati sopra, note 149-150, i privilegi di concessione di *comitatus* alle chiese vescovili italiane dalla fine del secolo X.

(207) HERIMANNI AUGIENSIS *chronicon*, in *MGH, Scriptores*, V, p. 122; cfr. SERGI, *I confini* cit., p. 86, e SERGI, *I poli* cit., p. 66.

ro, non solo per il titolo pubblico che portava, ma anche e, forse, soprattutto per le basi di potere signorile in forza delle quali egli e la sua erede Adelaide potevano esercitare in forme concrete il potere marchionale, che, in quanto tale, sarebbe dovuto derivare, in linea di principio, dall'impero ²⁰⁸. Dopo Adelaide, l'eredità della 'dinastia' non è assunta direttamente da alcun altro, potendosi tralasciare al momento le aspirazioni, solo in parte realizzate, di altre stirpi ad accogliere tale eredità, per rafforzare, materialmente e politicamente, la loro posizione ²⁰⁹. A noi sembra che la vicenda arduinica non neghi la possibilità di un'investitura beneficiale dell'ufficio di marchese, ma stia solo a significare la difficoltà per il sovrano, come l'autore sottolinea ²¹⁰, di affidare a persone di sesso femminile o, meglio, di lasciare che queste succedessero in un ufficio, che presupponeva, tra l'altro, una capacità rilevante di addestramento e impiego delle armi e di amministrazione penale della giustizia, aspetti non consoni alla condizione femminile; proprio l'insuccesso delle soluzioni adottate, per l'esito delle vicende familiari, con la scomparsa anche del figlio marchese, se da un lato mantenne Adelaide nel governo effettivo, dall'altro compromise la conservazione del marchesato dopo la sua morte. Rimane sempre la questione della natura dell'investitura ai mariti e al figlio di Adelaide. La vicenda, per alcuni aspetti, può essere avvicinata a quella di Matilde di Canossa ²¹¹.

(208) Adelaide non assume mai titoli ufficiali, se non quello generico di *comitissa*, mentre si intitola *marchio* l'unico figlio Pietro (doc. citato sopra, nota 96); cfr. SERGI, *I confini* cit., p. 87.

(209) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 145.

(210) SERGI, *I confini* cit., p. 233.

(211) V. FUMAGALLI, *Adelaide e Matilde: due protagoniste del potere medievale*, in *La contessa Adelaide* cit., pp. 243-257.

Per definire, in altra occasione, la natura dei poteri pubblici dei Canossa, l'autore riprende una pregnante definizione di Giovanni Tabacco²¹², per il quale le formazioni dinastiche, che potremmo chiamare 'marchionali', si presentano come "organizzazioni permanenti di carattere territoriale legittimate dal regno e aventi diritto ad una legittimazione via via rinnovata mediante l'investitura feudale": esse garantiscono in modo duraturo e legittimato il funzionamento della società in quadri territoriali che solo in parte riflettono le antiche circoscrizioni di età carolingia. La definizione, però, non è stata ripresa dal Sergi nella sua intenzione, poiché egli tralascia proprio l'affermazione del rinnovo mediante l'investitura feudale: egli nega decisamente che i marchesi canossiani abbiano esercitato i poteri pubblici in forma feudale, poiché "non è attraverso l'investitura feudale che il regno delega i poteri comitali e marchionali"²¹³. Tali poteri erano esercitati per 'delega' sovrana, non per detenzione in beneficio o in feudo, aspetti questi che debbono essere connessi ad altri poteri, assunti assieme a grosse proprietà curtensi e castrensi, poteri di natura signorile, che potevano essere stati ricevuti mediante investitura in beneficio o in feudo, spesso da grandi chiese e monasteri. In particolare, ciò che più ci interessa, "il contenuto beneficiario del rapporto feudale" dell'ufficiale verso il sovrano era costituito, secondo l'autore, da "quote di fisco regio", consistenti in terre, coltivate o, spesso, incolte, che non potevano

(212) TABACCO, *Regno, impero* cit., p. 135.

(213) SERGI, *I confini* cit., p. 240. Significativo il cambiamento di titolo del contributo: mentre nella prima edizione negli atti del convegno svoltosi a Roma sulle 'strutture feudali' per iniziativa dell'École française, esso richiamava la tesi della 'feudalizzazione' (G. SERGI, *La feudalizzazione delle circoscrizioni pubbliche nel regno italico*, in *Structures féodales* cit., pp. 251-261), al momento della riproposizione in un capitolo di SERGI, *I confini* cit., pp. 25-38, il titolo è mutato in quello di "Circoscrizioni pubbliche e sviluppo signorile".

certo coincidere con i territori, assai estesi, soggetti al governo degli ufficiali, comitati e marche: il beneficio non poteva consistere "né nell'autorità comitale o marchionale, né nei territori su cui l'autorità era applicata"²¹⁴. Accettato, per ragioni più che ovvie, che il contenuto del beneficio marchionale e comitale non poteva essere costituito dai territori soggetti, rimane aperta la questione in merito al titolo giuridico - delega di natura pubblica o investitura beneficiale-vassallatica - secondo il quale veniva assegnato l'ufficio, in quanto governo del territorio. Premesso che non può trattarsi, ovviamente, di una delega o investitura 'feudale' intesa come una 'feudalizzazione dell'ufficio', soprattutto se a questa si dà un significato, come abbiamo già segnalato sulla scorta del Tabacco²¹⁵, del tutto incongruo rispetto al periodo, per cui si possa ritenere che il regno venisse escluso da ogni possibilità di intervento nel ducato affidato, revocabile in linea di principio, e anche di fatto come ancora in età sveva avveniva per la marca di Tuscia, noi siamo propensi ad accettare la natura beneficiale dell'investitura dell'ufficio o, almeno, la percezione diffusa di tale natura, una concezione che, secondo noi, offre il supporto all'elaborazione della concezione feudale dell'ufficio fra XI e XII secolo, concezione che trova eccezioni e limitazioni, da una parte, nella persistenza del carattere provvisorio dell'investitura beneficiale, come testimoniano le vicende della marca di Tuscia, che ancora manteneva e avrebbe mantenuto una sua fisionomia circoscrizionale tradizionale e identificabile: sussiste un resoconto dell'investitura, tarda invero, dell'ufficio in forma beneficiaria, quando Federico I diede al duca Guelfo VI *in beneficium la marchia*

(214) *Ibid.*, p. 231.

(215) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 105.

di Tuscia e questi, a sua volta, investì con vessilli i conti della marca ²¹⁶; dall'altra parte, nella scomparsa, per i territori della *Langobardia*, della funzione di ufficiali preposti al governo di un distretto tradizionale, per cui, come vedremo ²¹⁷, la concezione feudale degli uffici prima, le effettive investiture feudali poi, delle quali abbiamo documentazione fin dal primo periodo di impero di Federico I, non testimoniano la 'feudalizzazione degli uffici', rimanendo la prima nell'ambito dell'elaborazione teorica dei giuristi e di quella programmatica dell'impero, le seconde non trovando rispondenza effettuale.

Orbene, poiché fin dai tempi carolingi si trattava dell'investitura di un ufficio comportante il conferimento di un rango dotato di una *dignitas* e di un *honor* elevati, definito pur sempre come *beneficium* – il privilegio per la chiesa trentina conferma che il *comitatus* è detenuto *beneficii nomine* –, e gli investiti erano normalmente, come si ritiene, vassalli del re – per la dinastia canossiana il rapporto vassallatico del capostipite Adalberto Atto è

(216) Secondo la *Historia Welfonum Weingartensis*, in SS, XXI, p. 468, il duca Guelfo VI, che aveva ricevuto in *beneficium* la *marchia* di Tuscia, con il *ducatus* di Spoleto, il *principatus* di Sardegna e la *domus* della contessa Matilde, giunto nell'anno 1160 in Toscana, investì i conti di sette comitati con altrettanti vessilli (ibid., p. 469), ispirandosi probabilmente ad una cerimonia antica (cfr. COLLAVINI, *Honorabilis domus* cit., p. 197), rituale chiaramente feudale: basta ricordare che pochi anni prima, Enrico il Leone, duca di Sassonia, poi anche di Baviera, nipote di Guelfo VI, fratello del padre suo, il duca Enrico X, aveva investito in feudo *cum vexillo* i marchesi estensi dei beni aviti (MGH, *Die Urkunden Heinrichs des Löwen Herzogs von Sachsen und Bayern*, ed. K. JORDAN, I, Stuttgart, 1949, n. 30, 1154 ottobre 27). Sulla consegna del 'vessillo' come simbolo di investitura feudale si vedano GANSHOF, *Che cos'è* cit., p. 140; CUVILLIER, *Storia* cit., I, p. 93, con riferimento specifico all'investitura ai conti con 'un oggetto di feudo'; HAVERKAMP, *Herrschaftsformen* cit., II, p. 489, nota 420; SCHULZE, *Grundstrukturen* cit., I, pp. 66 e 74 (per il conferimento di ducati, marchesati e comitati fra X e XI secolo).

(217) Per quanto asserito, si veda sotto, testo corrispondente alla nota 341 sgg. per gli ufficiali; nota 295 sgg. per la trattatistica feudale; nota 352 per le investiture federiciane di marche in feudo.

ammesso anche dal Sergi ²¹⁸ –, difficile risulta distinguere, da un lato, i momenti successivi concernenti la costituzione del rapporto vassallatico e l'investitura dell'ufficio, dipendendo essi da vicende molteplici, non ultime quelle della successione familiare; dall'altro lato, scindere la condizione di vassallo da quella di ufficiale. Il rinnovo, in forme a noi non note, del rapporto vassallatico tra gli ufficiali e i sovrani, precedeva, probabilmente, nelle condizioni normali, l'investitura dell'ufficio, poiché la seconda presupponeva, per i lignaggi consolidati, la scomparsa del titolare in carica, come sembra suggerire anche il documento cremonese dell'anno 1036, quando si prevede che il figlio maggiore di un conte divenga *miles regis* ²¹⁹.

Se si aggiunge che l'atto stesso di investitura di un ufficio doveva avvenire in forme e gesti simbolici – ad esempio, la consegna di un vessillo – analoghi, almeno parzialmente, a quelli con cui avveniva l'investitura vassallatica, quand'anche questi atti fossero compiuti, poiché ufficio e condizione di vassallo, se non intervenivano altre necessità, venivano trasmessi nei lignaggi in modo consuetudinario, possiamo comprendere che gli atti di investitura degli uffici e la detenzione stessa degli uffici, quelli comitali e, ancor più, quelli marchionali, più incerti nella loro connotazione, non dovevano essere percepiti come diversi da una investitura e delega di natura beneficiale ²²⁰. L'oggetto quindi dell'investitura beneficiale agli ufficiali italici doveva essere costituita, anzitutto, dall'ufficio stesso di *comitatus*, intrecciandosi strettamente la

(218) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 119.

(219) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 124-127.

(220) Oltre a quanto segnalato alle note 102-104, si veda CORTESE, *Il diritto* cit., I, pp. 272-273.

nozione beneficiale dell'investitura, quale in concreto avveniva ed, ancor più, era percepita, con quella del carattere 'pubblico' della funzione di governo su un *comitatus*, territorio definito e continuo, nozione di un ordinamento pubblico sempre presente, anche se in modi assai variabili, per tempo e spazio, più viva ed attiva nel regno italo che in quello teutonico, in entrambi in progressivo affievolimento dopo l'età carolingia, nella quale pure non mancavano intrecci e commistioni²²¹, situazioni e processi che come vedremo, sono, con altri aspetti, alla base del processo di feudalizzazione dell'ufficio, di un ufficio nel frattempo trasformatosi in altro.

L'intreccio stretto fra la *dignitas* e l'*honor* di un ufficio pubblico, considerato anche come *beneficium*, e il *beneficium* o meglio i *beneficia* goduti da chi doveva al re la sua *fidelitas*, nella fattispecie lo sculdascio Flamberto, un ufficiale inferiore, già vassallo di conti, forse in procinto di divenire vassallo regio, viene rilevato per il regno italo da un episodio narrato da Liutprando di Cremona, concernente la vicenda, che ebbe vasta eco, dell'assassinio di Berengario I, avvenuto a Verona nell'anno 924²²². L'imperatore, giuntegli voci circa la congiura che stava tramando Flamberto, suo *compater*, poiché egli ne aveva accolto il figlio al 'sacro fonte', lo aveva convocato e

(221) Giovanni Tabacco, in numerosi contributi, sottolinea la natura beneficiale dell'investitura dell'ufficio comitale, pur ribadendo che non si perdettero mai del tutto, almeno nel regno italo, la nozione di un ordinamento pubblico, imperniato sul re e sui suoi ufficiali: TABACCO, *L'alodialità* cit., p. 606; TABACCO, *Le strutture* cit., p. 127; TABACCO, *Il regno* cit., p. 134; TABACCO, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, I ed. 1968, poi in TABACCO, *Sperimentazioni* cit., pp. 310-311; TABACCO, *La genesi* cit., p. 330; TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 229; TABACCO, *Il feudalesimo* cit., pp. 78-79, 93; TABACCO, *L'eredità* cit., p. 73.

(222) LIUDPRANDI *Antapodosis* cit., II, capp. 68-73, pp. 68-70. Per il quadro storico si veda ARNALDI, *Berengario I* cit., p. 25.

gli aveva ricordato che non avrebbe potuto conseguire la sua posizione presente, *fortuna* e *dignitas*, se non attraverso i numerosi *beneficia* concessigli dal re stesso²²³; affidava ora la propria *dignitas* alla sua *fidelitas*, confidando che egli ne avrebbe avuto cura, così come il re, più di quanto avrebbe potuto fare chiunque altro, si era curato dell'*honor* di Flamberto; nell'*honor* di questo il re aveva anche posto la cura della città in cui risiedeva, per la quale egli stesso tanto aveva operato – sembra un'allusione diretta ad un incarico elevato di governo della città, governo forse affidato di fatto a Flamberto, in assenza del conte, come appresso accenniamo –. Gli prometteva maggiori favori, se egli avesse potuto constatare la sua fedeltà, *fides*. A suggello del perdono eventuale e, probabilmente, a convalida di un vincolo vassallatico, già contratto o che si veniva a contrarre, la cui costituzione implicava il 'passaggio' dal *senior* al *vassus* di un oggetto simbolico²²⁴, il re aveva offerto a Flamberto una pesante coppa d'oro piena di una bevanda, facendogli quindi dono della coppa. Nonostante l'atteggiamento magnanimo del re e le sue promesse, subito dopo avere bevuto dalla coppa offertagli – *post potum*: l'autore sottolinea questo atto che doveva rinsaldare i rapporti di parentela e di *amicitia* e i vincoli eventuali di vassallaggio –, Flamberto riprese a tessere il tradimento, che portò all'assassinio del re e quindi all'esecuzione del traditore ad opera di Milone, vassallo regio e poi conte di Verona.

I termini impiegati, pur se si tratta di testo letterario, riflettono, alcuni – *beneficium*, *fidelitas*, *fides* –, in modo non univoco, invero²²⁵, aspetti delle relazioni vas-

(223) LIUDPRANDI *Antapodosis* cit., II, cap. 68, p. 68.

(224) GANSHOF, *Che cos'è* cit., pp. 140.

(225) Sul significato anche generico di *beneficium* abbiamo avuto occasione di

sallatico-beneficarie, accanto all'atto di donazione della coppa d'oro; altri – *dignitas* e *honor* – pongono in luce la rilevanza pubblica e sociale del personaggio, nell'occasione dall'autore esaltati, gli uni e l'altra, come il vincolo di parentela spirituale, per suscitare l'esecrazione verso chi aveva tradito un suo parente, il suo re e il suo signore²²⁶.

La *dignitas*, anzitutto, alla quale viene dato un forte rilievo, sta a significare un'alta posizione politica, un ufficio pubblico, anzi i più elevati tra gli uffici pubblici, poiché dal cronista essa è impiegata in altri passi in relazione alle *dignitates* dei grandi del regno, minacciate dalla politica del re Ugo, che prediligeva parenti e suoi conterranei²²⁷. Il re stesso istituisce un accostamento, fra la propria *dignitas* e quella di Flamberto, un accostamento volutamente forzato per la circostanza, poiché la *dignitas* di Flamberto si situava ad un livello modesto degli *honores* pubblici, essendo egli stato, come apprendiamo dalla documentazione coeva, sculdascio successivamente di due conti veronesi e vassallo probabile del primo, certo del secondo²²⁸. Le sue aspirazioni potevano essere rappre-

soffermarci. Per quanto concerne la *fidelitas*, ricordiamo che essa era dovuta al re e non implicava di per sé una condizione di vassallo regio, come non la implicava la qualifica di *fidelis*, che nei privilegi di Berengario I è assegnata a personaggi numerosi, aspetto che riflette l'intento da parte di Berengario I di legare a sé singole persone, più attraverso lo strumento della donazione di beni che quello del vincolo vassallatico diretto con il re, riservato ancora a poche persone di rango più elevato; quindi, tutti i *vassi regis* erano certamente *fideles*, ma non tutti coloro che erano qualificati con l'appellativo di *fideles* erano anche *vassi regis*. Cfr. CASTAGNETTI, *Minoranze etniche* cit., pp. 90-91.

(226) Il tradimento di Flamberto dovette apparire ai contemporanei particolarmente deplorabile: esso viene ricordato anche in CONSTANTINE PORPHYRIGENITUS *De administrando imperio*, ed. Gy. MORAVCSIK, Washington, 1967, cap. 27, pp. 112-113, che sottolinea il legame spirituale fra i due dopo che il re aveva accolto al sacro fonte il figlio di Flamberto.

(227) LIUDPRANDI *Antapodosis* cit., V, cap. 18, p. 140, e cap. 28, p. 147. Su questi aspetti della politica di re Ugo si veda G. FASOLI, *I re d'Italia (888-962)*, Firenze, 1949, p. 103.

(228) CASTAGNETTI, *Minoranze etniche* cit., pp. 97-98.

sentate dal conseguimento della condizione di vassallo diretto del re, se già non lo era divenuto, e, ancor più, dell'investitura comitale, il cui ufficio, in quel torno di tempo, era vacante²²⁹. L'ascesa, invero, all'*honor* comitale di uno sculdascio, preceduta o accompagnata anche dall'ascesa da vassallo comitale a vassallo regio, avrebbe costituito un 'salto di qualità' superiore a quelli consueti, poiché non ci consta che, nei secoli IX e X, alcuno sculdascio sia divenuto conte²³⁰, persistendo una 'separazione' di rango tra ufficiali superiori e ufficiali subalterni 'esecutivi', il che potrebbe costituire una motivazione del tradimento di Flamberto: non è forse casuale che dopo il regno di Berengario I gli sculdasci scompaiano anche dalla documentazione veronese²³¹, ove essi erano stati maggiormente e più a lungo presenti rispetto alla documentazione di altri territori²³². La promessa regia di un accrescimento eventuale di *honor* e *dignitas*, se tale ne fosse stato il contenuto, si sarebbe presentata come una possibili-

(229) Quali conti di Verona sono documentati fino all'anno 921 Ingelfredo (CASTAGNETTI, *Il Veneto* cit., p. 80), dall'anno 931 Milone (ibid., p. 102).

(230) Quanto affermato nel testo deriva da una ricerca sugli immigrati transalpini nel secolo IX, estesa a tutta la documentazione edita della *Langobardia settentrionale*, i cui risultati complessivi non sono ancora stati pubblicati, ma della quale costituisce una anticipazione sintetica il contributo seguente: A. CASTAGNETTI, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. DE RACHEWILTZ, J. RIEDMANN, Sigmaringen, 1995, pp. 27-60. Analoga la posizione di F. BOUGARD, *Pierre 'de Niviano', dit le Spolétin, 'sculdassius', et le gouvernement du comté de Plaisance à l'époque carolingienne*, in *Journal des Savants*, 1996, pp. 303-304, che sottolinea come Flamberto, che aveva raggiunto in quanto sculdascio una posizione assai più elevata di quella consueta dei suoi colleghi, si sia 'bruciato le ali' per essersi troppo avvicinato ai grandi.

(231) CASTAGNETTI, *Minoranze etniche* cit., p. 83.

(232) Come alla nota 230. Cfr. anche J. JARNUT, *Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, Wiesbaden, 1979, trad. it. Bergamo, 1980, p. 95.

tà eccezionale, un *beneficium* ben superiore a quelli finora concessi.

Che Berengario avesse prospettata la possibilità della concessione di un *beneficium*, consistente nella *dignitas* e nell'*honor* comitali, sembra emergere, nel racconto di Liutprando, dal paragone fra la propria *dignitas* regia e quella di Flamberto e dall'insistenza sull'*honor* del secondo, nell'*honor* del quale, si noti, il re aveva posto la cura della città, a lui tanto cara, espressioni che alludono ad un esercizio locale di governo, in questo caso ad un ufficiale che di fatto, anche senza assumerne la titolatura, svolgeva il ruolo di un ufficio proprio dell'*honor* comitale. Il termine *honor*, del resto, ben esprime nella sua polisemia²³³ il prestigio e la posizione politica, l'ufficio pubblico, l'appartenenza al ceto vassallatico, l'inserimento, infine, nella gerarchia feudale, quando di questa si può trattare, anche nel regno italico, come vedremo, dalla seconda metà del secolo XI, in tutte le componenti, fino ai livelli più modesti, della società che possiamo dire feudale²³⁴.

(233) D. BARTHÉLEMY, *La théorie féodale à l'épreuve de l'anthropologie (note critique)*, in *Annales*, 52 (1997), p. 332.

(234) Fin dai primi decenni del secolo XII, anche di feudi condizionali può essere dichiarato che sono detenuti *cum honore*, nell'intento di sottrarli ad una giurisdizione ordinaria signorile locale (si veda la controversia tra il conte Alberto di Verona e il capitolo dei canonici per i *ministeriales* dei secondi in Cerea: FICKER, *Forschungen* cit., IV, n. 97, 1120 gennaio 28; cfr. A. CASTAGNETTI, *Fra i vassalli: marchesi, conti, capitanei, cittadini e rurali*, Verona, 1999, pp. 104-107). Tra XII e XIII secolo sono i vassalli stessi, anche investiti di feudi minori, come i *feuda equi*, a rivendicarne la detenzione *cum honore*: essere provvisto dell'*honor*, detenere i propri beni *cum honore*, significa porsi e, soprattutto, volere essere collocati fra le persone che, essendo in rapporti vassallatici con il *dominus loci*, non sono perciò soggette alla giurisdizione signorile come gli altri abitanti, poiché, in caso di trasgressioni o contestazioni, esse vengono sottoposte al *laudum curiae* ovvero alla *curia dei pares*, costituita dai vassalli del signore. Per le aspirazioni di ascesa sociale dei detentori di feudi condizionali che tendono a 'promuovere' i loro feudi alla condizione di feudi *cum honore*, si veda CASTAGNETTI, *Regno* cit., p. 284 sgg. e passim. Ricordiamo che le *Consuetudines feudorum* non considerano feudi onorevoli i feudi di servizio o condizionali; solo in redazioni più tarde, nei *capitula extraordinaria*, aggiunti tra XII e XIII secolo, appaiono i *feuda scutiferorum*, dei

In una tale prospettiva, complessa e ambigua, possiamo comprendere anche il passo del biografo di Matilde, Donizone²³⁵, quando presenta, come è stato da tempo notato²³⁶, in forme 'feudali' l'investitura del ducato di Tuscia a Bonifacio di Canossa, il che certo non significa una feudalizzazione dell'ufficio, come abbiamo sopra ribadito, ricordando proprio gli interventi del regno nella marca di Tuscia.

La precarietà ancora vigente in linea di principio, della concessione dei benefici di ufficio, anche di quello marchionale, dovette spingere, ad esempio, il marchese Odeberto Manfredi a sollecitare un privilegio imperiale che, nel confermare beni e diritti fiscali e pubblici, gli concesse l'immunità dall'intervento degli ufficiali regi²³⁷.

Un secolo dopo, il re Corrado, figlio ribelle di Enrico IV, accondiscese nell'anno 1097 alla richiesta del marchese Folco, della stirpe poi detta degli Estensi, che si era schierato con il Papato e i Canossa, di non essere costretto a sottostare al *bannum regium*, qualora vi fosse incorso per avere violato le leggi; gli concesse *pro beneficio* il *privilegium* di sottrarsi all'imposizione eventuale della pena del *bannum*, impostagli da ufficiali pubblici, *exactores regis*, così che egli avrebbe potuto « perpetrare crimina », facendo seguire una siffatta concessione dalla raccomandazione di non insuperbire e di non eccedere, in altre parole di non approfittarne²³⁸. Il contenuto di questa seconda concessione, anche se sembrerebbe accostabi-

quali si afferma che non possono essere revocati ad *libitum dominorum*, se non dopo la *laudatio curiae*: K. LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896, p. 186, cap. 2.

(235) DONIZONIS *Vita Mathildis*, ed. L. SIMEONI, *RIS*, II ed., V/2, vv. 873-886.

(236) COLONNI, *Il territorio* cit., pp. 36-37.

(237) *DD Ottonis III*, n. 408, 1001 luglio 31; cfr. SERGI, *I confini* cit., p. 83.

(238) *DD Heinrici IV*, n. 2, 1097 agosto 20, Borgo San Donnino = MANARESI, *I placiti* cit., III/2, n. 476, pp. 672-673.

le nella sostanza a quello della concessione elargita al marchese Olderico, costituisce un 'beneficio' ulteriore, poiché una concessione, questa sì analoga nella forma e nella sostanza a quella per il marchese arduinico, il marchese Folco con il fratello Ugo aveva ricevuto due decenni prima dal re Enrico IV, che gli aveva concesso appunto l'immunità su tutti i suoi possessi dall'intervento degli ufficiali regi²³⁹. Si noti, aspetto per noi rilevante, che l'immunità da provvedimenti di legge per eventuali crimini commessi, è concessa *pro beneficio*, un'espressione che, se non può da sola rappresentare l'atto costitutivo di un rapporto vassallatico-beneficiario, può, presupponendone e mostrandone la 'scontatezza', sancire l'esistenza di tale rapporto, in modi inconsueti, forse suggeriti dalla situazione contingente, per ricompensare il marchese della sua fedeltà, trovandosi questi al seguito del re Corrado, sulla via verso la Toscana²⁴⁰.

La concessione del re Corrado non è sufficiente a porre i privilegi per i destinatari italici accanto a quelli per enti e persone, appartenenti alle regioni di là delle Alpi, per i quali, nell'ampia documentazione costituita dai privilegi di Enrico IV, appare spesso il riferimento a *beneficia* nell'ambito di rapporti vassallatico-beneficiari²⁴¹. Fra

(239) *DD Heinrici IV*, n. 289, anno 1077.

(240) Per la ribellione di Corrado e l'alleanza con le città lombarde e la contessa Matilde si veda sotto, testo corrispondente alla nota 273. Si sofferma sul re Corrado, presto lasciato in disparte dalla politica del pontefice Urbano II, T. STRUVE, *Matilde di Toscana - Canossa ed Enrico IV*, in *I poteri dei Canossa* cit., pp. 449-451.

(241) *DD Heinrici IV*, n. 4, 1057 febbraio 4, per la chiesa di Salisburgo; n. 92, 1062 ottobre 14: donazione al monastero di S. Maria Maddalena di Verdun di un *beneficium* spettante ad un conte, con il consenso di questo; n. 21, 1057 maggio 28; n. 149, 1065 maggio 20, per la chiesa di Como (cfr. sotto, testo corrispondente alla nota 246); n. 143, 1065 aprile 3, donazione alla chiesa di Metz di un *castellum*, con le *utilitates*, già in beneficio del duca Federico; n. 152, 1065 maggio 22: in una donazione a un conte di due *villae* si eccettuano beni detenuti da altri in

gli oggetti dei *beneficia*, concessi o per altre ragioni menzionati, appaiono diritti connessi al *comitatus*²⁴², con distinzioni anche fra beni e diritti di *comitatus* e collocazione di questi beni e diritti nell'ambito di un *comitatus* di un altro conte²⁴³.

Per una vicenda, almeno, quella del comitato di Chiavenna, le consuetudini del regno teutonico e di quello italico vengono ad incontrarsi. Dopo che diritti fiscali concernenti *clusae* e *pons* erano stati concessi dai re Ugo e Lotario e poi rinnovati fra X e XI secolo alla chiesa di Como²⁴⁴, nell'età ottoniana furono donati i pieni diritti

beneficio; n. 207, 1068 agosto 5: donazione al fratello Lantfrid di molti mansi, posti nel *comitatus* di un conte che un altro conte ebbe già in beneficio; n. 246, 1071 dicembre 11: donazione al capitolo di Meissen di mansi costituenti un beneficio confiscato ad una persona condannata; n. 271, 1073 settembre 22: concessione al vescovo di Merseburg di un *hereditarium beneficium* - si noti il carattere 'ereditario' -, già di due persone; n. 297, 1077 giugno 13: donazione alla chiesa di Bressanone di numerosi mansi detenuti in beneficio da due persone; n. 305, anno 1078: donazione a una singola persona di beni già in beneficio; n. 321, 1079 dicembre 30: donazione alla chiesa di Sitten di due *curtes* già in beneficio al vescovo; n. 369, 1084 ottobre 4: restituzione al monastero di S. Massimino presso Trier di beni usurpati da certo Liutoldo e tenuti ingiustamente *pro beneficio*; n. 386, 1086 febbraio 7: donazione alla chiesa di Utrecht di benefici confiscati a un marchese, già detenuti per concessione imperiale; n. 402, 1089 febbraio 1, accostabile al precedente (per le vicende cfr. HOFFMANN, *Grafschaften* cit., pp. 445-446); n. 408, 1089 novembre 22: donazione al monastero di Stablo di un *beneficium* detenuto *iniuste* da un conte; n. 410, 1090 febbraio 14: donazione alla chiesa di Meissen di beni già in beneficio a un *miles* di un marchese; n. 480, 1103 settembre 24: donazione al capitolo di Speyer di un *predium*, che una persona aveva donato in precedenza al regno, ricevendo in cambio *beneficia* di natura fiscale.

(242) *DD Heinrici IV*, n. 22, 1057 luglio 3, donazione alla chiesa di Hildesheim di un *comitatus* che due conti avevano tenuto in precedenza in beneficio *ex imperiali donatione*, ove si sottolinea della precedente concessione in beneficio l'atto di liberalità; n. 112, 1063 ottobre 24, per la chiesa di Brema-Amburgo; n. 206, 1068 agosto 5, per la chiesa di Hildesheim; n. 218, 1069 agosto 15, e n. 219, 1069 agosto 15, per la chiesa di Hildesheim, con le osservazioni svolte per il n. 22; n. 386, 1086 febbraio 7, donazione alla chiesa di Utrecht di un *comitatus* confiscato.

(243) *DD Heinrici IV*, n. 218, 1069 agosto 15, per la chiesa di Hildesheim; altre esemplificazioni citate nelle note 179-180.

(244) *DD Ugo*, n. 44, 937 giugno 15, sospetto; si veda anche *DD Lotario*, n. 15, 950 maggio 31, che dipende dal precedente; *DD Ottonis III*, n. 207, 995 maggio 27; *DD Conradi II*, n. 52, anno 1026, con il quale si concedono anche diritti di *comitatus*.

giurisdizionali sul *castellum* di Chiavenna ²⁴⁵, non solo con le *utilitates*, secondo la consuetudine 'tedesca', già goduti in beneficio da un conte, ma anche con la *districtio* di placito e banno regi, secondo la consuetudine italiana. Con Enrico IV ²⁴⁶ alla chiesa vescovile di Como viene donato lo stesso *comitatus* di Chiavenna, con i diritti su ponte e teloneo e, genericamente, su tutte le *utilitates: comitatus*, diritti e *utilitates*, erano già in beneficio del conte Eberardo - di Sponheim -, al quale il re stesso, in concambio, aveva assegnato in proprietà una *villa* e in beneficio altri beni fiscali: rapporti, diritti ed anche terminologia propri della tradizione teutonica.

Con queste brevi premesse, che, pur senza approfondire la questione complessa, mostrano l'intreccio di diritti tra chiese di Coira e di Como e conti, meglio si comprende la situazione complessa che si verifica nei primi anni di regno di Federico Barbarossa proprio in relazione alle vicende e alla questione del comitato di Chiavenna, nel cui territorio si erano sviluppate nel frattempo forme di autonomia amministrativa e politica. La complessità della questione deriva anche dal valore effettivamente diverso che il *comitatus* poteva avere per i destinatari 'tedeschi', per i quali era spesso costituito da una somma di *utilitates*, e per i destinatari italiani, per i quali esso, in genere, consisteva nei pieni diritti giurisdizionali su un territorio definito.

Poco dopo l'elezione di Federico I, i consoli di Chiavenna si recano ad Ulm, ad una curia regia, per rivendicare il *comitatus* di Chiavenna con tutte le *pertinentiae*,

(245) *DD Ottonis III*, n. 175, 995 ottobre 8, originale. con riferimento a un privilegio di Ottone II. In precedenza alla chiesa erano stati concessi i diritti fiscali e giurisdizionali sulla valle di Bergell che verso Chiavenna conduce: cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 157.

(246) *DD Heinrici IV*, n. 149, 1065 maggio 20

che essi dichiarano essere stato loro concesso molto tempo prima dagli imperatori e da loro 'posseduto' in beneficio, *beneficiali iure* ²⁴⁷. A loro si opponevano Enrico de *Hostia*, da ricollegare probabilmente al conte Eberardo, che asseriva costituire il medesimo *comitatus* l'oggetto del *suum beneficium* e chiedeva di esserne investito, e il vescovo di Como, che sosteneva spettare il comitato per diritto alla sua chiesa - « ... comitatum ad ius Cumane ecclesie pertinere » -, reclamandone anch'egli l'investitura dall'imperatore. Si noti la proprietà giuridica e, vorremmo dire, storica dei termini impiegati nelle richieste: consoli e Enrico de *Hostia* reclamano il *comitatus* in beneficio; il vescovo lo reclama come un diritto, *ius*, certamente a seguito della donazione imperiale effettuata da Enrico IV. Al momento, la sentenza della curia regia è favorevole ai consoli di Chiavenna, che ottengono l'investitura del comitato.

Non mi sembra che si tratti, nella configurazione del rapporto tra detentori di poteri pubblici, quelli comitali compresi, di un adeguamento da parte del re Federico alla concezione italiana di una "corroborazione giuridica feudale", applicata da chiese, dinastie e comuni in Italia nell'ambito "dei più disparati collegamenti politico-militari", se "progettati come permanenti" ²⁴⁸, ma della conferma di una lunga consuetudine, sempre viva nel regno teutonico, a concepire questi rapporti sotto l'aspetto dell'investitura in beneficio, come ben sanno e ammettono i

(247) *DD Friderici I*, n. 20, 1152 agosto 3, Ulm, in curia; nella nota introduttiva, la proposta di identificazione di Enrico de *Hostia* con un discendente degli Sponheimer, il conte Enrico I di Ortenburg, in Carinzia (*Hostia* verrebbe emendato in *Ortia* e *Ortenburg*). Per il ruolo che la zona di Chiavenna e il passo di Bündner assumono nella politica di Federico I, in particolare per il controllo dei passi alpini, si veda H. BÜTNER, *Die Alpenpaßpolitik Friedrich Barbarossas bis zum Jahre 1164/65*, in *Vorträge und Forschungen*, I, Sigmaringen, 1962, pp. 245-246, 248.

(248) TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 233.

consoli di Chiavenna e il pretendente laico del comitato. Semmai, proprio il presule di Como avanza una richiesta che è frutto della consuetudine delle chiese italice, di detenere diritti pubblici, anche e soprattutto quelli costituiti dalla pienezza dei poteri giurisdizionali, nella forma giuridica di un diritto pieno, discendente dalle donazioni di questi diritti in proprietà.

L'anno seguente, rinnovandosi la controversia, ora solo tra la chiesa vescovile e gli *homines* di Chiavenna, riconsiderate le ragioni delle parti, il re, poiché i rappresentanti dei secondi non sono riusciti a produrre privilegi idonei, assegna il *comitatus* alla chiesa vescovile, riconoscendone la piena proprietà²⁴⁹.

La controversia si riaccende dopo poco tempo, nell'anno 1157, ma nel frattempo si era compiuta l'evoluzione della concezione cosiddetta 'feudale', per cui ogni potere politico discende dall'impero; basta ricordare la 'sentenza' tra gli abitanti di Marsiglia e il conte di Provenza²⁵⁰ e i privilegi per le chiese di Lione²⁵¹, Avignone²⁵² e Valen-

(249) *DD Friderici I*, n. 54, 1153 aprile 23: « ... predictum comitatum ad ius et proprietatem Cumane ecclesie pertinere », per cui « comitatum Clavenne cum honore et districto suo episcopo et Cumane ecclesie adiudicavit et episcopum cum sua ecclesia in possessione ipsius comitatus restitui iussit ».

(250) *DD Friderici I*, n. 187, 1157 ottobre; cfr. A. ROTA, *Il diritto feudale, la sua autorità e la sua posizione nel sistema delle fonti giuridiche secondo la concezione di Irnerio*, in *Studi sassaresi*, ser. II, 26 (1955), p. 41, nota 11; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 172; HAVERKAMP, *Herrschaftsformen* cit., II, p. 493, nota 287; G. GIORDANENGO, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XIIIe - début XIVe siècle*, Roma, 1988, p. 65.

(251) *DD Friderici I*, n. 192, 1157 novembre 18: cfr. R. LOCATELLI, *Frédéric Ier et le royaume de Bourgogne*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers*, Sigmaringen, 1992, p. 186.

(252) *DD Friderici I*, n. 195, 1157 novembre 23; cfr. GIORDANENGO, *Le droit* cit., p. 64; in un altro privilegio, di poco posteriore, alla stessa chiesa (*DD Friderici I*, n. 329, 1161 giugno 22) è inserito un "piccolo trattato di diritto feudale", che stabilisce "le prerogative del vescovo in quanto signore superiore", come osserva GIORDANENGO, *Le droit* cit., p. 65.

ce²⁵³, concezione elaborata prima che trovasse formulazione nelle leggi di Roncaglia.

L'imperatore, accogliendo le proteste dei *comites* e *barones* di Svevia, secondo i quali l'*honor* del *ducatus* è stato compromesso per l'alienazione del *comitatus* di Chiavenna, ad esso spettante, lo concede in perpetuo ai *consules* e *rectores* di Chiavenna, fatti salvi i diritti del duca svevo, promettendo anche di difenderlo dalle pretese di Milanesi e di altri *Lombardi*²⁵⁴, dando, nel contempo, del contenuto del *comitatus* una descrizione assai concreta ed anche un po' raffazzonata: anzitutto, i centri nei quali abita la popolazione, che, quindi, rientra nella giurisdizione del *comitatus*, centri incastellati, *castra*, con le chiese private, *capellae*, e villaggi, *villae*; tutto questo concerne la pienezza della giurisdizione, il *comitatus* come è stato donato alla chiesa di Como e come appare nei privilegi alle chiese italice, un *comitatus* definito su base territoriale. Si aggiungono i diritti fiscali di mercato e di teloneo, le fonti materiali, infine, del sostentamento e della ricchezza: terre coltivate e incolte, vie di terra e di acqua ecc., diritti e beni che riprendono quelli assegnati, alla fine del secolo X, alla chiesa di Coira, con la giurisdizione, tuttavia, sul castello di Chiavenna²⁵⁵, e, in parte, il contenuto delle *utilitates* tradizionalmente presenti nei privilegi per i destinatari tedeschi²⁵⁶.

In questo modo, tradizione tedesca e tradizione italiana vengono a 'unirsi' e nel contempo viene 'salvato' il diritto

(253) *DD Friderici I*, n. 196, 1157 novembre 23; cfr. GIORDANENGO, *Le droit* cit., p. 64.

(254) *DD Friderici I*, n. 157, 1157/58 febbraio 2, Ulm, in dieta. Per la politica federiciana di contenimento dell'influenza milanese nella zona cfr. BÜTTNER, *Die Alpenpaßpolitik* cit., pp. 257-258.

(255) Doc. dell'anno 995, citato sopra, nota 245.

(256) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 178-180.

di alta giurisdizione del regno e del ducato, secondo quanto enunciato l'anno seguente nella prima delle leggi di Roncaglia, la legge *Omnis iurisdictio*²⁵⁷, per la quale ogni potestà giurisdizionale discende dall'imperatore, dal quale, e non dal popolo – dunque, non dal *populus* di Chiavenna –, viene concessa agli *iudices*, che sono anzitutto gli antichi ufficiali tradizionali – duchi, marchesi e conti –, ma anche i nuovi magistrati locali, come i *consules* o i *rectores*, appunto, di Chiavenna.

Ulteriori conferme e integrazioni offrono gli atti della controversia per diritti pubblici connessi al comitato di Seprio, nei quali atti possiamo constatare la consapevolezza che investitura e detenzione dei diritti pubblici, fossero o non 'comitali', sono legittime solo in quanto ricevute in *feudum* dagli imperatori, non importa ora di chi fosse la ragione e il torto.

La controversia, giunta nell'anno 1140 al tribunale dei consoli milanesi²⁵⁸, verteva tra Locarno da Besozzo, appartenente ad una famiglia capitaneale²⁵⁹, che muoveva la lite contro i convenuti, i conti di Seprio e i vicini di Mendrisio per il proprio comune. Al primo, che dichiarava di essere stato investito per *feudum* dagli imperatori Enrico (V) e Lotario (III) del *fodrum regale*, del *districtus* e dell'*arimannia* sui luoghi di Mendrisio e Rancate, esibendo in giudizio anche i *precepta* relativi, uno dei conti, per la parte convenuta, replicò che *fodrum regale*, *ari-*

(257) V. COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, I, Milano, 1966, pp. 146-151.

(258) C. MANARESI (ed.), *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, n. 5, 1140 agosto 21, Milano. Cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione cit.*, p. 170, nota 55.

(259) KELLER, *Signori cit.*, pp. 46 e 48.

mannia e *albergaria* dei luoghi detti costituivano un *feudum anticum* dei conti, ricevuto dagli imperatori, di pertinenza e in 'possesso' del loro *comitatus* di Seprio: « anticum feudum ex parte imperatorem et esse de eorum comitatu Sepriensi et in possessione esse », pur senza addurre in giudizio né accennare ad alcun privilegio; non dovevano pertanto i conti essere assoggettati al giudizio del tribunale dei consoli milanesi, ma solo a quello imperiale: « et ideo dicebat non debere se stare cum Locarno, nisi in placito ante imperatorem ». I consoli, a quel punto, si dichiararono incompetenti a giudicare poiché entrambe le parti invocavano un solo *dominus*, cioè l'imperatore; per cui queste dovevano comparire di fronte al loro *senior* diretto. I consoli, poi, negarono all'attore Locarno il possesso del *districtus* concesso nei *precepta* imperiali, argomentando che gli imperatori più non lo possedevano all'epoca della concessione, in quanto ancor prima di tale periodo i vicini si reggevano autonomamente: « ... ipsi vicini inter se soliti sunt distringere »²⁶⁰.

Il fatto che i conti di Seprio affermassero che i diritti pubblici, esercitati in quanto pertinenti al comitato di Seprio, da loro detenuto, costituivano un 'feudo antico' ricevuto dagli imperatori, senza esibire i privilegi relativi, mostra che essi non ritenevano necessario disporre di privilegi, convinti che la detenzione stessa del titolo comitale comportasse la detenzione del *comitatus*, titolo e diritti detenuti come feudo da lungo tempo, senza che vi fosse mai stata necessità di esserne investiti mediante atto scritto²⁶¹, il che non era avvenuto nel passato, non

(260) Alcune osservazioni, nell'ambito dell'organizzazione delle comunità di villaggio, sono svolte da R. BORDONE, *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. ANDENNA et alii, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, VI, Torino, 1998, p. 350.

(261) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione cit.*, p. 66.

avveniva ancora nel presente e poche volte avverrà in seguito. Privilegi imperiali, non sappiamo se autentici o meno, adduce, invece, Locarno, non potendo fare discendere con immediatezza i diritti pretesi in feudo dalla condizione comitale.

Che, poi, i membri delle stirpi comitali, ormai tali per trasmissione dinastica del titolo e dell'ufficio, dichiarino che i diritti, propri del loro *comitatus*, erano un *feudum anticum*, talmente antico da essere ormai nella loro *possessio*, meglio non si poteva esprimere, nella percezione dei 'beneficiati', che la concessione era considerata quale investitura di natura feudale e che questa conferiva diritti analoghi a quelli conferiti dalla *possessio*. L'accostamento di *feudum* e *possessio* preannuncia un accostamento analogo presente nel resoconto della dieta di Roncaglia redatto da Rahevino: l'imperatore, dopo avere esaminato i titoli giuridici in forza dei quali vescovi e *primates* del regno – si intendano duchi, marchesi e conti – e le *civitates* detenevano le regalie – anzitutto, *ducatus*, *marchia*, *comitatus*, e poi *monetae*, *thelonea*, *fodrum* ecc. –, provvide ad unificarli sotto il solo titolo giuridico del *beneficium regni nomine*, equiparando ad esso anche i diritti detenuti dai *possessores* in forza di *donationes regie* ²⁶².

Si pongano in relazione nella controversia di Seprio gli stretti nessi tra i diritti pubblici, il *comitatus*, il *feudum anticum ex parte imperatoris*, la *possessio*, con il fatto che l'ufficio stesso era inteso, fin dall'età carolingia, come un *beneficium* connesso all'*honor comitale*, con tut-

(262) OTTONIS ET RAHEVINI *Gesta Friderici I. imperatoris*, in *SS in usum scholarum*, Hannover e Lipsia, 1912, IV, 7-8, p. 240; cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 173. Anche nel privilegio citato sopra, nota 250, è espressa chiaramente la correlazione tra la *possessio* dei diritti pubblici o signorili e la legittimazione degli stessi in quanto detenuti dall'impero a titolo feudale: « ea que ab imperio tenentur, iure feudali possidentur »; cfr. TABACCO, *Alleu* cit., pp. 8-9.

te le ambiguità conseguenti: l'evoluzione verso la concessione feudale non consiste nella sostituzione di una concessione di una delega di ufficio, di natura essenzialmente pubblica, con una di natura beneficiale, ma nell'evoluzione, conformemente al processo generale, dei caratteri precari del *beneficium*, non importa ora il suo contenuto, che poteva essere anche l'ufficio pubblico, in quelli duraturi del *feudum*, per cui il *feudum* diviene l'unica forma con cui il re riconosce in modo permanente poteri signorili e diritti pubblici o con cui assegna nuovi diritti ²⁶³. Nel frattempo, i diritti antichi di ufficio, da oggetto di *beneficium* divenuti oggetto di *feudum* e una quasi *possessio*, risultano frazionati, divisi fra più di un 'possessore', un frazionamento che aveva minato profondamente nella pratica e nella concessione stessa il *comitatus*: poco rimane, anche nelle pretese dei conti di Seprio, della concessione originaria di un *comitatus* quale diritto pieno di governo su un territorio definito, una circoscrizione o distretto appunto comitale. Le rivendicazioni dei conti di Seprio mostrano che anche nella realtà effettuale, quale è il comportamento dei membri di una modesta stirpe comitale, la detenzione dell'ufficio comitale e, soprattutto, del titolo viene percepita anche dai singoli come una investitura feudale, ricevuta in antico e senza necessità di rinnovo periodico.

Per cogliere questo processo nella prospettiva del regno, non offrono elementi utili i privilegi imperiali per destinatari italici, non comparendovi concessioni di *beneficia* né, tanto meno, di *feuda* ancora per tutto il regno di Enrico IV, se si eccettua la concessione del *bannum* effet-

(263) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., passim; TABACCO, *Fief* cit., p. 209 sgg.; TABACCO, *Regno, impero* cit., p. 134; TABACCO, *Il feudalesimo* cit., pp. 91-94.

tuata *pro beneficio* dal re Corrado al marchese Folco ²⁶⁴. Un indizio proviene dalla considerazione della formula precettiva per gli ufficiali pubblici nelle clausole di sanzione, che, pur seguendo nella quasi totalità, gli schemi consueti, in un caso lasciano intravedere, fra le tradizionali *dignitates* degli ufficiali pubblici, da quelle maggiori, come duchi, marchesi e conti, alle minori, come sculdasci e decani, l'inserimento di altre qualificazioni, assunte dagli *ordines* feudali, *capitanei* e *vavadores*, mostrando in atto pertanto un processo di assimilazione fra le prime e le seconde.

La prima attestazione proviene da un placito dell'anno 1088 presieduto in Bergamo dal re Corrado ²⁶⁵. Assistono il re giudici del sacro palazzo, vescovi, conti – di Bergamo, anche se non è specificato – e numerosi *vavadores*, fra i quali ²⁶⁶ sono nominati quattro vassalli milanesi, che da documentazione successiva appaiono essere di rango capitaneale, come segnala il Keller ²⁶⁷.

Nella parte finale dell'atto, la formula precettiva, che ingiunge agli ufficiali pubblici l'osservanza del banno regio e che precede la sanzione pecuniaria in caso di infrazione, presenta aspetti non consueti: mentre nei placiti coevi, essa è rivolta, quasi sempre, in modo assai generico a « nullus homo magna parvaque persona » e raro è il

(264) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 238-240.

(265) *DD Heinrici IV*, pp. 671-672, n. 1, 1088 gennaio = MANARESI, *I placiti* cit., III/2, n. 467.

(266) Il primo menzionato è il padovano Ugo da Baone, sul quale si veda CASTAGNETTI, *I conti* cit., pp. 85-86; i da Baone, per quanto siano da considerarsi i più qualificati tra le famiglie signorili e feudali padovane, nella documentazione non sono dichiarati esplicitamente quali *capitanei*: CASTAGNETTI, *Regno* cit., p. 383. Seguono tre vassalli del territorio bergamasco, per i quali si vedano le indicazioni in JARNUT, *Bergamo* cit., p. 222, che segnala anche come sia la prima volta che si fa cenno a *capitanei* in documenti relativi al territorio bergamasco; l'autore non si sofferma, poi, in modo specifico sui *capitanei*.

(267) KELLER, *Signori* cit., pp. 27-28 e passim.

riferimento ad ufficiali pubblici ²⁶⁸, qui non solo si adotta, caso unico, una formulazione che riprende quella dei privilegi imperiali e regi, il che è comprensibile, trattandosi di un placito presieduto dal re; ma, a differenza che in questi privilegi, accanto alle *potestates* tradizionalmente menzionate, in modi più o meno frequenti – di norma, ufficiali pubblici: duchi, marchesi, conti, visconti, sculdasci, anche gastaldi e decani; talvolta, la menzione generica di persona *magna* e *parva*; a volte, gli ufficiali sono preceduti dai rettori di chiese maggiori: patriarca, arcivescovo e vescovo ²⁶⁹ –, nel placito, dopo la *potestas* di vescovo, marchese e conte, si nomina quella di *capitaneus* e *vavador* ²⁷⁰. Essa attesta l'inserimento dei vassalli di rango maggiore e minore nella 'gerarchia' delle *potestates* pubbliche, una attestazione che rappresenta, nel contempo, la prima comparsa nella documentazione regia della qualifica di *capitaneus* assegnata ai vassalli maggiori, che, con quella nella costituzione dei legati apostolici dell'anno 1067 ²⁷¹, precede la comparsa nella documentazione privata della *Langobardia* ²⁷².

Possiamo supporre che l'adozione della formula inconsueta, con l'inserimento fra gli ufficiali regi o 'pubblici' di *capitanei* e *vavadores*, dipendesse anche dall'ambiente

(268) MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 403, 1056 luglio: placito tenuto dal pontefice Vittore II, investito della marca di Fermo e del ducato di Spoleto.

(269) Per il carattere pubblico assunto dal potere dei vescovi, in sostituzione del regno, si vedano G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella 'res publica' comunale*, I ed. 1979, poi in app. a G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 414-415, e, per l'arcivescovo di Milano, G. TABACCO, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in TABACCO, *Sperimentazioni* cit., p. 330 sgg.

(270) Un controllo sui diplomi di Enrico IV, che riportano anche il placito regio dell'anno 1088 (*DD Heinrici*, pp. 671-672, n. 2), conferma che si tratta del solo caso di utilizzazione della qualifica.

(271) Cfr. sotto, testo corrispondente alla nota 282.

(272) Cfr. sotto, testo corrispondente alle note 284-291.

stesso, in cui il re Corrado si trovava ad operare, potendo essere fortemente influenzato proprio dalla società lombarda di Milano e altre città, con le quali pochi anni dopo, ribellatosi Corrado al padre, venne stretta, assieme a Matilde, un'alleanza ²⁷³.

Anche sotto tale prospettiva, anzi, ancor più, il riferimento a *capitanei* e *vavasores* appare assai significativo, poiché esso dà riconoscimento formale ad una composizione strutturale della società cittadina, che già da tempo era in atto e, all'occasione, formalmente riconosciuta. Ne trattiamo brevemente, avvertendo che, ponendo in luce gli aspetti 'feudali', non intendiamo affatto ridurre la società cittadina nel sistema degli *ordines*, poiché rispetto a questa essa si presenta più complessa ²⁷⁴, ma solo illustrare la corrispondenza tra la rappresentazione che emerge dal formulario ed altre coeve.

Fra i privilegi che interessano, direttamente o indirettamente le cittadinanze, accanto a qualificazioni distintive sommarie, rappresentate da espressioni indicanti i *maiores* e i *minores*, espressioni non nuove e non esclusive ²⁷⁵, appaiono, dall'inizio del secolo XI, anche qua-

(273) VIOLANTE, *L'età cit.*, pp. 230-231; G. FASOLI, *La Lega Lombarda. Antecedenti, formazione, struttura*, in G. FASOLI, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, p. 257; CAPITANI, *Storia cit.*, pp. 339-340; R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987, p. 187; STRUVE, *Matilde cit.*, pp. 448-449.

(274) BORDONE, *La società cit.*, p. 160 e passim; G. TABACCO, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, I ed. 1989, poi in TABACCO, *Sperimentazioni cit.*, p. 357; G. ROSSETTI, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, J. JARNUT, Bologna, 1988, pp. 29-31 e passim; A. CASTAGNETTI, *Feudalità e società comunale*, di prossima pubblicazione, in lingua polacca, negli atti del Convegno "Il feudalesimo nell'Europa medievale e moderna" (Varsavia, 31 maggio-1 giugno 1997) e in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. ROSSETTI e G. VILOLO, Napoli, 1999; ed ora, la relazione di Gabriella Rossetti in questo Convegno.

(275) G. FASOLI, R. MANSSELLI, G. TABACCO, *La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo*, in *Vorträge und Forschungen*, XI (1966), p. 302.

lificazioni più articolate, in relazione alle penalità da corrispondere in caso di infrazione.

Nel privilegio dell'anno 1007 per la chiesa di Cremona ²⁷⁶, nell'elenco delle sanzioni per i violatori del *mundi-burdium*, sono distinti i cittadini, che saranno puniti con la perdita di tutti i loro possessi; i *milites*, che, oltre a perdere il *beneficium*, essi e i loro eredi - si noti il riferimento al carattere ereditario dei benefici ritenuto già normale -, dovranno pagare una multa di cento libbre di argento; infine, le *personae regni* ovvero gli eventuali ufficiali regi, che saranno assoggettati a una penalità di cento lire d'oro, molto elevata, certo, ma senza perdere possessi e benefici.

Ufficiali regi e *milites* trovano rispondenza nei destinatari dell'*edictum de beneficiis*, emanato nell'anno 1037 da Corrado II: i primi sono i marchesi e i conti, definiti nell'*edictum*, con i vescovi e gli abati, come *seniores* dei *milites*, i quali sono rappresentati da due categorie distinte: *vavasores maiores* e *vavasores minores* ²⁷⁷. Nello stesso editto l'attività militare dei vassalli, remunerati con benefici su terre pubbliche o di provenienza pubblica, fiscali ed ecclesiastiche, viene assunta, anche se in modi in parte anacronistici, nell'ambito della potestà regia e

(276) *DD Heinrici II*, n. 172, anno 1007.

(277) *DD Conradi II*, n. 244, 1037 maggio 28. Pur essendo nell'*edictum* i termini *miles* e *milites* adoperati con significati non univoci, è possibile distinguere i *seniores* dei *milites*, rappresentati da vescovi, abati, marchesi e conti dai *milites*, a loro volta distinti in *maiores* e *minores*: i primi, di fatto, già godevano dell'ereditarietà, poiché che si ricorda l'*usus* dei figli dei vassalli maggiori di fare dono del cavallo e delle armi al loro *senior*, al momento della successione al padre. Parimenti, ai fini della soluzione delle controversie fra *seniores* e *milites*, che non siano state risolte nella curia dei pari, si distinguono il *senior* o il *miles*, che possono recarsi presso l'imperatore, ma solo nelle cause che coinvolgono, rispetto a loro, i vassalli maggiori; mentre per i vassalli minori, anch'essi *milites*, il giudizio avverrà nel regno, davanti al *senior* o a un *missus* dell'imperatore. La distinzione fra *seniores*, vassalli maggiori e minori compare anche nel noto placito cremonese, di cui alla nota 279.

dell'efficienza della milizia del regno italico, riallacciandosi, sotto questo aspetto, a premesse presenti nella legislazione carolingia e nella politica ottoniana ²⁷⁸.

Documentazione cremonese di poco posteriore attesta la distinzione di categorie fra i *militēs*, l'antichità delle *consuetudines* vassallatiche e, soprattutto, l'applicazione nella pratica delle norme emanate da Corrado ²⁷⁹.

Proprio della società milanese, che con le sue vicende complesse e tumultuose aveva offerto l'occasione alla promulgazione dell'editto di Corrado II ²⁸⁰ e presso la quale, nel corso del secolo, come in molte altre città, i conti avevano cessato di esercitare le loro funzioni ²⁸¹, veniamo a conoscere un'articolazione, accertata ed elaborata da osservatori esterni qualificati.

Nella costituzione che i legati apostolici emanarono nell'anno 1067 per la riforma del clero milanese, le pene in denaro stabilite per i trasgressori sono graduate in misura decrescente secondo il loro *ordo* e la loro *dignitas*:

(278) Della vasta storiografia sull'*edictum* ci limitiamo a segnalare MITTELS, *Le strutture* cit., p. 181; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 62 sgg. e passim; KELLER, *Signori* cit., p. 240 sgg., pp. 305-307; TABACCO, *Gli orientamenti* cit., pp. 223-226; CORTESE, *Il diritto* cit., I, pp. 284-285.

(279) S. A. ANNINSKIJ (ed.), *Acty Kremony*, Moskva, 1937, I, n. 9, 1042 febbraio 27, nel quale documento, in merito alla concessione di un beneficio agli eredi, si afferma che ciò avveniva secondo la costituzione di Corrado; pochi anni dopo (*ibid.*, n. 10, 1046 ottobre 15, da correggere in 17, secondo la riedizione di MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 366), in un placito, svoltosi alla presenza di un *missus* imperiale, nel quale si conferma l'investitura precedente, viene fatto riferimento, oltre che alla *constitutio* imperiale, ad una *consuetudo antiqua* dei vescovi cremonesi, che è possibile fare risalire alla fine del secolo X: cfr. VIOLANTE, *Un beneficio* cit., p. 194, e F. MENANT, *Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche nelle città lombarde del secolo XI: l'esempio cremonese*, in MENANT, *Lombardia feudale* cit., p. 303.

(280) Per la situazione e le vicende della società milanese e la crescita, di fatto, dei poteri dei vescovi, si vedano C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. 1953, Bari 1974, pp. 236-256, e TABACCO, *Le istituzioni* cit., pp. 348-358.

(281) Gli ultimi placiti sono presieduti dall'obertengo Azzo (Adalberto Azzo II), marchese e "comes istius civitatis": MANARESI, *I placiti* cit., III/1, nn. 364 e 365, 1045 novembre, Milano; cfr. TABACCO, *Le istituzioni* cit., pp. 346-347.

gli *ordines* sono distinti in *capitanei*, *vassi*, *negotiatores* e *reliqui* ovvero i cittadini rimanenti, che pagheranno secondo la loro condizione ²⁸². Sottolineiamo la comparsa della qualifica di *capitaneus* per designare il ceto dei vassalli maggiori della chiesa arcivescovile, una qualificazione cetuale fino a quel momento non utilizzata, nel suo significato 'feudale', dalla documentazione pubblica e privata ²⁸³, una qualificazione che per la prima volta attesta una distinzione di rango e di potere verificatasi all'interno delle clientele vassallatiche dell'arcivescovo.

Prima della fine del secolo, iniziano in area lombarda ad apparire anche le attestazioni documentarie della presenza di *capitanei*, con designazioni collettive. Nel primo caso, un gruppo di *capitanei* assiste nell'anno 1094 il vescovo di Novara in occasione di una controversia relativa a diritti giurisdizionali detenuti in feudo ²⁸⁴: essi sono

(282) RIS, IV, p. 33, in nota, doc. 1067 agosto 1, Milano, riedito in J. von PELUGK-HARTUNG, *Iter Italicum*, Stuttgart, 1884, I, n. 39, p. 428. Si vedano, soprattutto in merito alle ultime due 'categorie', *negotiatores* e *reliqui*, che qui lasciamo di considerare, BORDONE, *La società* cit., p. 159, e TABACCO, *Le istituzioni* cit., p. 356.

(283) Se ne veda un breve cenno in BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., pp. 85, nota 18. La sola menzione di *capitanei*, anteriore a quella milanese dell'anno 1067, si rinviene presso il vescovo di Arezzo nell'anno 1044, già segnalata da KELLER, *Signori* cit., p. 7, unica, del resto, nella documentazione aretina: U. PASQUI (ed.), *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, Firenze, 1899, I, n. 166, 1044 aprile 3, Arezzo; cfr. G. TABACCO, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, Spoleto, 1968, p. 784, e P. DELUMEAU, *Arezzo. Espace et sociétés. 715-1230*, voll. 2, Roma, 1996, I, p. 428.

(284) F. GABOTTO, G. BASSO, A. LEONE, G. B. MORANDI, O. SCARZELLO (ed.), *Le carte dell'Archivio capitolare di Santa Maria di Novara*, II, Pinerolo, 1915, n. 271, 1094 gennaio 31, Novara. Sul documento, già segnalato da BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 64, che non si sofferma sui *capitanei*, si veda ora G. ANDENNA, *Un placito inedito di re Corrado (1089) con alcune osservazioni sulla vita di una pieve tra XI e XII secolo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano*, 89 (1980-1981), p. 435, e G. ANDENNA, *Dal regime curtense al regime signorile e feudale. Progetti di signoria territoriale di banno di un ente ecclesiastico: il Capitolo cattedrale di Novara (secoli X-XII)*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. SPICCIANI e C. VIOLANTE, voll. 2, Pisa, 1997-1998, II, p. 241.

elencati di seguito nel numero di sette, essendovi compresi un *signifer* e un *advocatus*; tutti sono distinti da altri testi, provvisti di minore *dignitas*: "et reliqui plures sed dignitate minores". Non è certo casuale che la distinzione sia basata sulla *dignitas*, come nella costituzione dei legati apostolici.

Nella zona meridionale lombarda, ove si esplicarono anche l'influenza e il dominio dei Canossa, ricordiamo l'atto dell'anno 1098 con cui la contessa Matilde infeuda alla chiesa e alla città di Cremona il *comitatus* dell'*Insula Fulcheria*²⁸⁵: in esso sono menzionati i *capitanei* dell'episcopio, denominati anche quali *capitanei civitatis*, a significare, come sottolinea il Tabacco²⁸⁶, da un lato, la sostanziale simbiosi istituzionale fra chiesa e città, dall'altro lato, l'azione della cittadinanza, che è chiamata, nei suoi maggiori, a supplire ad eventuali deficienze dell'apparato militare dell'episcopio, tanto che essa è l'interlocutrice della contessa.

Nei decenni seguenti²⁸⁷ la presenza di *capitanei* si fa via via più frequente nella documentazione delle regioni

(285) E. FALCONI (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, vol. II, Cremona, 1984, n. 242, 1098 gennaio 1. Cfr. KELLER, *Signori* cit., *Introduzione*, p. XXIII, che prospetta una situazione diversa per l'area canossiana.

(286) TABACCO, *La sintesi* cit., pp. 406-407.

(287) Elencazione, non completa, della documentazione relativa ai *capitanei* in KELLER, *Signori* cit., pp. 7-9; ivi anche i riferimenti alle cronache, particolarmente a quella di Landolfo Seniore. Va escluso il riferimento ai *capitanei* nel placito pavese dell'anno 1084 (MANARESI, *I placiti* cit., III/1, n. 461, 1084 febbraio 22: una controversia tra due monasteri viene presentata al *populus* di Pavia, nella *curtis* vescovile, in presenza di *capitanei*, *vavasores* e *cives maiores* e *minores* della città), un falso condotto su 'un modello genuino', come giudica E. CAU, *Presentia capitaneorum, vavasorum et civium. Il falso placito pavese del 1094 e altri 'spuria' dell'XI secolo*, in *Archivio storico lombardo*, CXIV (1988), p. 44, giudizio ripreso da M. ANSANI, *Strategia documentaria e iniziativa politica vescovile a Pavia sullo scorcio dell'XI secolo*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo. Classe di lettere e scienze morali e storiche*, CXXXI (1997), p. 28; ma proprio il fatto che nei due documenti degli anni 1069 e 1009, accostabili al placito per l'azione del vescovo, la qualificazione per *ordines* non appaia, rafforza le ragioni di cautela.

superiori del regno italico, ivi comprese quelle della *Romania*, gravitanti sulla chiesa arcivescovile di Ravenna, attorno al cui arcivescovo, d'altronde, già nell'anno 1079 essi erano attestati²⁸⁸, attribuendosi la qualifica, si noti, ad alcuni membri di famiglie di tradizione ducale, come quelle, appunto, dei Duchi e dei Traversari²⁸⁹, una attestazione 'precoce' che, per ora, riteniamo essere frutto di 'importazione'²⁹⁰ ad opera dell'arcivescovo Guiberto, certamente esperto della situazione 'lombarda'²⁹¹.

La qualifica di *capitanei*, attribuita fra XI e XII secolo e mantenuta in seguito, non venne estesa ad altre famiglie nei tempi posteriori: essa rimase collegata strettamente alle funzioni connesse all'investitura di feudi derivati direttamente dai *capitanei regis* in senso proprio - duchi, marchesi e conti - o da *potestates* ad essi accostabili, quali i vescovi, come le *Consuetudines feudorum* affermano²⁹². L'investitura fu concessa in un periodo storico determinato, che dalla fine del secolo X giunge all'inizio del secolo XII, il che spiega perché, secondo le medesime

(288) I registi del documento, inedito, dell'anno 1079, un placito presso l'arcivescovo con la presenza di *capitanei et vavasores Ravenates et Cesinates*, sono dati da M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, voll. 6, Venezia, 1801-1804, II, p. 422, doc. 1079 maggio 20; G. BUZZI, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, XXXVIII (1915), p. 193; C. CURRADI, *Fonti per la storia di Ravenna (secoli XI-XV)*, in *Storia di Ravenna*. III. *Dal Mille alla fine della signoria polentana*, Venezia, 1993, p. 778, n. 12.

(289) Per l'identificazione A. I. PENI, *Il Comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 209.

(290) L'ipotesi è già stata avanzata da A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Longobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982, p. 311, nota 158.

(291) L'arcivescovo Guiberto era stato cancelliere di Enrico IV per l'Italia e aveva collaborato con Cadalo, l'antipapa Onorio II, nel periodo dello scisma: C. DOLCINI, *Clemente III, antipapa*, in *Dizionario biografico* cit., XXVI (1982), pp. 181-182; O. CAPITANI, *Politica e cultura tra Papato e Impero dall'XI al XII secolo*, in *Storia di Ravenna* cit., III, p. 179.

(292) LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. I, cap. 1, p. 83; cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 77 e passim.

Consuetudini, sono *capitanei* solo coloro che detengono il *beneficium* da lungo tempo, « ab antiquis temporibus »²⁹³. Quanto sostenuto dalla 'dottrina feudale' è confermato dalla documentazione di alcuni territori: solo i membri dei lignaggi discendenti da *capitanei*, così denominati tra XI e XII secolo, mantengono la qualifica, sia pure ad essa ricorrendo in modi occasionali; nessun altro 'feudatario', anche se ha ricevuto, più tardi, una signoria in feudo direttamente dall'imperatore o dal duca, si fregia della dignità di *capitaneus*²⁹⁴.

Fra XI e XII secolo, come è noto, vengono elaborate le prime *summulae* feudali, confluite nella parte più antica nei *Libri feudorum*²⁹⁵, alle quali va accostato il trattatello di Ugo da Gamboldò, un giudice attestato nella documen-

(293) LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. VIII, cap. 16, p. 128; cfr. KELLER, *Signori* cit., p. 148.

(294) Diamo alcune esemplificazioni tratte da ricerche dirette. La documentazione veronese mostra con certezza che solo quattro famiglie capitaneali, così qualificate nei primi decenni del secolo XII, mantengono la qualifica nel periodo posteriore, come attesta un documento vescovile dell'anno 1171: A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel Medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 13-17 (è da escludere l'inclusione di fatto, ivi prospettata, di Oldericò Sacheto tra i *capitanei* veronesi: *ibid.*, pp. 17-18). Due sole famiglie capitaneali sono attestate a Vicenza (A. CASTAGNETTI, *Vicenza nell'età del particolarismo: da comitato a comune (888-1183)*, in *Storia di Vicenza. II. L'età medievale*, a cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, p. 46: famiglie da Sarego e da Monticello) e a Ferrara (A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 116 e 142: Marchesella-Adelardi e Torelli).

(295) Per la struttura delle *Consuetudines feudorum*, conosciute anche come *Libri feudorum*, *Usus feudorum* o *Consuetudines feudales*, e per un inquadramento storico-giuridico, si vedano F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 554-555; C. PECORELLA, *Feudo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, p. 266; C. G. MOR, *Leggi feudali*, *ibid.*, IX, p. 712; G. ASTUTI, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, p. 297; BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., *passim*; di recente, GIORDANENGO, *Le droit* cit., p. 125, attribuisce i primi sei capitoli o titoli dell'*Antiqua* al periodo 1037-1095; ancora, M. MONTORZI, *Diritto feudale nel basso medioevo*, Torino, 1991, p. 20; CORTESE, *Il diritto* cit., II, pp. 161-164.

tazione pavese dall'anno 1099 all'anno 1112, quando appare tra i primi consoli cittadini²⁹⁶.

Orbene, i giuristi, che hanno elaborato i primi brevi trattati inclusi nei *Libri feudorum*, si sono proposti una ricomposizione delle antiche gerarchie di ufficiali, ora in una prospettiva feudale, affiancando ai detentori di *regales dignitates* od uffici regi - duchi, marchesi e conti investiti *per beneficium* dal *princeps* di *ducatu*, *marchia*, *comitatus*²⁹⁷, nel regno italico, invero, detentori più di titolature che di uffici effettivi - anche i *capitanei* o vassalli maggiori²⁹⁸. I testi sottolineano, inoltre, che solo gli investiti delle prime, marchesi e conti, in quanto vassalli dell'imperatore, dovrebbero essere definiti propriamente *capitanei regis*²⁹⁹, ma che ora la qualificazione di *capitanei*, anche se impropriamente, viene assegnata a coloro che dai precedenti ricevono il feudo³⁰⁰, distinzione riportata anche da Ugo³⁰¹. Coscienti, tuttavia, dell'antica superiore funzione pubblica delle *dignitates regales*, essi pre-

(296) ANSANI, *Strategia documentaria* cit., p. 38, nota 54 (documento dell'anno 1099, edito in app., e documenti degli anni 1102, 1110 e 1112); *ibid.*, pp. 38-41, per la considerazione delle presenze di Ugo, che diviene capostipite di una famiglia dell'aristocrazia consolare del primo comune pavese, nell'evoluzione politica e sociale del periodo. Cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 170.

(297) LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. III, "De natura feudi", pp. 92-93; Tit. VI, cap. 1, p. 98; Tit. IX, cap. 1, p. 139 (Ugo da Gamboldò). Si tenga presente che il Titolo III, "De natura feudi", costituisce uno testi più antichi, dal contenuto 'arcaico', dei *Libri feudorum*, come sottolinea BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 171, che pone in rilievo come esso presupponga la 'nuova costruzione giuridica', che intende marchesi e conti quali 'vassalli e feudatari del re'; cfr. anche KELLER, *Signori* cit., p. 117 e *passim*.

(298) LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. III, p. 93; in altri testi ai *capitanei* o vassalli maggiori seguono i vassalli minori: Tit. VI, cap. 2, p. 99; Tit. IX, cap. 2, p. 139 (Ugo da Gamboldò).

(299) *Ibid.*, Tit. III, "De natura feudi", pp. 92-93: « Natura feudi hac est ut si princeps investierit capitaneos suos de aliquo feudo, non potest eos devestire sine culpa, id est marchiones et comites et ipsos qui appellatur proprie capitaneos ».

(300) *Ibid.*, Tit. I, cap. 1, p. 83, e Tit. III, p. 93.

(301) *Ibid.*, Tit. IX, cap. 5, p. 141 (Ugo di Gamboldò), corrispondente a Tit. VI, cap. 5, p. 101.

cisano che questi *beneficia* non possono essere trasmessi per diritto di successione, in via ereditaria, se non con il consenso e l'investitura imperiale³⁰², pur ammettendosi la successione per i benefici dei quali sono investiti *capitanei* e *vavasores*³⁰³; ma si tratta, con tutta evidenza, di una disposizione 'teorica', difficilmente applicabile e applicata nella pratica. Si osservi, infine, che l'accostamento diretto tra *dignitates* e *beneficia* ricorda quello, altrettanto diretto, presente nelle parole rivolte, secondo Liutprando di Cremona, da Berengario I allo sculdascio Flamberto³⁰⁴.

L'esplicitazione dei rapporti 'feudali' tra sovrani e ufficiali regi nella trattatistica appunto 'feudale' non trova ancora rispondenza nella documentazione pubblica che rimane ancorata alle forme tradizionali, se si eccettua il placito regio dell'anno 1088, nel quale un gruppo di vassalli, che conosciamo come appartenenti al ceto capitaneale, sono qualificati solo come *vavasores*, qualifica 'propria' secondo i *Libri feudorum*, anche se quella 'impropria' di *capitanei*, che si va affermando in quel tempo, trova riconoscimento formale nella formula precettiva, in cui la qualificazione di *capitanei*, che segue quella degli ufficiali pubblici tradizionali ed è seguita a sua volta da quella di *vavasores*, indica appunto questi vassalli maggiori, *capitanei* 'impropri'.

(302) LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, Tit. VI, cap. 1, p. 98: « Qui de marchia vel ducatu vel comitatu vel aliqua regali dignitate fuerit investitus per beneficium ab imperatore, ille tantum habere debet; heres non succedit ullo modo, nisi ab imperatore adquisierit per investituram ».

(303) Ibid., Tit. VI, cap. 2, pp. 99: « Si capitanei vel vavasores maiores vel minores investiti fuerint de beneficio, filii et nepotes ex parte filiorum succedunt ». Le disposizioni sono riprese da Ugo di Gambolo, con una variante, per cui si designa come *feudum* il *beneficium* dei *capitanei* e dei *vavasores*, un indizio per suggerire, forse, una redazione più tarda, alla luce del noto processo di diffusione e di sostituzione del secondo termine rispetto al primo: *ibid.*, Tit. IX, cap. 2, pp. 139-140.

(304) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 222-234.

Secondo un'interpretazione largamente condivisa, la concezione feudale si sarebbe affermata dopo l'elaborazione del concetto di regalie, avvenuta, come abbiamo accennato, per influenza della cultura italiana³⁰⁵, essendo sottolineata anche la contemporaneità fra l'elaborazione del concetto di *regalia* e l'attività di Ugo da Gambolo³⁰⁶. Le regalie stesse sarebbero poi state assunte, sotto la forma del feudo, nelle prime trattazioni dei *Libri feudorum*, dai cui testi si sarebbero poi diffuse nel resto d'Europa³⁰⁷. Ma di questi aspetti trattano altri relatori.

A noi interessa ora avere colto gli indizi ulteriori di un accoglimento da parte del regno dell'evoluzione della struttura della società italiana del secolo XI, una percezione che tende a ridurre e a semplificare le strutture più complesse di questa società, nell'impossibilità di inserirle nella gerarchia di *honores*, *dignitates* ed *ordines*, viepiù determinata da una concezione 'feudale', già in se stessa, d'altronde, difficilmente esaustiva e univoca³⁰⁸: verso l'alto, per la distinzione fra le *dignitates regales* ovvero di coloro che mantenevano la titolatura derivata dagli uffici di tradizione pubblica, in particolare, nel regno italico, i marchesi e i conti, che non sono riducibili, nonostante i contatti e gli intrecci costanti, al ceto dei *capitanei*; verso il basso, ove, da una parte, non sempre è presente la distinzione fra *capitanei* e *vavasores*, dall'altra parte, il ceto dei *vavasores* si articola in gradazioni diversissime, fino ai *minimi* o *conditionales*, tutti pretendendo di elevarsi alla condizione di vassalli *cum honore*.

Nella difficoltà di avvalersi in modo sistematico della

(305) Cfr. sopra, nota 6.

(306) FRIED, *Der Regalienbegriff* cit., p. 481.

(307) MARTI, *'Res ecclesiae'* cit., p. 469; GIORDANENGO, *Le droit* cit., pp. 105-106.

(308) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 274.

serie dei diplomi di Enrico V, ci limitiamo a segnalare, in un ambiente specifico, nel quale ancora determinante era il ruolo dei *capitanei* della *domus* matildica³⁰⁹, la presenza presso l'imperatore, nella sua seconda discesa nel regno italico, dei maggiori fra questi *capitanei*, tali espressamente qualificati in sedute giudiziarie, presiedute dall'imperatore, nelle quali, si noti, gli eventuali copresidenti e gli altri membri del collegio giudiziario ed astanti venivano annoverati in una successione rispettosa delle *dignitates*³¹⁰.

La presenza ampia di *capitanei* avviene quando l'imperatore, giunto a Reggio Emilia, è chiamato a giudicare una controversia³¹¹ che coinvolge i figli di un *capitaneus* già matildico, Gerardo de *Herberia*³¹²: dopo i giudici, sono elencati il duca Enrico, il futuro duca di Baviera Enrico il Nero, ora nominato solo quale fratello del duca Guelfo V; alcuni marchesi e un conte; infine, ben otto *capitanei*, fra i quali primeggia Arduino da Palude³¹³.

Il mese seguente, in un altro placito svoltosi a Governolo³¹⁴, concernente una protesta presentata dall'abate di Pomposa contro un figlio di Manfredo, una famiglia capi-

(309) A. OVERMANN, *La contessa Matilde di Canossa*, I ed. 1895, trad. it. Roma, 1980, pp. 42-44; G. FASOLI, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena, 1963, pp. 78-80.

(310) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 268-270, e sotto, alle note 319-321.

(311) SPAGNESI, 'Wernerius' cit., n. 5, 1116 aprile 8, Reggio Emilia.

(312) Ibid., pp. 41-42, nota 16, ed ora R. ROLKER, *Nobiltà e comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, trad. it. Modena, 1997, p. 80.

(313) Su Arduino da Palude, uno dei più importanti vassalli o, meglio, *capitanei* matildici, si veda la nota bibliografica in R. RINALDI, C. VILLANI, P. GOLINELLI (ed.), *Codice diplomatico polironiano (961-1125)*, Bologna, 1983, p. 199, nota 11. Basti qui ricordare che, nell'atto di Alberico, abate di S. Benedetto di Polirone, che istituisce una distribuzione perpetua di elemosine per Matilde di Canossa e la celebrazione liturgica dell'anniversario della sua morte, viene investito Arduino da Palude, *missus* di Matilde e *capitaneus*, « virum sane moribus nobilitate fide et devotione egregium »: ibidem, n. 72, 1109 aprile 6.

(314) SPAGNESI, 'Wernerius' cit., n. 6, 1116 maggio 6, Governolo.

taneale canossiana³¹⁵, sono presenti alcuni conti, seguiti da altri personaggi, qualificati come *nobiles viri*, alcuni sicuramente di rango capitaneale, essendo elencato tra i primi ancora Arduino da Palude. Orbene, nella formula precettiva, introdotta dall'espressione « ut nullus dux ... », l'elenco degli ufficiali pubblici tradizionali – sono assenti in questo caso i vescovi e altri eventuali dignitari ecclesiastici –, adottato solitamente nei privilegi, continua con *capitaneus* e *vavassor*, sostituendo, rispetto alla formula del placito precedente³¹⁶, *capitaneus* a *vicecomes* e *vavassor* a *gastaldio*, e riprendendo la formulazione del placito regio dell'anno 1088³¹⁷. Analoga formulazione si legge nel placito presieduto pochi giorni dopo nella medesima località³¹⁸, alla presenza di *viri nobiles* – primo, al solito, Arduino da Palude –, non qualificati, però, come *capitanei*.

Un riscontro assai significativo della gerarchia delle *dignitates* 'feudali' esposta nei primi trattati dei *Libri feudorum*, proviene da un placito presieduto in Verona nell'anno 1123 dal duca Enrico IV di Carinzia³¹⁹, per quanto il testo sia stato malamente redatto dal notaio estensore³²⁰: duca, giudici, conti – primo è Alberto *comes* del *comitatus* veronese – e *capitanei* delle città e dei territori della Marca Veronese. Il placito interessa, in genere, anche il nostro tema, in quanto il duca è chiamato a

(315) La documentazione concernente Ugo e gli altri membri della famiglia è segnalata puntualmente da B. ANDREOLLI, *I figli di Manfredo da vassalli canossani a signori*, in *I poteri dei Canossa* cit., pp. 196-198.

(316) SPAGNESI, 'Wernerius' cit., n. 5 (doc. citato sopra, nota 311), p. 53: « quod si aliqua persona magna parvaque sive dux sive marchio seu comes vel vicecomes seu gastaldio ... ».

(317) Doc. dell'anno 1088, citato sopra, nota 265.

(318) SPAGNESI, 'Wernerius' cit., n. 8, 1116 maggio 13, Governolo.

(319) CASTAGNETTI, *Le città* cit., app. I, n. 1, 1123 settembre 22, Verona.

(320) CASTAGNETTI, *Fra i vassalli* cit., pp. 166-169.

legittimare una consuetudine 'feudale' della chiesa veronese³²¹.

Federico I, infine, riconosce esplicitamente la gerarchia pubblica feudale: nella 'pace territoriale' dell'anno 1158 i *capitanei* sono enumerati dopo duchi, marchesi e conti³²².

Il ricorso all'istituto del beneficio, un *beneficium perpetuum*, o del feudo è pratica comune nell'ambito dei rapporti politici e del trasferimento di piena giurisdizione prima della fine del secolo XI, anzi, potremmo dire che, nell'ambito dei rapporti fra potenti del regno, già i rapporti vassallatici nell'età ottoniana istituivano relazioni tra chiese vescovili e dinastie militari³²³, investite o meno di uffici pubblici, rapporti che divennero appunto più diffusi e stabili nel corso del secolo XI, quando esponenti delle famiglie marchionali e comitali entrarono a fare parte delle curie feudali delle principali chiese vescovili³²⁴, in posizione di preminenza di rango rispetto agli esponenti maggiori della tradizionale clientela vescovile, *capitanei* e signori, rapporti estesi anche alle nuove

(321) Sul ruolo della consuetudine nella formazione del diritto feudale si veda CALASSO, *Medioevo* cit., pp. 188 e 212.

(322) *DD Friderici I*, n. 241, 1158 novembre. Nei diplomi federiciani i *capitanei* iniziano ad apparire nelle formule di sanzione (ad esempio, n. 109, 1155 giugno 2), fra i destinatari (n. 409, 1163 novembre 6, per i *capitanei* di San Sepolcro; n. 469, 1164 ottobre 9, per i *capitanei* di Locarno), fra le 'categorie' della società cittadina (n. 315, 1160 aprile 16, per Ravenna).

(323) FUMAGALLI, *Vescovi* cit., p. 164 sgg.; TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 223.

(324) KELLER, *Signori* cit., pp. 104 e 248, per le famiglie comitali, in genere; F. MENANT, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, p. 607, per marchesi di Canossa, marchesi obertenghi e conti giselbertini; CASTAGNETTI, *I conti* cit., pp. 87-88, per marchesi estensi e conti di Padova e di Vicenza; CASTAGNETTI, *Fra i vassalli* cit., pp. 118-124 per marchesi di Canossa e conti di Verona.

realtà protagoniste della vita politica, come le collettività cittadine, fossero o non organizzate in un comune.

Il 'feudo di signoria'³²⁵, impiegato già, fra XI e XII secolo, per un coordinamento e "inquadramento istituzionale delle ... autonomie politico-giurisdizionali nel regno"³²⁶, diviene in età sveva lo strumento ordinario per stabilire rapporti politici, istituzionali e di subordinazione fra i detentori di poteri, anche fra il regno e marchesi e conti³²⁷.

Sia sufficiente citare alcuni atti di maggiore rilevanza e significato politici, come l'investitura in beneficio perpetuo dell'*insula Fulcheria*, effettuata nell'anno 1098 da Matilde alla chiesa e alla cittadinanza di Cremona³²⁸, rappresentata dai *capitanei*, tali in rapporto alla chiesa e alla cittadinanza stessa³²⁹, e l'investitura del vescovo di Asti, che concede nell'anno 1095 in beneficio il castello di Annone ai consoli del comune cittadino³³⁰.

I comuni cittadini, a loro volta, ricorrono all'istituto del feudo per stabilire un atto di sottomissione degli abitanti, *militēs*, di un castello nei loro confronti, come fu compiuto nell'anno 1118 dai consoli di Cremona, che investirono in feudo i *militēs* del castello di Soncino³³¹; altre volte, i comuni si inseriscono nelle relazioni tra signori e

(325) Sull'elaborazione del concetto e i complessi significati dell'espressione 'feudo di signoria' rinviamo agli studi del Tabacco, ad iniziare da TABACCO, *Fief* cit., pp. 210 e 214, e TABACCO, *L'allodialità* cit., p. 614.

(326) TABACCO, *Regno, impero* cit., p. 134; cfr. anche TABACCO, *Feudalesimo* cit., p. 73.

(327) TABACCO, *Gli orientamenti* cit., p. 233 sgg., con alcune avvertenze e limitazioni su 'una sistematica preoccupazione feudale' nell'azione di Federico Barbarossa (cfr. sopra, testo corrispondente alle note 12-15).

(328) Doc. dell'anno 1098, citato sopra, nota 285.

(329) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 286.

(330) Q. SELLA (ed.), *Codex Astensis*, III, Roma, 1880, n. 635 1095 marzo 28; cfr. BORDONE, *Città* cit., p. 355 sgg.

(331) E. FALCONI (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII. II. Documenti dei fondi cremonesi (1073-1162)*, Cremona, 1984, n. 273, 1118 giugno 19, Cremona.

vassalli, servendosi delle possibilità offerte dalle stesse consuetudini vassallatiche, che permettono l'alienazione del feudo con l'eccezione della fedeltà per i signori precedenti, come avviene a Piacenza in atti degli anni 1132³³² e 1141³³³.

A fianco e contro le città comunali si trovarono anche i potentati marchionali e comitali: nel confronto con i comuni, la cui forza politica, militare, economica, demografica di gran lunga li sovrastava, sopravvissero solo alcuni potentati, già legittimati feudalmente dall'impero e affermatasi in regioni non intensamente urbanizzate³³⁴ - è il caso dei marchesi di Saluzzo³³⁵, dei marchesi di Monferrato³³⁶ e dei conti aldobrandeschi³³⁷ -, mentre altri, come i marchesi estensi, che pure avevano costruito il loro dominio in una zona ai confini tra due regioni 'storiche', *Langobardia* e *Romania*³³⁸, mutate in parte le basi del loro potere, seppero approfittare di condizioni favorevoli per imporsi quali signori della città di Ferrara³³⁹, ricorrendo con ampiezza ai rapporti feudali adattati alle nuove esigenze di controllo di una società cittadina³⁴⁰.

(332) E. FALCONI (ed.), *Il 'Registrum Magnum' del Comune di Piacenza*, I, Milano, 1984, n. 49, pp. 91-93, 1132 aprile 15. Cfr., per questo atto e per quelli citati alla nota seguente, R. BORDONE, *L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa* cit., p. 151.

(333) FALCONI, *Il 'Registrum Magnum'* cit., n. 149, 1141 agosto 5, per i signori della val di Taro; n. 151, 1145 agosto 5, per il marchese Oberto Pallavicino.

(334) Sulla resistenza di alcune aree all'affermazione del governo urbano si veda la presentazione generale di G. CHITTOLINI, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IV, Torino, 1981, p. 618 sgg.

(335) PROVERO, *Dai marchesi* cit., p. 164.

(336) A. SETTA, *Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXXIX (1991), p. 428.

(337) COLLAVINI, *'Honorabilis domus'* cit., p. 288.

(338) CASTAGNETTI, *Tra 'Romania'*, pp. 68-69.

(339) CASTAGNETTI, *Società e politica* cit., pp. 183-217.

(340) *Ibid.*, pp. 231-234.

Constatata l'assimilazione in una prospettiva uniforme ormai feudale delle *dignitates* di tradizione pubblica antica e di tradizione recente propriamente feudale, dobbiamo prima chiederci, per rispondere alla domanda sulla 'feudalizzazione degli uffici pubblici', se ci fossero ancora ufficiali di nomina od approvazione regia preposti al governo di circoscrizioni o distretti pubblici definiti, secondo la tradizione carolingia.

La risposta è negativa per larga parte delle regioni settentrionali del regno italico, nelle quali erano scomparsi i conti e le famiglie comitali che potessero fregiarsi del titolo di conte di un comitato e di una città, come era avvenuto fino ai primi decenni del secolo XI. Solo le famiglie comitali della Marca Veronese, in un quadro pubblico mantenuto attivo dalla presenza del potere ducale-marchionale, continuavano ad esprimere un solo conte che assumeva di volta in volta il titolo ufficiale di conte del comitato, come appare nei placiti³⁴¹; ma i comitati, del cui titolo questi conti si fregiavano, erano anch'essi poco più che riferimenti circoscrizionali mantenuti in vita per opportunità dalla tradizione notarile, utili se non altro per l'ubicazione dei beni terrieri³⁴², prima che i comuni cittadini ridessero vitalità a questa antica distrettuazione, ispirandosi ad essa per la formazione del loro territo-

(341) Per la titolatura 'territoriale' dei conti nei placiti nella Marca veronese dalla seconda metà del secolo XI al terzo decennio del secolo successivo, si vedano i documenti citati sopra, note 45-51. La titolatura ancora nei primi decenni del secolo XIII veniva trasmessa per via patrilineare e ad una sola persona (CASTAGNETTI, *Le città* cit., pp. 34-35): se non della funzione, decaduta, almeno della *dignitas* e dell'*honor* connessi al titolo, che comportavano comportamenti adeguati, erano ancora coscienti i cronisti cittadini padovani del Duecento, quando additarono come esemplare per lealtà civica il comportamento di due conti, in almeno due frangenti difficili per il comune cittadino, nel secondo e nel quarto decennio del secolo: CASTAGNETTI, *I conti* cit., pp. 158-159.

(342) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 64.

rio o 'contado', una struttura che divenne, in genere, stabile e, a volte, definitiva fino ai nostri giorni.

Di conti effettivi di comitati nel secolo XII pertanto non è possibile parlare, né possiamo parlare di uffici pubblici goduti dai conti superstiti, poiché ben poco dei poteri tradizionali era sopravvissuto, certo non poteri di governo effettivo di un territorio già comitale. Né possono essere interpretate come segni dell'avvenuta feudalizzazione degli uffici pubblici tradizionali, da un lato, la presenza di alcuni conti, quali diretti ufficiali imperiali³⁴³, che vanno distinti dai conti appartenenti alle antiche stirpi comitali che erano considerati ormai quali detentori in feudo dei comitati tradizionali ovvero, oltre che nel titolo, dei diritti, pochi, che rimanevano quand'anche tali stirpi sopravvivevano, come nella Marca Veronese³⁴⁴ e nella Tuscia³⁴⁵; dall'altro lato, l'investitura in feudo di un *comitatus*, come quella del *comitatus* dell'*insula Fulcheria* – si tratta invero di diritti signorili maggiori, *iura comitalia*, pertinenti a un territorio specifico, sia pure con una connotazione pubblica autonoma tradizionale³⁴⁶ – da parte di Federico I³⁴⁷ per Tinto Mussa de Gatta di Cremona,

(343) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 171-172, con rinvio a FICKER, *Forschungen* cit., II, pp. 225-226, che si sofferma soprattutto sui marchesi di Tuscia (sul controllo imperiale della regione cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 144) e su alcuni conti (p. 227 sgg.) della medesima regione, che si dichiarano tali per l'impero. Vi sono poi messi e legati imperiali, che occasionalmente assumono la qualifica di conte, come Pagano, che agisce negli anni 1160-1163 in territorio padovano, è anche rettore di Padova e in un documento viene connotato con la qualifica di *comes*: GLORIA, *Codice diplomatico padovano* cit., II, n. 1533, 1162 dicembre 28; cfr. CASTAGNETTI, *Le città* cit., pp. 155-156. Un caso a sé rappresenta un cittadino veronese, Turrisen- do, appartenente ad una famiglia capitaneale, il quale, rettore della città nell'anno 1156, è anche conte di Garda, conte di un distretto minore, assunto fra XI e XII secolo al rango di *comitatus* e controllato dall'impero: *ibid.*, pp. 144-146.

(344) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 45-57.

(345) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 216.

(346) Cfr. doc. dell'anno 1098 (citato sopra, nota 285), concernente l'investitura del *comitatus* dell'*insula Fulcheria*.

(347) *DD Friderici I*, n. 290, 1159 dicembre 30: i diritti spettanti al *comitatus*,

na, il costruttore di fortezze, per ricompensarlo dei servizi resi gli³⁴⁸.

Le dominazioni marchionali, parimenti, la cui natura già abbiamo ricordato nella definizione pregnante di Giovanni Tabacco, hanno vieppiù perduto i caratteri pubblici, già in origine poco definiti, e sono divenute "aggregati di poteri disparati e poggianti su una rete di rapporti vassallatici"³⁴⁹. Queste dominazioni, rette da marchesi, che tali titoli non avevano mai dismesso, e ravvivate nel nuovo quadro politico dell'impero di Federico I³⁵⁰, che si manifesta nella ripresa delle antiche qualificazioni di

pur elencati in modo confuso, riflettono l'intenzione di riservare al regno tutto ciò che può essere considerato di natura pubblica, indipendentemente dalla sua origine e vicende locali: « ... per rectum pheidum iure comitatus investivimus cum omnibus eiusdem comitatus pertinentiis, videlicet castris, villis, mercatis, curadiis, terris cultis et incultis, pascuis, pratis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, pontibus, piscationibus, ripaticis, pedagiis, albergariis, districtis, bataliis, placitis, silvis, campis, vassallis, arimanis, fodris iure comitatus ad comitem pertinentibus ... et ut habeat ius dandi tutores, restituendi minores, constituendi mundoaldos et alios legitimos actus ». Come annota MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 785, nota 456, si tratta della sola concessione nuova di un feudo "di grande importanza" per singoli individui operata da Federico I. La concessione non ebbe conseguenze durature, dal momento che il *comes* Tinto scomparve probabilmente nell'anno 1162 (cfr. nota seguente).

(348) HAVERKAMP, *Herrschaftsformen* cit., I, p. 174, nota 55, p. 318, nota 17, p. 367, pp. 432-433, p. 512, nota 505, p. 520, p. 531, si sofferma più volte su Tinto Mussa de Gatta. Questi, già console cremonese in precedenza, fu nell'anno 1162, designato fra dieci consoli quale *Tinctus comes de Cremona* (*DD Friderici I*, n. 353, 1162 marzo 7), mentre non viene menzionato fra i dieci consoli in un diploma del giugno dello stesso anno, sostituito da un'altra persona (*DD Friderici I*, n. 398, 1162 giugno 13), per cui possiamo ritenere che fosse scomparso in quel periodo: costruttore di fortezze, avrebbe dato un valido aiuto all'imperatore già nell'assedio di Crema, fatto posto in dubbio dal Settia, che invece segnala la sua opera nella costruzione delle mura di Lodi (A. A. SETTIA, *Kremam Kremona cremabit. Esperienze d'Oltremare e suggestioni classiche nell'assedio del 1159, in Crema 1185. Una contrastata autonomia politica territoriale*, Crema, 1988, p. 24 e pp. 82-83, nota 24).

(349) SETTIA, *Geografia* cit., p. 438, sulla scorta di un documento dell'anno 1234 che descrive il dominio del marchese Guglielmo di Monferrato, definisce la *marchia* appunto di Monferrato quale « un ... aggregato di poteri disparati ... distribuiti ... senza alcuna continuità territoriale, tenuto insieme soltanto da una ... rete di rapporti personali, ... privo di precisi confini, di un centro di coordinamento stabile e di strutture di governo articolate ».

(350) BORDONE, *L'influenza* cit., p. 165 e passim.

'marche', nella documentazione pubblica, ad esempio leggi³⁵¹ e privilegi³⁵², come in quella privata³⁵³, ripresa che favorisce l'illusione che rivivano le marche antiche – fa eccezione, a solito, la marca di Tuscia³⁵⁴ – e i comitati ancor più antichi di tradizione carolingia, dominazioni che opportunamente la storiografia odierna definisce 'marchesati'³⁵⁵, quando non si tratti di 'marche' ormai del tutto inesistenti³⁵⁶, ricevono conferme in feudo dei loro poteri³⁵⁷, nei fatti poteri signorili³⁵⁸. Non si tratta, ribadiamo, della

(351) Oltre che nei *Libri feudorum* (cfr. sopra, nota 297), le qualificazioni tradizionali degli uffici pubblici, già assai labili, vengono riprese nelle 'leggi feudali' emanate a Roncaglia: *DD Friderici I*, n. 242, anno 1158: « Praeterea ducatus, marchia, comitatus de cetero non dividatur ».

(352) *DD Friderici I*, n. 368, 1162 giugno 10: *marchia* di Savona ad Enrico il Guercio; n. 463, 1164 settembre 29: *marchia* di Genova ad Obizzo Malaspina; n. 872, 1184 ottobre 19: *marchiae* di Genova e di Milano ad Obizzo d'Este.

(353) SERNA, *Geografia* cit., p. 438, nota 104, che cita documenti degli anni 1156 e 1216 per la *marchia* di Monferrato; M. NOBILI, *Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XI e XII secolo*, in *Memorie dell'Accademia Lunigianese di scienze 'Giovanni Capellini'*, LVII-LVIII (1987-1988), pp. 86-87, che cita un documento dell'anno 1219 per la marca di Luni, che è detta *marca* dei Malaspina.

(354) Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 144 e 216.

(355) VIOLANTE, *Marchesi, conti* cit., pp. 10-12; TABACCO, *Il feudalesimo* cit., p. 80; G. TABACCO, *L'eredità politica della contessa Adelaide*, in *La contessa Adelaide* cit., p. 237 sgg.; SERGI, *I confini* cit., pp. 35, 40, 332.

(356) Sulle 'marche', citate nei privilegi, di cui alla nota 352, si vedano TABACCO, *I rapporti* cit., pp. 76-78; BORDONE, *L'influenza* cit., p. 165.

(357) Documenti citati sopra, nota 352. Alle conferme di *marchiae* possiamo accostare quelle di *comitatus* o di diritti comitali in feudo a membri di famiglie di tradizione comitale, come quella per Guido di Biandrate: *DD Friderici I*, n. 257, 1159 febbraio 7; per questo e altri privilegi precedenti si vedano TABACCO, *I rapporti* cit., pp. 65-70, e ANDENNA, *L'età delle signorie rurali e dei feudi*, in ANDENNA et alii, *Comuni e signorie* cit., pp. 245-253.

(358) SERGI, *I confini* cit., pp. 330 sgg. e passim; PROVERO, *Dai marchesi* cit., p. 94, sulla formazione di stirpi signorili, con predicato marchionale: marchesi di Saluzzo, di Busca ecc.; MERLONE, *Gli Aleramici* cit., p. 253; G. ANDENNA, *Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII)*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna, 1996, p. 167; ANDENNA, *Comuni e signorie* cit., pp. 167 e 207; MENANT, *I Giselbertini* cit., pp. 87-88; A. CASTAGNETTI, *La Marca Veronese-Trevisiana (secoli XI-XIV)*, Torino, 1986, pp. 21-23, per i marchesi estensi; CASTAGNETTI, *I conti* cit., pp. 40-49, 76-84; CASTAGNETTI, *Le due famiglie* cit., pp. 85-88; NOBILI, *Le famiglie marchionali* cit., pp. 82-83; COLLAVINI, *Honorabilis domus* cit., pp. 247-249.

feudalizzazione degli uffici pubblici, ma del riconoscimento 'feudale' di tutti i poteri già detenuti, poiché, come hanno dimostrato ampiamente gli studi odierni, non si può scindere, anche per l'aspetto concernente gli uffici pubblici, la feudalizzazione, intesa come processo generale di diffusione dei rapporti feudo-vassallatici, dal processo di formazione dei poteri signorili. Proprio su questa via si è giunti ad una tale subordinazione del primo processo, quello della feudalizzazione, al secondo, quello della formazione della signorie, che si fa storia delle famiglie marchionali e comitali come storia della formazione dei loro domini, assai composti negli elementi costitutivi, senza toccare sostanzialmente l'aspetto degli eventuali rapporti, vassallatico-beneficari e poi feudo-vassallatici di marchesi e conti nei confronti dei re e imperatori³⁵⁹, soprattutto senza soffermarsi sulla questione della 'feudalizzazione degli uffici'³⁶⁰, salvo 'riscoprire' i rapporti feudali verso l'impero nell'età sveva, ponendo l'accento sulla influenza che l'esperienza feudale della dinastia sveva, particolarmente di Federico I, ebbe ad esercitare sulle istituzioni e strutture del regno italico³⁶¹. Ma questa influenza è colta più 'all'interno', per quanto concerne le strutture di potere di signorie, ecclesiastiche e laiche, e fra le seconde, anche di quelle detenute da famiglie che avevano mantenuto il titolo, ormai da più di un secolo dinastizzato, di ufficiali pubblici, marchesi e conti.

(359) Si vedano le ricerche monografiche utilizzate, fra le quali vanno poste anche le mie sulle famiglie comitali della Marca Veronese. Emblematico, d'altronde, già il titolo della ricerca di Vito Fumagalli sulla 'dinastia feudale' dei Canossa (FUMAGALLI, *Le origini* cit.), nella quale l'autore non si sofferma sui rapporti eventualmente vassallatici o feudali dei Canossa con gli imperatori sassoni (cfr. anche sopra, testo corrispondente alla nota 119).

(360) Ad eccezione di Giuseppe Sergi: cfr. sopra, testo seguente la nota 206.

(361) Si vedano le rassegne critiche di TABACCO, *Gli orientamenti* cit., e BORDONE, *L'influenza culturale* cit.

Questa prospettiva, l'accentuazione cioè degli aspetti feudali per influenza della corte sveva, è in parte dovuta al processo di diffusione della scrittura e della cultura giuridica, che esprimono e rafforzano le esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e dell'amministrazione, in ambito pubblico come in ambito privato, un processo ben noto per l'età comunale³⁶², che investe anche gli aspetti feudali³⁶³. Ne sono testimonianza le curie dei vassalli che i vescovi tornarono a convocare nella seconda metà del secolo XII, per fare fronte alle richieste della corresponsione del *fodrum regale* e dell'*adiutorium* per la *expeditio Romana*, gravante ampiamente sugli enti ecclesiastici e, quindi, sui vassalli, che usufruivano dei loro beni: le curie dovettero accertare gli obblighi contributivi e distribuirli secondo criteri quantitativi omogenei. Possiamo citare l'esempio della chiesa vescovile di Padova, per la quale abbiamo una notizia stringata in relazione all'assolvimento dei suoi obblighi nell'anno 1154, a seguito delle richieste degli emissari regi per la prima discesa di Federico I, mentre per il periodo fra XII e XIII secolo le riunioni delle curie elaborano, appunto, per gli stessi fini criteri generali³⁶⁴; analoghe curie vescovili si svolsero a Treviso, Ceneda e Trento³⁶⁵. Non dobbiamo sopravvalutare questi atti: i legami tra i vescovi e i vassalli delle loro curie erano ormai, in questo periodo, assai poveri di

(362) TABACCO, *La genesi* cit., pp. 320-338.

(363) Oltre a ibid., p. 334, si vedano BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., p. 66, e MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 675 sgg.

(364) CASTAGNETTI, *Regno* cit., pp. 227-230, con illustrazione della documentazione e riferimenti alla letteratura specifica. Ricordiamo anche la curia convocata dal vescovo di Vercelli nello stesso anno per il medesimo fine, atto nel quale compare la distinzione fra l'ordo dei *capitanei* e gli altri *ordines* di vassalli: D. ARNOLDI (ed.), *Le carte dell'Archivio arcivescovile di Vercelli*, Pinerolo, 1917, n. 3, 1154 maggio 15.

(365) CASTAGNETTI, *Regno* cit., pp. 230-234.

contenuti concreti³⁶⁶, implicavano più che obblighi pubblici, come quelli militari e politici, obblighi contributivi per i beni detenuti in feudo, obblighi richiamati, questi sì, in vigore dalla politica fiscale degli imperatori svevi. I riflessi militari e politici dei vincoli vassallatici erano stati assai attivi nel secolo precedente, anche se la documentazione relativa è scarsa, ad eccezione di poche zone, come quella cremonese³⁶⁷. Proprio a Milano, nel cui territorio scarseggia l'attestazione di vassalli già nel secolo X³⁶⁸, secondo una tendenza generale, accentuatasi nel secolo XI³⁶⁹, le cronache ci informano sulla presenza dei vassalli, sulle loro aspirazioni, sulla formazione dell'*ordo* dei *capitanei* o vassalli maggiori dell'arcivescovo³⁷⁰, sulle vicende politiche interne che offrirono occasione alla promulgazione dell'*edictum de beneficiis*³⁷¹.

La formazione della concezione feudale di tutti i poteri pubblici, ivi compresi quelli di ufficio, nei fatti in via di sparizione in quanto tali, fu, secondo noi, anteriore e anteriore ne fu l'elaborazione giuridica, che non si è certo attuata alla corte di Federico I né diffusa in ambito italico per l'influenza di quella corte: semmai, si trattò di un processo opposto, che vide l'evoluzione da una concezione 'beneficiale' degli uffici pubblici, propria dell'impero carolingio e persistente nel regno teutonico e nel regno itali-

(366) BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione* cit., sulla configurazione essenzialmente negativa degli obblighi dei vassalli maggiori, provvisti di feudi onorevoli, verso il signore.

(367) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 279.

(368) SERGI, *I confini* cit., p. 285 ss.

(369) BUDRIESI TROMBETTI, *Prime ricerche* cit., pp. 72-73; per la Marca Veronese, CASTAGNETTI, *Minoranze etniche* cit., pp. 109-111 per il secolo X, pp. 135 ss. per il secolo XI.

(370) VIOLANTE, *La società milanese* cit., pp. 178-187.

(371) Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 281.

co, qui assai meno avvertita per i rapporti vieppiù allentati, a una concezione 'feudale', che trovò sviluppo e affermazione proprio nel regno italico, sulla spinta della formazione delle signorie rurali, della patrimonializzazione del beneficio, della sanzione legislativa conferita dall'*edictum de beneficiis*, del travaglio politico e ideologico, che condusse all'elaborazione della concezione degli *iura regalia* e alla trasformazione in senso feudale dei rapporti delle chiese con l'impero, per poi tornare ad incidere, anche giuridicamente, nella società italica per influenza dell'azione di Federico I e della sua corte. Nella sostanza, però, la concezione 'beneficiale' dell'ufficio pubblico, nel lungo processo di dinastizzazione del titolo e di effettiva affermazione politica delle dinastie marchionali e, in minor misura, comitali sulla base di poteri di fatto signorili, doveva risolversi non nella 'feudalizzazione degli uffici pubblici', ma nella 'feudalizzazione delle titolature pubbliche' per coloro che, continuando in varie forme a detenere e vantare tali titolature, esercitavano i poteri signorili su aree territoriali vaste, anche se si trattava di poteri eterogenei e di aree non contigue, le quali potevano solo in parte coincidere con le aree soggette al governo dei loro antenati, titolari di un ufficio pubblico effettivo. A questa situazione 'feudale' diedero elaborazione e sistemazione teoriche i giuristi 'lombardi'.

Evoluzione effettuale, vicende politiche e travaglio ideologico, elaborazione teorica dei giuristi, tutto questo influi sull'azione politica concreta, sulla concezione e sulla legislazione dell'impero nella prima età sveva, per cui gli uffici di *ducatus*, *marchia* e *comitatus*, ormai inesistenti nella funzione originaria di governo di un distretto, richiamati nei primi trattati feudali e nella legislazione federiciana, furono concepiti e sanciti come uffici feu-

dali, all'apparenza, ma nei fatti come legittimazione a mantenere in feudo diritti e domini per i detentori delle dominazioni 'marchionali' e 'comitali', così qualificate o riqualificate dalle titolature dei signori, titolature e dominazioni, ribadiamo, ormai da lungo tempo divenute dinastiche ed ereditarie.

ABBREVIAZIONI

- DD Arnolfi* = *MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*. III. *Die Urkunden Arnolfs*, ed. P. F. Kehr, 1940.
- DD Berengario I* = *I diplomi di Berengario I*, ed. L. Schiaparelli, 1903 (Fonti per la storia d'Italia, 35)
- DD Berengario II* = *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, ed. L. Schiaparelli, 1924 (Fonti per la Storia d'Italia, 38)
- DD Conradi I* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. I. *Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I.*, ed. Th. Sickel, 1879-1884
- DD Conradi II* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. IV. *Die Urkunden Konrads II.*, ed. H. Bresslau, 1909
- DD Friderici I* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. X. *Die Urkunden Friedrichs I.*, ed. H. Appelt, voll. 4, 1975-1990
- DD Heinrici I* = v. sopra, *DD Conradi I*
- DD Heinrici II* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. III. *Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins*, ed. H. Bloch e H. Bresslau, 1900-1903
- DD Heinrici III* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. V. *Die Urkunden Heinrichs III.*, ed. H. Bresslau e P. F. Kehr, 1926-1931

- DD Heinrici IV* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. VI. *Die Urkunden Heinrichs IV.*, ed. D. von Gladiss, 1941-1952
- DD Karoli III* = *MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*. II. *Die Urkunden Karls III.*, ed. P. F. Kehr, 1936-1937
- DD Lotario* = v. sopra, *DD Berengario II*
- DD Lotharii I* = *MGH, Diplomata Karolinorum*. III. *Die Urkunden Lothars I. und Lothars II.*, ed. Th. Schieffer, 1966
- DD Ludovico III* = *I diplomi italiani di Ludovico III e di Rodolfo II*, ed. L. Schiaparelli, 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 37)
- DD Ludowici II* = *MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*. IV. *Die Urkunden Ludwigs II.*, ed. K. Wanner, 1994
- DD Ludowici inf.* = *MGH, Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*. IV. *Die Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes*, ed. Th. Schieffer, 1960
- DD Ottonis I* = v. sopra, *DD Conradi I*
- DD Ottonis II* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. II/1. *Die Urkunden Otto des II.*, ed. Th. Sickel, 1888
- DD Ottonis III* = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. II/2. *Die Urkunden Otto des III.*, ed. Th. Sickel, 1893
- DD Ugo* = v. sopra, *DD Berengario II*

Discussione sulla lezione Castagnetti

CARILE: *le formule di cessione in « proprietà » di beni feudali nei documenti citati nella tua bella relazione implicano donazioni condizionali o donazioni secondo il concetto romano di proprietà privata?*

CASTAGNETTI: *ringrazio Antonio Carile per le belle parole. Per quanto concerne "le formule di cessione in proprietà di beni feudali" ovvero, per i secoli X-XI, di diritti e beni già in beneficio ad altri, sia sufficiente, oltre a quanto esposto in merito alla donazione in proprium del comitato di Trento e alle ulteriori numerose donazioni che saranno segnalate nelle note al testo, il rinvio agli studi di Giovanni Tabacco [Tabacco, L'allodialità del potere cit.]. Posso aggiungere che nei diplomi regi parrebbe essere presente, a volte, una certa ambiguità, quando viene dichiarato, ad esempio, che alcuni comitatus, donati in proprium a singole chiese, erano stati in precedenza ricevuti e detenuti in beneficium da alcuni conti ex imperiali munere o ex imperiali donatione [privilegi citati alle note 198 e 242 del contributo]; ma in questi casi il riferimento all'atto della concessione ex imperiali donatione indica il carattere di liberalità della concessione imperiale in beneficium di diritti e beni, attuata, come altre volte è affermato, ex imperiali potestate [ibidem].*